SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 78

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 3 aprile 2009

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale per la programmazione economica

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Agenzia italiana del farmaco

Agenzia delle dogane

CIRCOLARI

Ministero dello sviluppo economico

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri:

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali:

Ministero dell'economia e delle finanze:

Ministero dello sviluppo economico:

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:

Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 42

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

DECRETO 26 febbraio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Ivan Nela, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A03122)*

DECRETO 26 febbraio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Galatanu Nicoleta Maria, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A03123)*

DECRETO 26 febbraio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Petreanu Oana Elena, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A03124)*

DECRETO 26 febbraio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Handrea - Margescu Loredana Eugenia, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A03125)*

DECRETO 26 febbraio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Florea-Lele Alina Florina, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A03126)*

DECRETO 26 febbraio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Iftimie Ana Maria, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A03127)*

DECRETO 27 febbraio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Mancas Alina Roxana, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A03128)*

DECRETO 27 febbraio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Bodnarescul Sotropa Raduta Elena, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A03129)*

DECRETO 27 febbraio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Fintoiu Rodica Ioana, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A03130)*

DECRETO 27 febbraio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Eanu Liliana, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A03131)*

DECRETO 27 febbraio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Filip Laura Loredana, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A03132)*

DECRETO 27 febbraio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Andries Bara Daniela Mirela, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A03133)*

DECRETO 27 febbraio 2009.

Riconoscimento, al sig. Burciu Daniel Catalin, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A03134)*

DECRETO 27 febbraio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Fazacos Ildiko Emoke, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A03135)*

DECRETO 27 febbraio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Sandor Rodica Valeria, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A03136)*

DECRETO 27 febbraio 2009.

Riconoscimento, al sig. Stancu Nicolae, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A03137)*

DECRETO 27 febbraio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Iagaru Elena, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A03138)*

DECRETO 27 febbraio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Hobu Alupii Mihaela, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A03139)*

DECRETO 27 febbraio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Radu Georgiana Raluca, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A03140)*

DECRETO 2 marzo 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Pituch Alina, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A03141)*

DECRETO 3 marzo 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Maliekkal Savier Lilly, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A03142)*

DECRETO 3 marzo 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Belkasseh Hassania, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A03143)*

DECRETO 3 marzo 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Arockiasamy Motcharakini, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A03144)*

DECRETO 3 marzo 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Karimankal Varghese Shini, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A03145)*

DECRETO 3 marzo 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Savarimuthu Marial, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A03146)*

DECRETO 4 marzo 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Borea Daniela, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A03147)*

DECRETO 4 marzo 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Enache Dorica Lacramioara, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A03148)*

DECRETO 4 marzo 2009.

Riconoscimento, al sig. Cazacu Danut Mihael, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A03149)*

DECRETO 4 marzo 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Balcan Spasenie Gabriela, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A03150)*

DECRETO 4 marzo 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Bosinceanu Mihaela Dida, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A03151)*

DECRETO 5 marzo 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Soreanu Dorina Elena, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A03152)*

DECRETO 6 marzo 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Obando Romero Kharla Yrene, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A03153)*

DECRETO 6 marzo 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Paredes Galarza Pilar Judith, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A03154)*

DECRETO 6 marzo 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Arias Cordova Angelica Maritza, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A03155)*

DECRETO 6 marzo 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Pacora Camargo Mirian Paola, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A03156)*

DECRETO 6 marzo 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Lerma Paucar Margot Elizabeth, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A03157)*

DECRETO 6 marzo 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Chapilliquen Aldama Edith Noelia, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A03158)*

DECRETO 6 marzo 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Zarzosa Quiroz Jeny Isabel, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A03159)*

DECRETO 6 marzo 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Huaman Sarmiento Cristina, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A03160)*

DECRETO 6 marzo 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Letona Luna Edith Maribel, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A03161)*

DECRETO 6 marzo 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Sanchez Larico Jemima Elisa, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A03162)*

DECRETO 6 marzo 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Quevedo Corzo Jessica Del Rosario, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A03163)*

DECRETO 11 marzo 2009.

Riconoscimento, al sig. Mandru Martin Valentin, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A03164)*

DECRETO 17 marzo 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Olariu Daniela, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A03165)*
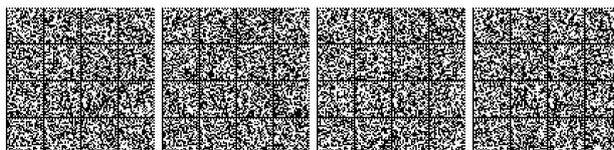
LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 17 febbraio 2009, n. **29**.

Regolamento recante disposizioni in materia di intermediari finanziari di cui agli articoli 106, 107, 113 e 155, commi 4 e 5 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito: «Testo unico») e, in particolare:

l'articolo 1, comma 2, lettera *f)*, relativo alle attività ammesse al mutuo riconoscimento;

l'articolo 11, commi 3, 4, 4-*bis*, 4-*ter* e 4-*quater*, relativo ai poteri attribuiti al Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio al fine di stabilire limiti e criteri inerenti la raccolta del risparmio fra il pubblico;

l'articolo 18, che disciplina l'esercizio nel territorio della Repubblica, mediante stabilimento di succursale o in regime di libera prestazione di servizi, di attività ammesse al mutuo riconoscimento da parte di società finanziarie aventi sede legale in uno Stato comunitario e controllate da una o più banche aventi sede legale nel medesimo Stato;

l'articolo 59, comma 1, lettere *b)* e *c)*, concernente le definizioni adottate, ai fini della vigilanza su base consolidata, in tema di società finanziarie e strumentali, escluso l'ultimo periodo della lettera *b)*, che include le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *n)*, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

l'articolo 106, comma 1, che prevede l'obbligo dell'iscrizione nell'elenco generale dei soggetti operanti nel settore finanziario;

l'articolo 106, comma 4, lettera *a)*, in base al quale il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentito la Banca d'Italia, specifica il contenuto delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi ed in quali circostanze ricorra l'esercizio delle suddette attività nei confronti del pubblico indicate nello stesso articolo 106, comma 1;

l'articolo 106, comma 4, lettera *b)*, che attribuisce, tra l'altro, al Ministro dell'Economia e delle Finanze il potere di stabilire, per gli intermediari finanziari che svolgono determinati tipi di attività, diversi requisiti patrimoniali in deroga a quanto previsto dal medesimo articolo 106, comma 3;

l'articolo 106, comma 5, il quale prevede, tra l'altro, che le modalità di iscrizione nell'elenco generale sono indicate dalla Banca d'Italia;

l'articolo 107, comma 1, che stabilisce che il Ministro dell'Economia e delle Finanze determina, sentite la Banca d'Italia e la Consob, criteri oggettivi riferibili all'attività svolta, alla dimensione e al rapporto tra indebitamento e patrimonio, in base ai quali sono individuati gli intermediari finanziari che si devono iscrivere nell'elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia;

l'articolo 113, che prevede un'apposita sezione dell'elenco generale nella quale vengono iscritti i soggetti non operanti nei confronti del pubblico ed attribuisce al Ministro dell'Economia e delle Finanze il compito di emanare disposizioni attuative del medesimo articolo;

l'articolo 114, che attribuisce al Ministro dell'Economia e delle Finanze il potere di disciplinare l'esercizio nei confronti del pubblico e nel territorio della Repubblica delle attività indicate nell'articolo 106, comma 1, del Testo unico da parte di soggetti aventi sede legale all'estero, non rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 18 del Testo unico e prevede che le disposizioni del Titolo V del Testo unico medesimo non si applicano ai soggetti già sottoposti, per legge, a forme di vigilanza sostanzialmente equivalenti sull'attività finanziaria svolta, disponendo che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita la Banca d'Italia, verifica se sussistono le condizioni per l'esenzione;

l'articolo 121, riguardante la nozione di credito al consumo;

l'articolo 132, che prevede sanzioni penali a carico di chiunque svolga una o più delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, del Testo unico senza essere iscritto negli Elenchi previsti dal Titolo V del Testo unico medesimo;

l'articolo 155, comma 2, che include nell'ambito di applicazione dell'articolo 107 le società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo di cui all'articolo 2 della legge 5 ottobre 1991, n. 317;

l'articolo 155, comma 3, che stabilisce che le agenzie di prestito su pegno, previste dall'articolo 32, terzo comma, della legge 10 maggio 1938, n. 745, sono sottoposte alle disposizioni dell'articolo 106 del Testo unico;

l'articolo 155, comma 4, sulla base del quale i consorzi di garanzia collettiva dei fidi, anche di secondo grado, sono iscritti in un'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106, comma 1, del Testo unico, non sono abilitati ad effettuare le altre operazioni riservate agli intermediari finanziari iscritti nel citato elenco, e non sono soggetti alle disposizioni di cui al Titolo V del medesimo Testo unico;

l'articolo 155, comma 5, ove si dispone che i soggetti che esercitano professionalmente l'attività di cambiavalute, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, sono iscritti in un'apposita sezione dell'elenco previsto dall'art. 106 del Testo unico e che il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Banca d'Italia, emana disposizioni applicative del comma 5 medesimo, individuando in particolare le attività che possono essere esercitate congiuntamente con quella di cambiavalute;

Vista la legge 30 aprile 1999, n. 130, recante «Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti» e, in particolare:

l'articolo 2, comma 6, concernente le banche e gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale, previsto dall'articolo 107 del Testo unico, incaricati della riscossione dei crediti ceduti, dei servizi di cassa e pagamento e di verificare la conformità delle operazioni alla legge e al prospetto informativo;

l'articolo 7-*bis*, comma 1, concernente le obbligazioni bancarie garantite;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la deliberazione del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio del 19 luglio 2005, come modificata dalla deliberazione del 22 febbraio 2006, concernente la raccolta del risparmio da parte di soggetti diversi dalle banche;

Considerata l'esigenza di definire le condizioni in presenza delle quali sussiste l'esercizio in via prevalente delle attività indicate nell'articolo 106, comma 1, del Testo unico;

Considerato che la finalità di assoggettare a controllo solo gli intermediari finanziari aventi rilevanza nei circuiti di finanziamento dell'economia è perseguibile con l'adozione di criteri di selezione degli intermediari medesimi riferiti anche solo ad alcuni dei parametri indicati dall'articolo 107, comma 1, del Testo unico;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 2 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, le società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo devono avere come oggetto sociale esclusivo l'assunzione di partecipazioni temporanee al capitale di rischio di piccole imprese costituite in forma di società di capitali. Esse pertanto sono equiparabili agli intermediari che assumono partecipazioni;

Ravvisata, alla luce dei mutamenti interventi nel contesto normativo e nell'operatività degli intermediari, la necessità di modificare e di coordinare in un unico provvedimento i Decreti ministeriali emanati in materia di intermediari finanziari e, in particolare, i Decreti ministeriali del:

6 luglio 1994, recante la determinazione, ai sensi dell'articolo 106, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del contenuto delle attività indicate nello stesso articolo 106, comma 1, nonché in quali circostanze ricorre l'esercizio nei confronti del pubblico;

6 luglio 1994, recante la determinazione, ai sensi dell'articolo 113, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dei criteri in base ai quali sussiste l'esercizio in via prevalente, non nei confronti del pubblico delle attività finanziarie di cui all'articolo 106, comma 1;

6 luglio 1994, recante modalità di iscrizione dei soggetti che operano nel settore finanziario di cui agli articoli 106, 113 e 155, commi 3 e 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

28 luglio 1994, recante la disciplina dell'esercizio nel territorio della Repubblica, da parte di soggetti aventi sede legale all'estero, delle attività finanziarie elencate all'articolo 106, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

13 maggio 1996, recante i criteri di iscrizione degli intermediari finanziari nell'elenco speciale di cui all'articolo 107, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

2 aprile 1999, recante la determinazione, ai sensi dell'articolo 106, comma 4, lettera *b)*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dei requisiti patrimoniali relativi agli intermediari che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie nonché a quelli che operano quali intermediari in cambi senza assunzione di rischi in proprio (money brokers);

31 luglio 2001, n. 372, contenente le disposizioni applicative dell'articolo 155, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante disposizioni sui soggetti che esercitano professionalmente l'attività di cambiavalute;

9 novembre 2007, concernente i criteri di iscrizione dei Confidi nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante «Attuazione della Direttiva 2005/60/CE, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della Direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione» e, in particolare:

l'art. 62, comma 1, che trasferisce, tra l'altro, alla Banca d'Italia le competenze e i poteri attribuiti all'Ufficio Italiano dei Cambi (UIC) in tema di controlli finanziari, prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo internazionale;

l'art. 62, comma 2, in base al quale ogni riferimento all'UIC contenuto nelle leggi o in atti normativi si intende effettuato alla Banca d'Italia;

l'art. 62, comma 3, che, tra l'altro, sopprime l'UIC e fa succedere la Banca d'Italia nei diritti e nei rapporti giuridici di cui l'UIC è titolare.

Sentite la Banca d'Italia e la Consob;

Visto il parere del Consiglio di Stato numero 2903 del 24 novembre 2008;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai sensi del presente decreto si intende per:

a) «Testo unico», il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

b) «Testo unico della finanza», il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, emanato con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

c) «elenco generale», l'elenco di cui all'articolo 106, comma 1, del Testo unico;

d) «elenco speciale», l'elenco di cui all'articolo 107, comma 1, del Testo unico;
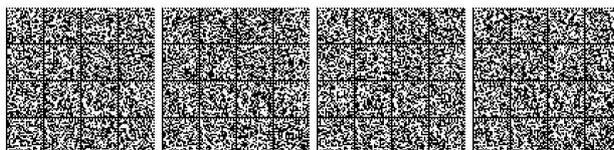
e) «CICR», il Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio;

f) «confidi», i soggetti indicati nell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ed iscritti, ai sensi dell'articolo 155, comma 4, del Testo unico nell'apposita sezione dell'elenco generale;

g) «cambiavalute», i soggetti di cui all'articolo 155, comma 5, del Testo unico che esercitano professionalmente l'attività consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta;

h) «gruppo di appartenenza», le società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile nonché controllate dalla stessa controllante. Ai fini della definizione dell'ambito dei soggetti di natura cooperativa che costituiscono gruppo di appartenenza dell'intermediario finanziario si applica la delibera del CICR 19 luglio 2005, come modificata dalla deliberazione del 22 febbraio 2006, concernente la raccolta del risparmio da parte di soggetti diversi dalle banche;

i) «mezzi patrimoniali», l'ammontare determinato dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 18 del presente decreto;

j) «carte di credito», le carte che, quali strumenti di pagamento, danno luogo ad un regolamento posticipato rispetto alla transazione;

k) «carte di debito», le carte che realizzano una mera funzione di trasmissione della moneta dando luogo ad un regolamento contestuale alla transazione;

l) «esercizio di attività finanziarie nel territorio della Repubblica da parte di soggetti esteri», l'esercizio nei confronti del pubblico in Italia, con organizzazione stabile, delle attività di cui all'articolo 106, comma 1, del Testo unico da parte di società finanziarie aventi sede legale all'estero;

m) «esercizio in via prevalente dell'attività di rilascio di garanzie», la situazione in cui, in base al bilancio ovvero alla situazione semestrale di cui al successivo articolo 10, l'ammontare delle garanzie in essere sia superiore al totale delle attività dello stato patrimoniale, ovvero l'ammontare dei ricavi prodotti dal rilascio di garanzie sia superiore al 50% dei ricavi complessivi dell'intermediario finanziario;

n) «esercizio in via rilevante dell'attività di rilascio di garanzie», la situazione in cui l'ammontare medio delle garanzie nel semestre sia superiore a euro 25 milioni;

o) «intermediari finanziari», i soggetti iscritti nell'elenco generale;

p) «intermediari finanziari comunitari», i soggetti aventi sede legale in uno Stato dell'Unione europea, non ammessi al mutuo riconoscimento ai sensi dell'articolo 18 del Testo unico che esercitano nei confronti del pubblico, nello stesso Paese, una o più delle attività di cui all'articolo 106, comma 1, del Testo unico;

q) «intermediari finanziari extracomunitari», i soggetti aventi sede legale in uno Stato diverso da quelli dell'Unione europea che esercitano nei confronti del pubblico, nello stesso Paese, una o più delle attività di cui all'articolo 106, comma 1, del Testo unico;

r) «rilascio di garanzie», l'attività indicata dall'articolo 3, comma 1, lettera *f)*, del presente decreto;

s) «società cessionarie per la garanzia di obbligazioni bancarie», le società che, ai sensi dell'articolo 7-*bis*, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 130, hanno per oggetto esclusivo l'acquisto dei crediti e dei titoli individuati dal regolamento del Ministro dell'Economia e delle Finanze 14 dicembre 2006, n. 310, mediante l'assunzione di finanziamenti concessi o garantiti anche dalle banche cedenti, e la prestazione di garanzie per le obbligazioni emesse dalle stesse banche ovvero da altre;

t) «rete limitata di prestatori di beni o servizi», ridotto numero di imprese che può essere chiaramente individuato in base: alla loro ubicazione negli stessi luoghi o in un'area locale circoscritta; allo stretto rapporto finanziario o commerciale con un soggetto in funzione, ad esempio, di un sistema comune di commercializzazione o distribuzione.

TITOLO I
CONTENUTO DELLE ATTIVITÀ

ART. 2.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli intermediari finanziari, agli intermediari finanziari comunitari ed extracomunitari, ai soggetti non operanti nei confronti del pubblico di cui all'articolo 113 del Testo unico, ai cambiavalute ed ai confidi.

Art. 3.

Attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma

1. Per attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma si intende la concessione di crediti, ivi compreso il rilascio di garanzie sostitutive del credito e di impegni di firma. Tale attività comprende, tra l'altro, ogni tipo di finanziamento connesso con operazioni di :

a) locazione finanziaria;

b) acquisto di crediti;

c) credito al consumo, così come definito dall'articolo 121 del Testo unico, fatta eccezione per la forma tecnica della dilazione di pagamento del prezzo svolta dai soggetti autorizzati alla vendita di beni e servizi nel territorio della Repubblica;

d) credito ipotecario;

e) prestito su pegno;

f) rilascio di fideiussioni, l'avallo, l'apertura di credito documentaria, l'accettazione, la girata, l'impegno a concedere credito, nonché ogni altra forma di rilascio di garanzie e di impegni di firma. Sono esclusi le fideiussioni e gli altri impegni di firma previsti nell'ambito di contratti di fornitura in esclusiva e rilasciati unicamente a banche e intermediari finanziari.

Art. 4.

Attività di intermediazione in cambi

1. Per intermediazione in cambi si intende l'attività di negoziazione di una valuta contro un'altra, a pronti o a termine, nonché ogni forma di mediazione avente ad oggetto valuta.

Art. 5.

Attività di prestazione di servizi di pagamento

1. Per prestazione di servizi di pagamento si intende l'attività di:

a) incasso e trasferimento di fondi;

b) trasmissione o esecuzione di ordini di pagamento, anche tramite addebiti o accrediti, effettuati con qualunque modalità;

c) compensazione di debiti e crediti;

d) emissione o gestione di carte di credito, di debito o di altri mezzi di pagamento, nel rispetto del divieto di raccolta del risparmio tra il pubblico previsto dall'articolo 11 del Testo unico.

2. Non rientrano nella prestazione di servizi di pagamento le attività di:

a) recupero crediti;

b) trasporto e consegna di valori;

c) emissione o gestione, da parte di un fornitore di beni o servizi, di carte prepagate utilizzabili esclusivamente presso lo stesso o, in base ad un accordo commerciale con l'emittente, all'interno di una rete limitata di prestatori di tali beni o servizi;

d) emissione o gestione, da parte di un fornitore di beni o servizi, di carte di credito e di debito utilizzabili esclusivamente presso lo stesso o, in base ad un accordo commerciale con l'emittente, all'interno di una rete limitata di prestatori di tali beni o servizi;

e) mera distribuzione di carte di credito e di debito;

f) trasferimento di fondi, svolto in via strumentale alla propria attività principale, a condizione che il soggetto che effettua tali operazioni non possa disporre per proprio conto dei fondi medesimi.

Art. 6.

Attività di assunzione di partecipazioni

1. Per assunzione di partecipazioni si intende l'attività di acquisizione e gestione di diritti, rappresentati o meno da titoli, sul capitale di altre imprese.

2. L'assunzione di partecipazione realizza una situazione di legame con le imprese partecipate per lo sviluppo dell'attività del partecipante. Si ha in ogni caso attività di assunzione di partecipazioni quando il partecipante sia titolare di almeno un decimo dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria.

Art. 7.

Altre attività finanziarie esercitabili

1. Gli intermediari finanziari, oltre alle attività indicate agli articoli 3, 4, 5 e 6 del presente decreto, possono esercitare, fatte salve le riserve di attività previste dalla legge, le attività previste all'articolo 1, comma 2, lettera *f)*, del Testo unico, numeri da 2 a 12 e numero 15.

Art. 8.

Attività strumentali e connesse

1. Gli intermediari finanziari possono esercitare attività strumentali o connesse a quelle finanziarie svolte.

2. È strumentale l'attività che ha carattere ausiliario rispetto a quella esercitata. A titolo indicativo, rientrano tra le attività strumentali quelle di:

a) studio, ricerca e analisi in materia economica e finanziaria;

b) gestione di immobili ad uso funzionale;

c) gestione di servizi informatici o di elaborazione dati;

d) formazione e addestramento del personale.

3. È connessa l'attività accessoria che comunque consente di sviluppare l'attività esercitata. A titolo indicativo, costituiscono attività connesse la prestazione di servizi di:

a) informazione commerciale;

b) locazione di cassette di sicurezza.

TITOLO II
ESERCIZIO DI ATTIVITÀ
NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO

ART. 9.

Esercizio di attività nei confronti del pubblico

1. Le attività indicate negli articoli 3, 4 e 5 sono esercitate nei confronti del pubblico qualora siano svolte nei confronti di terzi con carattere di professionalità.

2. Non configurano operatività nei confronti del pubblico le attività esercitate esclusivamente nei confronti del gruppo di appartenenza. La deroga non trova applicazione per gli acquisti di crediti da intermediari finanziari del gruppo medesimo.

3. Non costituisce attività di finanziamento nei confronti del pubblico l'acquisto di crediti vantati da terzi nei confronti di società del gruppo medesimo.

4. L'attività di credito al consumo si considera comunque esercitata nei confronti del pubblico anche quando è limitata all'ambito dei soci.

5. L'attività di rilascio di garanzie, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *f)* del presente decreto è esercitata nei confronti del pubblico quando anche uno solo tra il garantito e il beneficiario della garanzia non faccia parte del gruppo dell'intermediario finanziario. Tuttavia l'attività di rilascio di garanzie non è esercitata nei confronti del

pubblico se il garantito fa parte del gruppo del soggetto garante ed il beneficiario sia una banca o un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale.

6. L'attività di assunzione di partecipazioni è esercitata nei confronti del pubblico qualora sia svolta nei confronti dei terzi con carattere di professionalità e le assunzioni di partecipazioni avvengano nell'ambito di un progetto che conduca alla alienazione delle partecipazioni dopo interventi volti alla riorganizzazione aziendale, allo sviluppo produttivo o al soddisfacimento delle esigenze finanziarie delle imprese partecipate anche tramite il reperimento del capitale di rischio.

TITOLO III
ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI DEL TITOLO V DEL TESTO UNICO

Capo I
ELENCO GENERALE

ART. 10.
Iscrizione e poteri dell'autorità di vigilanza

1. I soggetti che intendono svolgere, nei confronti del pubblico, le attività di cui all'articolo 106, comma 1, del Testo unico sono tenuti all'iscrizione nell'elenco generale.

2. L'istanza di iscrizione attesta il possesso dei requisiti di cui all'articolo 106, comma 3, del Testo unico.

3. La Banca d'Italia può chiedere agli intermediari finanziari, per i controlli di competenza, atti e documenti, nonché la trasmissione di dati e notizie anche con carattere periodico, ed effettuare ispezioni.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia, provvede alla cancellazione dall'elenco generale ai sensi dell'articolo 111 del testo unico quando si verifichi uno dei seguenti casi:

a) siano decorsi ventiquattro mesi dall'iscrizione senza che l'intermediario abbia dato inizio all'attività;

b) l'intermediario abbia interrotto l'esercizio dell'attività per non meno di ventiquattro mesi continuativi.

Art. 11.
Requisiti degli intermediari finanziari che esercitano l'attività di rilascio di garanzie

1. I soggetti che intendono esercitare l'attività rilascio di garanzie nei confronti del pubblico devono essere iscritti nell'elenco generale e, oltre a rispettare le condizioni previste nell'art. 106 del Testo unico, devono soddisfare i seguenti requisiti:

a) costituzione in forma di società per azioni;

b) capitale sociale versato non inferiore a euro 1,5 milioni. Il capitale sociale deve essere investito in attività liquide o in titoli di pronta liquidabilità, entrambi depositati su un unico conto costituito presso una succursale operante in Italia di una banca nazionale, comunitaria o extracomunitaria. Per titoli di pronta liquidabilità si intendono titoli di debito negoziati su mercati regolamentati italiani autorizzati o esteri riconosciuti dalla Consob ai sensi degli articoli 63 e seguenti del Testo unico della finanza. Tali titoli devono essere valutati al prezzo di mercato ovvero, se si tratta di intermediari finanziari tenuti alla redazione del bilancio secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS), al valore equo.

c) mezzi patrimoniali non inferiori a euro 2,5 milioni;

d) oggetto sociale che preveda espressamente l'esercizio dell'attività di rilascio di garanzie nei confronti del pubblico.

2. I requisiti indicati al precedente comma 1 devono essere mantenuti in via continuativa per tutto il periodo di attività dell'intermediario finanziario. In caso di riduzione dei requisiti patrimoniali al di sotto dei limiti fissati dal primo comma, l'intermediario è tenuto a reintegrarli entro 30 giorni.

3. Gli intermediari finanziari iscritti nel solo elenco generale non possono avere per oggetto sociale esclusivo o svolgere in via prevalente o rilevante l'attività di rilascio di garanzie nei confronti del pubblico.

4. Fermo restando quanto previsto all'articolo 10, comma 3 gli intermediari di cui al comma 1 sono tenuti a trasmettere alla Banca d'Italia, per i controlli di competenza, il bilancio annuale e una situazione dei conti semestrale nei termini e con le modalità dalla stessa indicate. La situazione semestrale, sottoscritta dall'organo amministrativo e dall'organo di controllo, deve indicare l'ammontare totale delle garanzie in essere, l'ammontare totale delle attività dello stato patrimoniale, l'ammontare dei ricavi prodotti dal rilascio di garanzie, l'ammontare dei ricavi complessivi alla data di riferimento, l'ammontare massimo e l'ammontare medio delle garanzie nel periodo di riferimento.

5. Qualora dal bilancio o dalla situazione dei conti semestrale risulti l'esercizio in via prevalente dell'attività di rilascio di garanzie l'intermediario finanziario deve ricondurre l'attività nei limiti consentiti entro sessanta giorni, dandone pronta comunicazione alla Banca d'Italia, e, nel frattempo, non può rilasciare nuove garanzie.

6. Qualora si verifichi l'esercizio in via rilevante dell'attività di rilascio di garanzie, l'intermediario finanziario è tenuto a darne pronta comunicazione alla Banca d'Italia; deve, altresì, ricondurre l'attività nei limiti consentiti entro sessanta giorni, dandone pronta comunicazione alla Banca d'Italia e, nel frattempo, non può rilasciare nuove garanzie.

7. Ai fini del precedente comma 1 non si considerano le garanzie:

a) rilasciate a favore di banche o intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale, in relazione alla concessione di finanziamenti;

b) connesse o accessorie a specifiche operazioni riconducibili ad altra attività svolta dall'intermediario finanziario.

Capo II

SEZIONI DELL'ELENCO GENERALE

ART. 12.

Soggetti non operanti nei confronti del pubblico

1. Sono obbligati all'iscrizione nell'apposita sezione dell'elenco generale prevista dall'articolo 113 del Testo unico i soggetti che esercitano, non nei confronti del pubblico, in via esclusiva una o più delle attività indicate nell'articolo 106, comma 1, del Testo unico.

2. L'obbligo ricorre anche a carico dei soggetti che esercitano dette attività non nei confronti del pubblico in via prevalente. La verifica di tale condizione va effettuata mediante la comparazione delle citate attività con quelle di natura diversa, industriale, commerciale o di servizi, esercitate dal medesimo soggetto, secondo quanto indicato nel successivo articolo 13.

3. In deroga ai commi precedenti, l'attività di assunzione di partecipazioni rileva ai fini dell'iscrizione solo se svolta congiuntamente ad altra attività finanziaria nei confronti delle partecipate.

Art. 13.

Prevalente operatività non nei confronti del pubblico e modalità di calcolo

1. L'esercizio in via prevalente, non nei confronti del pubblico, di una o più delle attività finanziarie di cui all'articolo 106, comma 1, del Testo unico, fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 12, comma 3, sussiste, quando, in base ai dati dei bilanci approvati relativi agli ultimi due esercizi chiusi, ricorrono entrambi i seguenti presupposti:

a) l'ammontare complessivo degli elementi dell'attivo di natura finanziaria di cui alle anzidette attività, unitariamente considerate, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate, sia superiore al 50% del totale dell'attivo patrimoniale, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate;

b) l'ammontare complessivo dei ricavi prodotti dagli elementi dell'attivo di cui alla predetta lettera *a)*, dei ricavi derivanti da operazioni di intermediazione su valute e delle commissioni attive percepite sulla prestazione dei servizi di pagamento richiamati dall'articolo 106, comma 1, del Testo unico, sia superiore al 50% dei proventi complessivi.

2. Nei confronti degli intermediari esercenti la prestazione di servizi di pagamento o di intermediazione in cambi è sufficiente il verificarsi del presupposto di cui al precedente comma, lettera *b)*.

Art. 14.

Cambiavalute

1. I soggetti in qualsiasi forma giuridica costituiti che esercitano in via professionale, anche su base stagionale, l'attività di cambiavalute, sono iscritti in un'apposita sezione dell'elenco generale.

2. I cambiavalute possono altresì esercitare attività strumentali e connesse, attività connesse al turismo o alla prestazione di servizi di trasporto di persone e attività numismatica, in conformità al regime proprio di ciascuna di esse.

3. I partecipanti al capitale dei cambiavalute devono possedere i requisiti di onorabilità determinati con il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, emanato ai sensi dell'articolo 108 del Testo unico.

4. I titolari di ditte individuali nonché coloro che svolgono funzioni, comunque denominate, di amministrazione, direzione e controllo presso soggetti che svolgono attività di cambiavalute, costituiti in qualunque forma giuridica, devono possedere i requisiti di onorabilità determinati con il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, emanato ai sensi dell'articolo 109 del Testo unico.

Capo III

ELENCO SPECIALE

ART. 15.

Obbligo di iscrizione

1. Al ricorrere delle condizioni di seguito indicate, gli intermediari finanziari hanno l'obbligo di richiedere alla Banca d'Italia l'iscrizione nell'elenco speciale. L'iscrizione può essere effettuata d'ufficio dalla Banca d'Italia.

2. Sussiste l'obbligo di iscrizione per:

a) gli intermediari finanziari esercenti l'attività di finanziamento sotto qualsiasi forma che abbiano un volume di attività finanziaria pari o superiore a euro 104 milioni;

b) i confidi che abbiano un volume di attività finanziaria pari o superiore a euro 75 milioni;

c) gli intermediari finanziari esercenti l'attività di assunzione di partecipazioni, ivi comprese le società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo di cui all'articolo 2 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, che abbiano un volume di attività finanziaria pari o superiore a euro 52 milioni;

d) gli intermediari finanziari esercenti l'attività di intermediazione in cambi con assunzione di rischi in proprio;

e) gli intermediari finanziari esercenti l'attività di emissione o gestione di carte di credito e di debito;

f) gli intermediari finanziari per i quali ricorrono le condizioni stabilite dalla Banca d'Italia in armonia con le disposizioni comunitarie riguardanti il mutuo riconoscimento, ai sensi dell'articolo 18 del Testo unico;

g) gli intermediari finanziari incaricati della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento previsti dall'articolo 2, comma 3, lettera *c)*, della legge 30 aprile 1999, n. 130, anche ai sensi dell'articolo 7-*bis*, comma 4, della stessa legge;
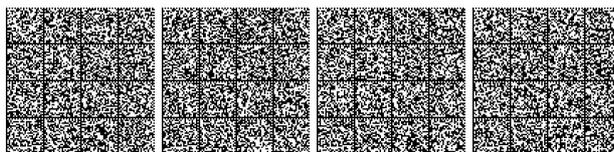
h) le società cessionarie per la garanzia di obbligazioni bancarie, non rientranti nell'ambito di un gruppo bancario come definito dal Testo unico.

3. La permanenza nell'elenco speciale è subordinata all'effettivo svolgimento dell'attività finanziaria che ha determinato l'iscrizione. La Banca d'Italia provvede alla cancellazione dall'elenco speciale ove:

a) decorsi dodici mesi dall'iscrizione l'intermediario non abbia dato inizio all'attività, ovvero

b) abbia interrotto l'esercizio dell'attività per oltre dodici mesi continuativi.

Art. 16.

Intermediari finanziari che esercitano in via esclusiva, prevalente o rilevante attività di rilascio di garanzie

1. Gli intermediari finanziari che hanno per oggetto sociale esclusivo o intendono esercitare in via prevalente o rilevante l'attività di rilascio di garanzie nei confronti del pubblico hanno l'obbligo di iscriversi nell'elenco speciale e devono soddisfare i seguenti requisiti:

a) essere costituiti in forma di società per azioni;

b) capitale sociale versato non inferiore a euro 1,5 milioni. Il capitale sociale deve essere investito in attività liquide o in titoli di pronta liquidabilità, entrambi depositati su un unico conto costituito presso una succursale operante in Italia di una banca nazionale, comunitaria o extracomunitaria. Per titoli di pronta liquidabilità si intendono i titoli di debito negoziati su mercati regolamentati italiani autorizzati o esteri riconosciuti dalla Consob ai sensi degli articoli 63 e seguenti del Testo unico della finanza. Tali titoli devono essere valutati al prezzo di mercato ovvero, se si tratta di intermediari finanziari tenuti alla redazione del bilancio secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS), al valore equo;

c) mezzi patrimoniali non inferiori a euro 5 milioni;

d) oggetto sociale che preveda espressamente l'esercizio dell'attività di rilascio di garanzie nei confronti del pubblico.

2. Nel caso in cui la Banca d'Italia neghi l'iscrizione nell'elenco speciale e lo statuto dell'intermediario preveda l'esercizio dell'attività di rilascio di garanzie in via esclusiva, gli amministratori provvedono a convocare l'assemblea per modificare l'oggetto sociale ovvero per deliberare la liquidazione volontaria della società.

3. Le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 11 non si applicano ai confidi.

Art. 17.

Sussistenza dei requisiti di iscrizione

1. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco speciale, le condizioni quantitative, di cui all'articolo 15, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, vanno accertate con riferimento ai dati dell'ultimo bilancio approvato e devono essere mantenute per i sei mesi successivi alla chiusura dell'esercizio cui il bilancio si riferisce. La Banca d'Italia può definire le ipotesi in presenza delle quali è possibile procedere all'iscrizione nell'elenco speciale prima dei citati termini.

2. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco speciale la Banca d'Italia verifica il possesso da parte dell'intermediario dei requisiti di cui agli articoli 15, comma 2 e 16, comma 1, del presente decreto nonché il rispetto delle disposizioni previste dal Titolo V del Testo unico. L'iscrizione degli intermediari finanziari indicati nelle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)* e *g)* è negata qualora l'intermediario non rispetti le regole di adeguatezza patrimoniale stabilite dalla Banca d'Italia e non disponga di un sistema informativo-contabile, di metodi di misurazione e gestione dei rischi nonché di strutture di controllo interno adeguati rispetto al volume e alla complessità dell'attività svolta o che intende svolgere. In tal caso, qualora la richiesta di iscrizione nell'elenco speciale sia motivata esclusivamente dal tipo di attività esercitata, entro due mesi dal provvedimento di diniego gli amministratori provvedono a convocare l'assemblea per modificare l'oggetto sociale ovvero per deliberare la liquidazione volontaria della società; qualora invece la richiesta di iscrizione nell'elenco speciale sia motivata dal superamento delle soglie quantitative previste dall'articolo 15, comma 2, entro il termine di sei mesi dal provvedimento di diniego l'intermediario deve riportare gli aggregati rilevanti al di sotto delle medesime soglie quantitative. In caso di inosservanza delle disposizioni che precedono, l'intermediario è cancellato, secondo le modalità di cui all'articolo 111 del Testo unico, dall'elenco generale.

3. La perdita delle condizioni quantitative indicate dagli articoli 15, comma 2 e 16, comma 1, del presente decreto, verificata con riferimento ad almeno tre esercizi consecutivi, comporta la cancellazione dall'elenco speciale. La Banca d'Italia stabilisce in via generale le condizioni in presenza delle quali procedere alla cancellazione anche prima del decorrere di tre esercizi.

4. Per gli intermediari finanziari di cui al comma 3 che hanno effettuato operazioni di raccolta tra il pubblico avvalendosi delle facoltà riconosciute dalla delibera del CICR del 19 luglio 2005, come modificata dalla deliberazione del 22 febbraio 2006, e dalle relative istruzioni applicative della Banca d'Italia, la cancellazione dall'elenco speciale rimane comunque sospesa fino a che l'ammontare delle obbligazioni emesse in circolazione non rientri nel limite stabilito dalle predette disposizioni.

5. Gli intermediari la cui cancellazione dall'elenco speciale è sospesa ai sensi del comma 4 non possono effettuare nuove operazioni di raccolta tra il pubblico.

Art. 18.

Composizione dei parametri validi ai fini dell'iscrizione e modalità di iscrizione nell'elenco speciale

1. La Banca d'Italia stabilisce, con proprio provvedimento, gli elementi da prendere in considerazione per il calcolo degli aggregati di cui all'articolo 15, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* e agli articoli 11, comma 1, lettera *c)*, e 16, comma 1, lettera *c)*, del presente decreto. Nell'individuazione delle componenti relative ai volumi di attività finanziaria e ai mezzi patrimoniali la Banca d'Italia fa riferimento alla disciplina in materia di bilancio di esercizio e di calcolo del patrimonio di vigilanza dei soggetti sottoposti a controlli prudenziali.
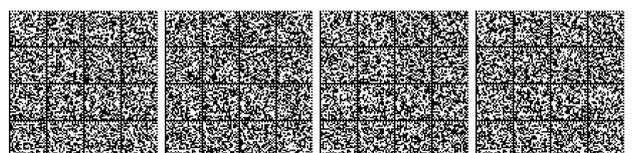
TITOLO IV

INTERMEDIARI FINANZIARI ESTERI

ART. 19.

Condizioni per l'esercizio di attività finanziaria da parte di soggetti esteri

1. L'esercizio nei confronti del pubblico di attività finanziaria con stabile organizzazione nel territorio della Repubblica da parte di intermediari finanziari comunitari ed extracomunitari è subordinato all'iscrizione nell'elenco generale.

Art. 20.

Iscrizione nell'elenco generale degli intermediari finanziari comunitari

1. L'iscrizione nell'elenco generale di intermediari finanziari comunitari è subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni:

a) svolgimento effettivo dell'attività finanziaria nel Paese di provenienza;

b) esercizio in Italia dell'attività finanziaria in via esclusiva;

c) costituzione di un fondo di dotazione di importo almeno pari al capitale sociale richiesto, dall'articolo 106, comma 3, del Testo unico, agli intermediari finanziari aventi sede legale in Italia. Per gli intermediari che esercitano l'attività di rilasciano di garanzie nei confronti del pubblico, costituzione di un fondo di dotazione di importo non inferiore a euro 2,5 milioni, elevato a euro 5 milioni ove l'attività è esercitata in via esclusiva, prevalente o rilevante. Il fondo di dotazione deve essere investito per almeno euro 1,5 milioni in attività liquide o in titoli di pronta liquidabilità, entrambi depositati su un unico conto costituito presso una succursale operante in Italia di una banca nazionale, comunitaria o extracomunitaria. Per titoli di pronta liquidabilità si intendono i titoli di debito negoziati su mercati regolamentati italiani autorizzati o esteri riconosciuti dalla Consob ai sensi degli articoli 63 e seguenti del Testo unico della finanza. Tali titoli devono essere valutati al prezzo di mercato ovvero, se si tratta di intermediari finanziari tenuti alla redazione del bilancio secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS), al valore equo;

d) sussistenza dei requisiti di professionalità, indipendenza ed onorabilità previsti dell'articolo 109 del Testo unico in capo ai soggetti che svolgono la funzione di direzione dell'organizzazione stabile operante in Italia;

e) sussistenza dei requisiti di onorabilità in capo ai titolari di partecipazioni rilevanti nell'intermediario finanziario comunitario che ha chiesto l'iscrizione della stabile organizzazione operante in Italia.

2. Nel caso in cui sussista nel Paese di origine dell'intermediario finanziario comunitario una regolamentazione di settore equivalente a quella prevista dal titolo V del Testo unico, l'iscrizione nell'elenco generale è subordinata al verificarsi della sola condizione di cui al comma 1, lettera *a)*.

Art. 21.

Iscrizione nell'elenco generale degli intermediari finanziari extracomunitari

1. L'iscrizione nell'elenco generale degli intermediari finanziari extracomunitari è subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni:

a) sussistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 20, comma 1;

b) rilascio da parte del rappresentante legale della società di dichiarazione attestante l'osservanza dei principi e delle cautele di cui alle raccomandazioni emesse dal Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) in tema di riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite.

Art. 22.

Norme applicabili

1. Agli intermediari finanziari comunitari ed extracomunitari iscritti nell'elenco generale, ai sensi del presente decreto si applicano, in quanto compatibili con la presente disciplina in relazione all'attività svolta in Italia, gli articoli 106, 107, 108 e 109, comma 1, per quanto concerne i requisiti di professionalità, indipendenza ed onorabilità richiesti ai soggetti che svolgono funzioni di direzione, ed articolo 111 del Testo unico. Per verificare la sussistenza dei requisiti che determinano l'obbligo di iscrizione nell'elenco speciale si fa riferimento all'attività esercitata in Italia.

2. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze dispone la cancellazione dall'elenco generale, secondo quanto previsto dall'articolo 111 del Testo unico, quando vengano meno le condizioni stabilite negli articoli 20 e 21 del presente decreto.

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 23.

Disposizioni transitorie e finali

1. Gli intermediari finanziari che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano iscritti nell'elenco speciale per il solo superamento del parametro relativo ai mezzi patrimoniali di cui al decreto ministeriale 13 maggio 1996, recante criteri di iscrizione degli intermediari finanziari nell'elenco speciale di cui all'articolo 107, comma 1, del testo unico, mantengono l'iscrizione nell'elenco speciale per dodici mesi dalla data medesima. Qualora, entro tale termine, non superino le soglie di rilevanza di cui all'articolo 15, comma 2, del presente decreto, sono cancellati dall'elenco speciale.

2. Le istanze di iscrizione nell'elenco speciale presentate dagli intermediari finanziari, alla data di entrata in vigore del presente decreto, per il superamento del solo parametro relativo ai mezzi patrimoniali previsto dal decreto ministeriale 13 maggio 1996, recante criteri di iscrizione degli intermediari finanziari nell'elenco speciale

di cui all'articolo 107, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si intendono decadute.

3. Gli intermediari finanziari che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, già svolgono l'attività di rilascio di garanzie nei confronti del pubblico, entro novanta giorni dalla data medesima si adeguano alle disposizioni del presente decreto ovvero dismettono l'attività, adottando le conseguenti modifiche statutarie. In caso di inosservanza delle disposizioni che precedono l'intermediario è cancellato dall'elenco generale, secondo le modalità di cui all'articolo 111 del Testo unico.

4. La Banca d'Italia determina le modalità per la cancellazione dall'apposita sezione dell'elenco generale di cui all'articolo 113 del Testo unico dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, esercitano attività di assunzione di partecipazioni senza svolgere congiuntamente altra attività finanziaria nei confronti delle proprie partecipate, secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 3, del presente decreto.

5. Gli intermediari finanziari che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, già svolgono attività di intermediazione in cambi senza assunzione di rischi in proprio (money broker), entro centottanta giorni dalla data medesima si adeguano alle disposizioni del presente decreto ovvero dismettono l'attività, adottando le conseguenti modifiche statutarie. In caso di inosservanza delle disposizioni che precedono l'intermediario è cancellato dall'elenco generale, secondo le modalità di cui all'articolo 111 del Testo unico.

6. La Banca d'Italia emana disposizioni volte ad assicurare la continuità dell'invio da parte delle società di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130 delle informazioni relative ai crediti cartolarizzati.

7. Per tutti i soggetti destinatari del presente decreto la Banca d'Italia determina le modalità di iscrizione nei relativi elenchi.

Art. 24.

Abrogazioni

1. Sono abrogati i seguenti decreti:

a) il decreto ministeriale 6 luglio 1994, recante determinazione, ai sensi dell'articolo 106, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del contenuto delle attività indicate nello stesso articolo 106, comma 1, nonché in quali circostanze ricorre l'esercizio delle suddette attività nei confronti del pubblico;

b) il decreto ministeriale 6 luglio 1994, recante determinazione, ai sensi dell'articolo 113, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

c) il decreto ministeriale 6 luglio 1994, recante modalità di iscrizione dei soggetti che operano nel settore finanziario di cui agli articoli 106, 113 e 155, commi 3 e 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

d) il decreto ministeriale 28 luglio 1994, recante disciplina dell'esercizio nel territorio della Repubblica, da parte di soggetti aventi sede legale all'estero, delle attività finanziarie elencate all'articolo 106, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

e) il decreto ministeriale 13 maggio 1996, recante criteri di iscrizione degli intermediari finanziari nell'elenco speciale di cui all'articolo 107, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

f) il decreto ministeriale 2 aprile 1999, recante determinazione, ai sensi dell'articolo 106, comma 4, lettera *b)*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dei requisiti patrimoniali relativi agli intermediari che svolgono attività di rilascio di garanzie nonché a quelli che operano quali intermediari in cambi senza assunzione di rischi in proprio (money brokers);

g) il decreto ministeriale 31 luglio 2001, n. 372, contenente disposizioni applicative dell'articolo 155, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 recante disposizioni sui soggetti che esercitano professionalmente l'attività di cambiavalute;

h) il decreto ministeriale 9 novembre 2007, recante i criteri di iscrizione dei confidi nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, fatti salvi l'articolo 3 e l'articolo 2, secondo comma, primo periodo.

Il presente decreto, munito delle sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 17 febbraio 2009

Il Ministro: TREMONTI

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 2009
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 342

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operante il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo degli articoli: 1, comma 2, lettera *f)*; 11, commi 3, 4, 4-*bis*,4-*ter* e 4-*quater*;18; 59, comma 1, lettere *b)* e *c)*; 106, comma 1, comma 4, lettera *a)*, lettera *b)* e comma 5; 107, comma 1; 113; 114; 121; 132, 155 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 settembre 1993, n. 230, supplemento ordinario:

«Art. 1, comma 2, lettera *f)* «UIC» indica l'Ufficio italiano dei cambi;

Art. 11, commi 3, 4, 4-*bis*, 4-*ter* e 4-*quater*.

3. Il CICR stabilisce limiti e criteri, anche con riguardo all'attività ed alla forma giuridica del soggetto che acquisisce fondi, in base ai quali non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico quella effettuata presso specifiche categorie individuate in ragione di rapporti societari o di lavoro.

4. Il divieto di raccolta del risparmio tra il pubblico non si applica:

a) agli Stati comunitari, agli organismi internazionali ai quali aderiscono uno o più Stati comunitari, agli enti pubblici territoriali ai quali la raccolta del risparmio è consentita in base agli ordinamenti nazionali degli Stati comunitari;
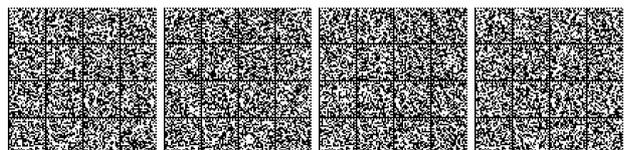
b) agli Stati extracomunitari ed ai soggetti esteri abilitati da speciali disposizioni del diritto italiano;

c) alle società, per la raccolta effettuata ai sensi del codice civile mediante obbligazioni, titoli di debito od altri strumenti finanziari;

d) alle altre ipotesi di raccolta espressamente consentite dalla legge, nel rispetto del principio di tutela del risparmio.

4-*bis*. Il CICR determina i criteri per l'individuazione degli strumenti finanziari, comunque denominati, la cui emissione costituisce raccolta del risparmio.

4-*ter*. Se non disciplinati dalla legge, il CICR fissa limiti all'emissione e, su proposta formulata dalla Banca d'Italia sentita la CONSOB, può determinare durata e taglio degli strumenti finanziari, diversi dalle obbligazioni, utilizzati per la raccolta tra il pubblico.

4-*quater*. Il CICR, a fini di tutela della riserva dell'attività bancaria, stabilisce criteri e limiti, anche in deroga a quanto previsto dal codice civile, per la raccolta effettuata dai soggetti che esercitano nei confronti del pubblico attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.

Art. 18 *(Società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento)*. — 1. Le disposizioni dell'art. 15, comma 1, e dell'art. 16, comma 1, si applicano anche alle società finanziarie con sede legale in Italia sottoposte a forme di vigilanza prudenziale, quando la partecipazione di controllo è detenuta da una o più banche italiane e ricorrono le condizioni stabilite dalla Banca d'Italia.

2. Le disposizioni dell'art. 15, comma 3, e dell'art. 16, comma 3, si applicano, in armonia con la normativa comunitaria, anche alle società finanziarie aventi sede legale in uno Stato comunitario quando la partecipazione di controllo è detenuta da una o più banche aventi sede legale nel medesimo Stato.

3. La Banca d'Italia, nei casi in cui sia previsto l'esercizio di attività di intermediazione mobiliare, comunica alla CONSOB le società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi dei commi 1 e 2.

4. Alle società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi dei commi 1 e 2 si applicano le disposizioni previste dall'art. 54, commi 1, 2 e 3.

5. Alle società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi del comma 2 si applicano altresì le disposizioni previste dall'art. 79.

Art. 59 *(Definizioni)*. — 1. Ai fini del presente capo:

a) Omissis;

b) per «società finanziarie» si intendono le società che esercitano, in via esclusiva o prevalente: l'attività di assunzione di partecipazioni aventi le caratteristiche indicate dalla Banca d'Italia in conformità alle delibere del CICR; una o più delle attività previste dall'art. 1, comma 2, lettera *f)*, numeri da 2 a 12; altre attività finanziarie previste ai sensi del numero 15 della medesima lettera; le attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera *n)*, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

c) per «società strumentali» si intendono le società che esercitano, in via esclusiva o prevalente, attività che hanno carattere ausiliario dell'attività delle società del gruppo, comprese quelle consistenti nella proprietà e nell'amministrazione di immobili e nella gestione di servizi anche informatici.

1-*bis*. Le disposizioni del presente capo relative alle banche si applicano anche agli istituti di moneta elettronica.

Art. 106 *(Elenco generale)*. — 5. L'UIC indica le modalità di iscrizione nell'elenco e dà comunicazione delle iscrizioni alla Banca d'Italia e alla CONSOB.

Art. 107 *(Elenco speciale)*. — 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, determina criteri oggettivi, riferibili all'attività svolta, alla dimensione e al rapporto tra indebitamento e patrimonio, in base ai quali sono individuati gli intermediari finanziari che si devono iscrivere in un elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia.

Art. 113 *(Soggetti non operanti nei confronti del pubblico)*. — 1. L'esercizio in via prevalente, non nei confronti del pubblico, delle attività indicate nell'art. 106, comma 1, è riservato ai soggetti iscritti in una apposita sezione dell'elenco generale. Il Ministro dell'economia e delle finanze emana disposizioni attuative del presente comma.

2. Si applicano l'art. 108, commi 1, 2 e 3 e, con esclusivo riferimento ai requisiti di onorabilità e di indipendenza, l'art. 109.

Art. 114 *(Norme finali)*. — 1. Fermo quanto disposto dall'art. 18, il Ministro dell'economia e delle finanze disciplina l'esercizio nel territorio della Repubblica, da parte di soggetti aventi sede legale all'estero, delle attività indicate nell'art. 106, comma 1.

2. Le disposizioni del presente titolo non si applicano ai soggetti già sottoposti, in base alla legge, a forme di vigilanza sostanzialmente equivalenti sull'attività finanziaria svolta. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC, verifica se sussistono le condizioni per l'esenzione.

Art. 121 *(Nozione)*. — 1. Per credito al consumo si intende la concessione, nell'esercizio di un'attività commerciale o professionale, di credito sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra analoga facilitazione finanziaria a favore di una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (consumatore).

2. L'esercizio del credito al consumo è riservato:

a) alle banche;

b) agli intermediari finanziari;

c) ai soggetti autorizzati alla vendita di beni o di servizi nel territorio della Repubblica, nella sola forma della dilazione del pagamento del prezzo.

3. Le disposizioni del presente capo e del capo III si applicano, in quanto compatibili, ai soggetti che si interpongono nell'attività di credito al consumo.

4. Le norme contenute nel presente capo non si applicano:

a) ai finanziamenti di importo rispettivamente inferiore e superiore ai limiti stabiliti dal CICR con delibera avente effetto dal trentesimo giorno successivo alla relativa pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

b) ai contratti di somministrazione previsti dagli articoli 1559 e seguenti del codice civile, purché stipulati preventivamente in forma scritta e consegnati contestualmente in copia al consumatore;

c) ai finanziamenti rimborsabili in un'unica soluzione entro diciotto mesi, con il solo eventuale addebito di oneri non calcolati in forma di interesse, purché previsti contrattualmente nel loro ammontare;

d) ai finanziamenti privi, direttamente o indirettamente, di corrispettivo di interessi o di altri oneri, fatta eccezione per il rimborso delle spese vive sostenute e documentate;

e) ai finanziamenti destinati all'acquisto o alla conservazione di un diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o da edificare, ovvero all'esecuzione di opere di restauro o di miglioramento;

f) ai contratti di locazione, a condizione che in essi sia prevista l'espressa clausola che in nessun momento la proprietà della cosa locata possa trasferirsi, con o senza corrispettivo, al locatario.

Art. 132 *(Abusiva attività finanziaria)*. — 1. Chiunque svolge, nei confronti del pubblico, una o più delle attività finanziarie previste dall'art. 106, comma 1, senza essere iscritto nell'elenco previsto dal medesimo articolo è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni. [La pena pecuniaria è aumentata fino al doppio quando il fatto è commesso adottando modalità operative tipiche delle banche o comunque idonee a trarre in inganno il pubblico circa la legittimazione allo svolgimento dell'attività bancaria]. La stessa pena si applica a chiunque svolge l'attività riservata agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107, in assenza dell'iscrizione nel medesimo elenco.

2. Chiunque svolge in via prevalente, non nei confronti del pubblico, una o più delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, senza essere iscritto nell'apposita sezione dell'elenco generale indicata nell'articolo 113 è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni.

Art. 155 *(Soggetti operanti nel settore finanziario)*. — 1. I soggetti che esercitano le attività previste dall'art. 106, comma 1, si adeguano alle disposizioni del comma 2 e del comma 3, lettera *b)*, del medesimo articolo entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

2. L'art. 107 trova applicazione anche nei confronti delle società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo previste dall'art. 2 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 .

3. Le agenzie di prestito su pegno previste dal terzo comma dell'art. 32 della legge 10 maggio 1938, n. 745 , sono sottoposte alle disposizioni dell'art. 106.

4. I confidi, anche di secondo grado, sono iscritti in un'apposita sezione dell'elenco previsto dall'art. 106, comma 1. L'iscrizione nella sezione non abilita a effettuare le altre operazioni riservate agli intermediari finanziari iscritti nel citato elenco. A essi non si applica il titolo V del presente decreto legislativo.

4-*bis*. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, determina i criteri oggettivi, riferibili al volume di attività fi-

nanziaria e ai mezzi patrimoniali, in base ai quali sono individuati i confidi che sono tenuti a chiedere l'iscrizione nell'elenco speciale previsto dall'art. 107. La Banca d'Italia stabilisce, con proprio provvedimento, gli elementi da prendere in considerazione per il calcolo del volume di attività finanziaria e dei mezzi patrimoniali. Per l'iscrizione nell'elenco speciale i confidi devono adottare una delle forme societarie previste dall'art. 106, comma 3.
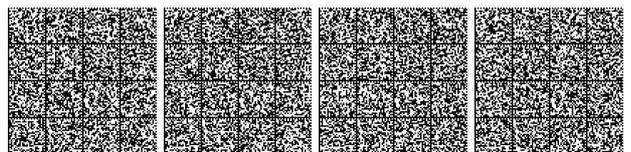
4-*ter*. I confidi iscritti nell'elenco speciale esercitano in via prevalente l'attività di garanzia collettiva dei fidi.

4-*quater*. I confidi iscritti nell'elenco speciale possono svolgere, prevalentemente nei confronti delle imprese consorziate o socie, le seguenti attività:

a) prestazione di garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato, al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie;

b) gestione, ai sensi dell'art. 47, comma 2, di fondi pubblici di agevolazione;

c) stipula, ai sensi dell'art. 47, comma 3, di contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese consorziate o socie, al fine di facilitarne la fruizione.

4-*quinquies*. I confidi iscritti nell'elenco speciale possono svolgere in via residuale, nei limiti massimi stabiliti dalla Banca d'Italia, le attività riservate agli intermediari finanziari iscritti nel medesimo elenco.

4-*sexies*. Ai confidi iscritti nell'elenco speciale si applicano gli articoli 107, commi 2, 3, 4 e 4-*bis*, 108, 109, 110 e 112. La Banca d'Italia dispone la cancellazione dall'elenco speciale qualora risultino gravi violazioni di norme di legge o delle disposizioni emanate ai sensi del presente decreto legislativo; si applica l'art. 111, commi 3 e 4.

5. I soggetti che esercitano professionalmente l'attività di cambiavalute, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, sono iscritti in un'apposita sezione dell'elenco previsto dall'art. 106, comma 1. A tali soggetti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 106, comma 6, 108, 109, con esclusivo riferimento ai requisiti di onorabilità, e 111. L'iscrizione nella sezione non abilita a effettuare le altre operazioni riservate agli intermediari finanziari. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC, emana disposizioni applicative del presente comma individuando, in particolare, le attività che possono essere esercitate congiuntamente con quella di cambiavalute. Il Ministro dell'economia e delle finanze detta altresì norme transitorie dirette a disciplinare le abilitazioni già concesse ai cambiavalute ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197.

6. I soggetti diversi dalle banche, già operanti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, i quali, senza fine di lucro, raccolgono tradizionalmente in ambito locale somme di modesto ammontare ed erogano piccoli prestiti, possono continuare a svolgere la propria attività, in considerazione del carattere marginale della stessa, nel rispetto delle modalità operative e dei limiti quantitativi determinati dal CICR.».

— Si riporta il testo degli articoli 2 e 7-*bis* della legge 30 aprile 1999 n. 130, recante disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 14 maggio 1999, n. 111:

«Art. 2 *(Programma dell'operazione)*. — 1. I titoli di cui all'art. 1 sono strumenti finanziari e agli stessi si applicano le disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria.

2. La società cessionaria o la società emittente i titoli, se diversa dalla società cessionaria, redige il prospetto informativo.

3. Nel caso in cui i titoli oggetto delle operazioni di cartolarizzazione siano offerti ad investitori professionali, il prospetto informativo contiene le seguenti indicazioni:

a) il soggetto cedente, la società cessionaria, le caratteristiche dell'operazione, con riguardo sia ai crediti sia ai titoli emessi per finanziarla;

b) i soggetti incaricati di curare l'emissione ed il collocamento dei titoli;

c) i soggetti incaricati della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento;

d) le condizioni in presenza delle quali, a vantaggio dei portatori dei titoli, è consentita alla società cessionaria la cessione dei crediti acquistati;

e) le condizioni in presenza delle quali la società cessionaria può reinvestire in altre attività finanziarie i fondi derivanti dalla gestione dei crediti ceduti non immediatamente impiegati per il soddisfacimento dei diritti derivanti dai titoli;

f) le eventuali operazioni finanziarie accessorie stipulate per il buon fine dell'operazione di cartolarizzazione;

g) il contenuto minimo essenziale dei titoli emessi e l'indicazione delle forme di pubblicità del prospetto informativo idonee a garantirne l'agevole conoscibilità da parte dei portatori dei titoli;

h) i costi dell'operazione e le condizioni alle quali la società cessionaria può detrarli dalle somme corrisposte dal debitore o dai debitori ceduti, nonché l'indicazione degli utili previsti dall'operazione e il percettore;

i) gli eventuali rapporti di partecipazione tra il soggetto cedente e la società cessionaria.

4. Nel caso in cui i titoli oggetto delle operazioni di cartolarizzazione siano offerti ad investitori non professionali, l'operazione deve essere sottoposta alla valutazione del merito di credito da parte di operatori terzi.

5. La Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), con proprio regolamento da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, stabilisce i requisiti di professionalità e i criteri per assicurare l'indipendenza degli operatori che svolgono la valutazione del merito di credito e l'informazione sugli eventuali rapporti esistenti tra questi e i soggetti che a vario titolo partecipano all'operazione, anche qualora la valutazione non sia obbligatoria.

6. I servizi indicati nel comma 3, lettera *c)*, del presente articolo sono svolti da banche o da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del testo unico bancario, i quali verificano che le operazioni siano conformi alla legge ed al prospetto informativo.

7. Il prospetto informativo deve essere, a semplice richiesta, consegnato ai portatori dei titoli.».

«Art. 7-*bis* (*Obbligazioni bancarie garantite*). — 1. Le disposizioni di cui all'art. 3, commi 2 e 3, all'art. 4 e all'art. 6, comma 2, si applicano, salvo quanto specificato ai commi 2 e 3 del presente articolo, alle operazioni aventi ad oggetto le cessioni di crediti fondiari e ipotecari, di crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni o garantiti dalle medesime, anche individuabili in blocco, nonché di titoli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti della medesima natura, effettuate da banche in favore di società il cui oggetto esclusivo sia l'acquisto di tali crediti e titoli, mediante l'assunzione di finanziamenti concessi o garantiti anche dalle banche cedenti, e la prestazione di garanzia per le obbligazioni emesse dalle stesse banche ovvero da altre.

2. I crediti ed i titoli acquistati dalla società di cui al comma 1 e le somme corrisposte dai relativi debitori sono destinati al soddisfacimento dei diritti, anche ai sensi dell'art. 1180 del codice civile, dei portatori delle obbligazioni di cui al comma 1 e delle controparti dei contratti derivati con finalità di copertura dei rischi insiti nei crediti e nei titoli ceduti e degli altri contratti accessori, nonché al pagamento degli altri costi dell'operazione, in via prioritaria rispetto al rimborso dei finanziamenti di cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 2, e 4, comma 2, si applicano a beneficio dei soggetti di cui al comma 2 del presente articolo. A tali fini, per portatori di titoli devono intendersi i portatori delle obbligazioni di cui al comma 1.

4. Alle cessioni di cui al comma 1 non si applicano gli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440. Dell'affidamento o trasferimento delle funzioni di cui all'art. 2, comma 3, lettera *c)*, a soggetti diversi dalla banca cedente, è dato avviso mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* nonché comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento alle pubbliche amministrazioni debitrici. Ai finanziamenti concessi alle società di cui al comma 1 e alla garanzia prestata dalle medesime società si applica l'art. 67, quarto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento emanato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Banca d'Italia, adotta disposizioni di attuazione del presente articolo aventi ad oggetto, in particolare, il rapporto massimo tra le obbligazioni oggetto di garanzia e le attività cedute, la tipologia di tali attività e di quelle, dagli equivalenti profili di rischio, utilizzabili per la loro successiva integrazione, nonché le caratteristiche della garanzia di cui al comma 1.

6. Ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono emanate disposizioni di attuazione del presente articolo. Tali disposizioni disciplinano anche i requisiti delle
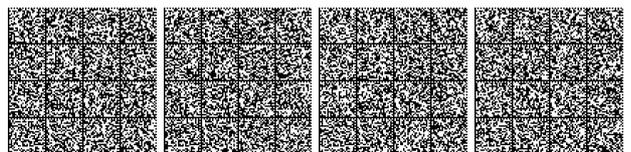
banche emittenti, i criteri che le banche cedenti adottano per la valutazione dei crediti e dei titoli ceduti e le relative modalità di integrazione, nonché i controlli che le banche effettuano per il rispetto degli obblighi previsti dal presente articolo, anche per il tramite di società di revisione allo scopo incaricate.

7. Ogni imposta e tassa è dovuta considerando le operazioni di cui al comma 1 come non effettuate e i crediti e i titoli che hanno formato oggetto di cessione come iscritti nel bilancio della banca cedente, se per le cessioni è pagato un corrispettivo pari all'ultimo valore di iscrizione in bilancio dei crediti e dei titoli, e il finanziamento di cui al comma 1 è concesso o garantito dalla medesima banca cedente.».

— Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) [l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali].

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di ''regolamento'', sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.».

— Si riporta il testo della Delibera CICR del 19 luglio 2005 recante disposizioni sulla raccolta del risparmio da parte di soggetti diversi dalle banche pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 13 agosto 2005, n. 188:

«Sezione I - *Disposizioni di carattere generale* — 1 *(Raccolta del risparmio)*. — 1. È raccolta del risparmio l'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto forma di depositi sia sotto altra forma.

2. I tempi e l'entità del rimborso possono essere condizionati da clausole di postergazione o dipendere da parametri oggettivi, compresi quelli rapportati all'andamento economico dell'impresa o dell'affare in relazione ai quali i fondi sono stati acquisiti.

3. L'obbligo di rimborso, anche se escluso o non esplicitamente previsto, si considera sussistente nei casi in cui esso sia desumibile dalle caratteristiche dei flussi finanziari connessi con l'operazione.

4. Non costituisce rimborso la partecipazione a una quota degli utili netti o del patrimonio netto risultante dalla liquidazione dei beni dell'impresa o relativi all'affare in relazione ai quali i fondi sono stati acquisiti.

2 *(Raccolta del risparmio tra il pubblico)*. — 1. La raccolta del risparmio tra il pubblico è vietata ai soggetti diversi dalle banche, fatto salvo quanto previsto dall'art. 11 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia e, con riguardo all'emissione di strumenti finanziari, dalla presente delibera.

2. Non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico quella effettuata:

in connessione all'emissione di moneta elettronica;

presso soci, dipendenti o società del gruppo secondo le disposizioni della presente delibera;

sulla base di trattative personalizzate con singoli soggetti, mediante contratti dai quali risulti la natura di finanziamento.

Sezione II - *Raccolta mediante emissione di strumenti finanziari* — 3 *(Strumenti finanziari di raccolta)*. — 1. Costituiscono strumenti finanziari di raccolta del risparmio le obbligazioni, i titoli di debito e gli altri strumenti finanziari che, comunque denominati e a prescindere dall'eventuale attribuzione di diritti amministrativi, contengono un obbligo di rimborso ai sensi dell'art. 1.

4 *(Limiti all'emissione degli strumenti finanziari di raccolta)*. — 1. L'importo complessivo delle emissioni di strumenti finanziari di raccolta di cui all'art. 3, effettuate da società per azioni e in accomandita per azioni e da società cooperative, comprese quelle indicate al comma 2, non deve eccedere il limite previsto dall'art. 2412, primo comma, del codice civile; alle suddette emissioni si applicano le deroghe previste dallo stesso articolo del codice civile.

1-*bis*. Al computo del limite di cui al primo comma concorrono gli importi relativi a garanzie comunque prestate dalla società per obbligazioni e altri strumenti finanziari di raccolta di cui all'art. 3, emessi da altre società, anche estere.

2. Le società a responsabilità limitata e le società cooperative cui si applicano le norme sulla società a responsabilità limitata emettono strumenti finanziari di raccolta nel rispetto di quanto previsto, rispettivamente, dagli articoli 2483 e 2526 del codice civile.

5 *(Caratteristiche degli strumenti finanziari di raccolta)*. — 1. Gli strumenti finanziari di raccolta di cui all'art. 3, diversi dalle obbligazioni, con esclusione di quelli destinati alla quotazione in mercati regolamentati emessi da società con azioni quotate in mercati regolamentati, sono emessi con un taglio minimo unitario non inferiore a euro 50.000.

2. L'identità del garante e l'ammontare della garanzia devono essere indicati sugli strumenti finanziari di raccolta di cui all'art. 3 e sui registri a essi relativi.

Sezione III - *Raccolta presso soci, dipendenti e nell'àmbito di gruppi* — 6 *(Raccolta presso soci)*. — 1. Le società possono raccogliere risparmio presso soci, con modalità diverse dall'emissione di strumenti finanziari, purché tale facoltà sia prevista nello statuto. Resta comunque preclusa la raccolta di fondi a vista e ogni forma di raccolta collegata all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento.

2. Le società diverse dalle cooperative possono effettuare la raccolta di cui al comma 1 esclusivamente presso i soci che detengano almeno il 2 per cento del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato e siano iscritti nel libro soci da almeno tre mesi. Per le società di persone tali condizioni non sono richieste.
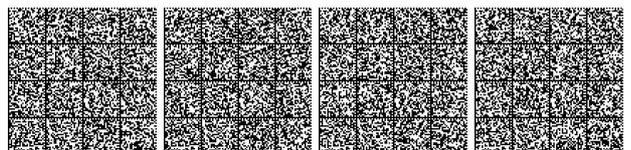
3. Le società cooperative possono effettuare la raccolta di cui al comma 1 purché non abbiano più di 50 soci. Per le società cooperative con più di 50 soci, l'ammontare complessivo della suddetta raccolta non deve eccedere il triplo del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato. Tale limite viene elevato al quintuplo qualora la raccolta sia assistita, per almeno il 30 per cento, da garanzia rilasciata dai soggetti individuati nelle istruzioni applicative della Banca d'Italia ovvero quando la società aderisca a uno schema di garanzia avente le caratteristiche indicate nelle medesime istruzioni.

7 *(Raccolta presso dipendenti)*. — 1. Le società possono raccogliere risparmio presso propri dipendenti, con modalità diverse dall'emissione di strumenti finanziari, purché tale facoltà sia prevista nello statuto. Resta comunque preclusa la raccolta di fondi a vista ed ogni forma di raccolta collegata all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento.

2. Per le società diverse dalle cooperative l'ammontare complessivo della raccolta di cui al comma 1 non deve eccedere il capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

3. Per le società cooperative l'ammontare complessivo della raccolta di cui al comma 1 non deve eccedere, unitamente a quella presso soci, i limiti previsti dal comma 3 dell'art. 6 per le cooperative con più di 50 soci.

8 *(Raccolta nell'àmbito di gruppi)*. — 1. Le società possono raccogliere risparmio, con modalità diverse dall'emissione di strumenti finanziari, presso società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile e presso controllate da una stessa controllante.

2. La Banca d'Italia ai fini della presente disciplina definisce la nozione di «gruppo» al quale partecipano soggetti di natura cooperativa.

Sezione IV - *Società finanziarie* — 9 *(Raccolta delle società finanziarie)*. — 1. Per le società che svolgono l'attività di concessione di finanziamenti tra il pubblico sotto qualsiasi forma, l'emissione di strumenti finanziari di raccolta è consentita per somma complessivamente non eccedente il capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

2. Per le società di cui al comma 1, iscritte nell'elenco speciale di cui all'art. 107 TUB, l'emissione di strumenti finanziari di raccolta è consentita per somma complessivamente non eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato. La Banca d'Italia può elevare tale limite fino al quintuplo ove le predette società abbiano azioni quotate in mercati regolamentati e gli strumenti finanziari di raccolta siano destinati alla quotazione in mercati regolamentati.

3. Per le società di cui ai commi 1 e 2, costituite in forma di società a responsabilità limitata e di società cooperativa cui si applicano le norme sulla società a responsabilità limitata, la raccolta di cui agli stessi commi 1 e 2 viene effettuata nel rispetto di quanto previsto, rispettivamente, dagli articoli 2483 e 2526 del codice civile.

4. Alle società di cui ai commi 1 e 2, costituite in forma di società cooperativa, non è consentita la raccolta del risparmio presso soci con modalità diverse dall'emissione di strumenti finanziari.

Sezione V - *Disposizioni finali* — 10 (Disposizioni transitorie). — 1. La Banca d'Italia emana istruzioni applicative della presente delibera, avendo riguardo, in particolare, alla tutela delle riserve di attività di raccolta del risparmio tra il pubblico e di attività bancaria.

2. Le disposizioni della presente delibera entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana delle istruzioni applicative della Banca d'Italia.

11 *(Disposizioni revocate)*. — 1. Con la presente delibera vengono revocate le seguenti disposizioni:

Del.CICR 3 marzo 1994, contenente la disciplina generale di attuazione dell'art. 11 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, ad esclusione dell'art. 5, comma 1;

decreto ministeriale 7 ottobre 1994, sulle caratteristiche delle cambiali finanziarie e dei certificati di investimento;

decreto ministeriale 29 marzo 1995, concernente la raccolta del risparmio tra i propri dipendenti delle società di capitali e cooperative, ad esclusione dell'art. 2, sulla disciplina della raccolta tra soci di organismi costituiti tra dipendenti di una medesima amministrazione pubblica;

Del.CICR 3 maggio 1999, concernente limiti e criteri di emissione di obbligazioni da parte di società cooperative».

— Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 5 ottobere 1991, n. 317, recante interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 9 ottobre 1991, n. 237, supplemento ordinario.

«Art. 2 *(Società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo)*. — 1. Al fine di poter beneficiare delle agevolazioni di cui all'art. 9, possono essere costituite società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo aventi come oggetto sociale esclusivo l'assunzione di partecipazioni temporanee al capitale di rischio di piccole imprese costituite in forma di società di capitali, che non possano comunque dar luogo alla determinazione delle condizioni di cui all'art. 2359 del codice civile.

2. Le società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo, ivi comprese le società finanziarie regionali aventi i requisiti di cui al comma 1, devono avere forma di società per azioni.

3. Con decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede a istituire un albo al quale devono essere iscritte le società finanziarie di cui al comma 2 per poter esercitare l'attività di cui al comma 1 e beneficiare delle agevolazioni di cui all'art. 9.

4. Il decreto di cui al comma 3 determina:

a) le modalità della domanda di iscrizione all'albo e dell'iscrizione medesima;

b) i requisiti della società, dei suoi amministratori, dei dirigenti muniti di poteri di rappresentanza, dei componenti il collegio sindacale, nonché dei soggetti che esercitano il controllo della società stessa ai sensi dell'art. 2359 del codice civile;

c) l'ammontare minimo del capitale sociale, i limiti dell'indebitamento, i rapporti tra il patrimonio netto e l'ammontare degli investimenti in partecipazioni;

d) le modalità di verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, ai fini dell'iscrizione all'albo;

e) le modalità applicative del vincolo di temporaneità delle partecipazioni assunte.

5. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato trasmette alla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) l'elenco delle società iscritte all'albo di cui al comma 3.».

— Si riporta il testo dell'art. 62 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonchédella direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 dicembre 2007, n. 290, supplemento ordinario:

«Art. 62 (*Disposizioni sull'Ufficio italiano dei cambi)*. — 1. Alla Banca d'Italia sono trasferiti le competenze e i poteri, con le relative risorse strumentali, umane e finanziarie, attribuiti all'Ufficio italiano dei cambi (UIC) dal decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319, dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, dal decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e dai successivi provvedimenti in tema di controlli finanziari, prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo internazionale.

2. Ogni riferimento all'Ufficio italiano dei cambi contenuto nelle leggi o in atti normativi si intende effettuato alla Banca d'Italia.

3. L'Ufficio italiano dei cambi è soppresso. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319, la Banca d'Italia succede nei diritti e nei rapporti giuridici di cui l'Ufficio italiano cambi è titolare. Ai fini delle imposte sui redditi si applica, in quanto compatibile, l'art. 172 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ad eccezione del comma 7. La successione avviene applicando ai dipendenti dell'Ufficio italiano dei cambi la medesima disciplina del rapporto di impiego prevista per il personale della Banca d'Italia, con mantenimento delle anzianità di grado e di servizio maturate e senza pregiudizio del trattamento economico e previdenziale già riconosciuto ai dipendenti medesimi dall'Ufficio.

4. Fino all'emanazione del regolamento di cui all'art. 6, comma 2, i compiti e le funzioni attribuiti alla UIF sono esercitati, in via transitoria, dal Servizio antiriciclaggio del soppresso Ufficio italiano dei cambi.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 1° gennaio 2008.».

09G0037
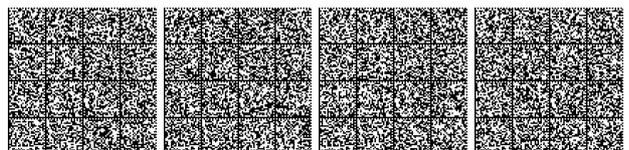
DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° aprile 2009.

Indizione dei comizi elettorali per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 aprile 1977, n. 150, recante approvazione ed esecuzione dell'atto relativo all'elezione dei rappresentanti nell'assemblea a suffragio universale diretto, firmato a Bruxelles il 20 settembre 1976, allegato alla decisione del Consiglio delle Comunità europee, adottata a Bruxelles in pari data;

Vista la legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, recante disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo;

Vista la legge 27 marzo 2004, n. 78, recante disposizioni concernenti i membri del Parlamento europeo eletti in Italia, in attuazione della decisione 2002 / 772 / CE, del Consiglio;

Visto l'art. 9 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea allegato al Trattato di adesione dei predetti Stati all'Unione europea, fatto a Lussemburgo il 25 aprile 2005, ratificato e reso esecutivo con legge 9 gennaio 2006, n. 16;

Visto il decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, contenente disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2009, n. 26;

Vista la legge 20 febbraio 2009, n. 10, recante modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° aprile 2009;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

I comizi per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia sono convocati per i giorni di sabato 6 giugno e di domenica 7 giugno 2009.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 1° aprile 2009

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

09A03911

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° aprile 2009.

Assegnazione del numero dei seggi alle circoscrizioni per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data odierna con il quale i comizi per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia sono stati convocati per i giorni di sabato 6 giugno e di domenica 7 giugno 2009;

Vista la legge 6 aprile 1977, n. 150, recante approvazione ed esecuzione dell'atto relativo all'elezione dei rappresentanti nell'assemblea a suffragio universale diretto, firmato a Bruxelles il 20 settembre 1976, allegato alla decisione del Consiglio delle Comunità europee, adottata a Bruxelles in pari data;

Vista la legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, recante disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo;

Vista la legge 27 marzo 2004, n. 78, recante disposizioni concernenti i membri del Parlamento europeo eletti in Italia, in attuazione della decisione 2002/772/CE, del Consiglio;

Visto l'art. 9 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea allegato al Trattato di adesione dei predetti Stati all'Unione europea, fatto a Lussemburgo il 25 aprile 2005, ratificato e reso esecutivo con legge 9 gennaio 2006, n. 16;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 aprile 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 7 aprile 2003, con il quale sono stati dichiarati i risultati ufficiali relativi alla popolazione legale della Repubblica in base al censimento del 21 ottobre 2001;

Visto il decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, contenente disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2009, n. 26;

Vista la legge 20 febbraio 2009, n. 10, recante modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

Alle circoscrizioni di cui alla tabella A allegata alla legge 24 gennaio 1979, n.18, e successive modificazioni, è assegnato il numero di seggi indicato nella tabella allegata al presente decreto, vistata dal Ministro dell'interno.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 1° aprile 2009

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
MARONI, *Ministro dell'interno*

Tabella *A*

TABELLA DI ASSEGNAZIONE DEL NUMERO DEI SEGGI ALLE CIRCOSCRIZIONI
PER L'ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA

Circoscrizioni	Popolazione di ogni circoscrizione determinata in base al censimento generale del 21 ottobre 2001	Quozienti interi spettanti a ciascuna circoscrizione	Resti di ogni circoscrizione	Numero dei seggi assegnati a ciascuna circoscrizione
I. - ITALIA NORD-OCCIDENTALE (Piemonte - Valle d'Aosta - Liguria - Lombardia)	14.938. 562	18	689.636 (*)	19
II. - ITALIA NORD-ORIENTALE (Veneto - Trentino-Alto Adige - Friuli-Venezia Giulia - Emilia-Romagna)	10. 634.820	13	343.929	13
III. - ITALIA CENTRALE (Toscana - Umbria - Marche - Lazio)	10.906.626	13	615.735 (*)	14
IV. - ITALIA MERIDIONALE (Abruzzo - Molise - Campania - Puglia - Basilicata - Calabria)	13.914.865	17	457.546 (*)	18
V. - ITALIA INSULARE (Sicilia - Sardegna)	6.600.871	8	268.015	8
TOTALI	56.995.744	69	2.374.861	72

N.B. – Sono contraddistinti con un asterisco (*) i più alti resti in base ai quali viene assegnato un seggio in più alla corrisponden-

09A03912
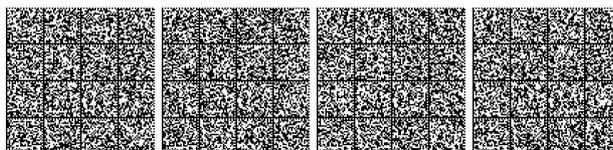
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 9 febbraio 2009.

Modifica del PDG 15 febbraio 2008 d'iscrizione al n. 25 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, dell'organismo non autonomo costituito dalla C.C.I.A.A. di Crotone, denominato «Servizio di conciliazione della Camera di Commercio I.A.A. di Crotone».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del 23 gennaio 2009, prot. DAG 02/02/2009.0015655.E, con la quale è stato comunicato che, con deliberazione di Giunta n. 122 del 15 dicembre 2008, si è preso atto che il legale rappresentante dell'organismo non autonomo denominato «Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio I.A.A. di Crotone» è il nuovo presidente della C.C.I.A.A. di Crotone, cioè il sig. Roberto Fortunato Salerno, nato a Crotone, il 7 giugno 1960, avvicendatosi al dott. Francesco Barretta, nato a Rocca di Neto (Crotone) il 6 gennaio 1957;

Visto il PDG 15 febbraio 2008 d'iscrizione al n. 25 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'organismo non autonomo costituito dalla Camera di Commercio I.A.A. di Crotone, con sede legale in Crotone, piazza Castello n. 20, C.F. 91008680794 e P.I. 02066860798, denominato «Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio I.A.A. di Crotone»;

Considerato che occorre procedere al continuo aggiornamento delle vicende modificative, comunicate ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto ministeriale n. 222/2004;

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali nn. 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Dispone:

La modifica del PDG 15 febbraio 2008 d'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'organismo non autonomo costituito dalla Camera di Commercio I.A.A. di Crotone, con sede legale in Crotone, piazza Castello n. 20, C.F. 91008680794 e P.I. 02066860798, denominato «Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio I.A.A. di Crotone», limitatamente al legale rappresentante.

Dalla data del 15 dicembre 2008 il legale rappresentante dell'organismo non autonomo denominato «Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio I.A.A. di Crotone» è il nuovo presidente della C.C.I.A.A. di Crotone: sig. Roberto Fortunato Salerno, nato a Crotone, il 7 giugno 1960.

Resta ferma l'iscrizione al n. 25 del registro degli organismi di conciliazione, con le annotazioni previste dall'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale n. 222/2004.

L'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 9 febbraio 2009

Il direttore generale: FRUNZIO

09A03312

DECRETO 11 febbraio 2009.

Modifica del PDG 17 dicembre 2007 d'iscrizione al n. 21 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, della società «Facilita - Organizzazione indipendente per la gestione delle relazioni e dei gruppi - società cooperativa», in Forlì.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del 23 dicembre 2008 Prot. DAG 09/01/2009.0001964.E con la quale il dott. Paolo Laurenzi, nato a Napoli, il 27 aprile 1962, in qualità di legale rappresentante di «Facilita - Organizzazione indipendente per la gestione delle relazioni e dei gruppi - società cooperativa» ha inviato un documento relativo ai criteri di composizione dell'indennità e alla nuova tabella delle stesse.

Vista la nota del 21 gennaio 2009, prot. DAG 28/01/2009.00012775.E, integrata il 2 febbraio 2009, prot. DAG 9/2/2009.00019332.E, con la quale il dott. Paolo Laurenzi, in qualità di legale rappresentante, ha chiesto che vengano inseriti cinque ulteriori conciliatori;

Visto il PDG 17 dicembre 2007, con il quale la società «Facilita - Organizzazione indipendente per la gestione delle relazioni e dei gruppi - società cooperativa», con sede legale in Forlì, Galleria Mazzini n. 15, C.F. e P.IVA 03685090403, è stata iscritta al n. 21 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Verificata la conformità della nuova tabella delle indennità ai criteri stabiliti nell'art. 3 del decreto ministeriale n. 223/2004;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, lettera e), del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, il conciliatore è la persona fisica che individualmente o collegialmente svolge la prestazione del servizio di conciliazione;

che ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera f), del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, il conciliatore deve
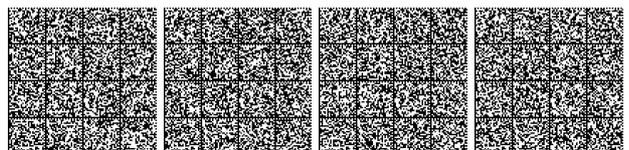
dichiarare la disponibilità a svolgere le funzioni di conciliazione per l'organismo che avanza l'istanza di iscrizione al registro;

che ai sensi dell'art. 6,comma 1, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, l'organismo di conciliazione richiedente è tenuto ad allegare alla domanda di iscrizione l'elenco dei conciliatori che si dichiarano disponibili allo svolgimento del servizio;

Verificata la sussistenza dei requisiti previsti nell'art. 4, comma 4, lettere *a)* e *b)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004 per i conciliatori:

dott. Baccarini Nicola Maria, nato a Forlì, il 24 novembre 1974;

avv. Liverani Barbara, nata a Faenza, il 10 luglio 1974;

dott. Martines Romano, nato a Forlì, il 7 novembre 1964;

dott. Papi Barbara, nata a Cesena, il 13 aprile 1971;

dott. Zenani Maria Paola, nata a Forlì, il 15 settembre 1971;

Considerato che occorre procedere al continuo aggiornamento delle vicende modificative, comunicate ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto ministeriale n. 222/2004;

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n 5;

Visti i regolamenti adottati con decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Dispone:

La modifica del PDG 17 dicembre 2007 di iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, della società «Facilita - Organizzazione indipendente per la gestione delle relazioni e dei gruppi - società cooperativa», con sede legale in Forlì, Galleria Mazzini n. 15, C.F. e P.IVA 03685090403, limitatamente alla parte relativa alla tabella delle indennità e all'elenco dei conciliatori.

Dalla data del presente provvedimento sono approvati la nuova tabella delle indennità, prevista dall'art. 3 del decreto ministeriale n. 223/2004 , e l'elenco dei conciliatori, previsto dall'art. 3, comma 4, lettera *a)* i e *b)* i del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, che deve intendersi ampliato di cinque ulteriori unità: dott. Baccarini Nicola Maria, nato a Forlì il 24 novembre 1974, avv. Liverani Barbara, nata a Faenza il 10 luglio 1974, dott. Martines Romano, nato a Forlì il 7 novembre 1964, dott.sa Papi Barbara, nata a Cesena il 13 aprile 1971, dott.sa Zenani Maria Paola, nata a Forlì il 15 settembre 1971.

Resta ferma l'iscrizione al n**.** 21del registro degli organismi di conciliazione, con le annotazioni previste dall'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale n. 222/2004.

L'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 11 febbraio 2009

Il direttore generale: FRUNZIO

09A03313

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 10 marzo 2009.

Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro 1° marzo 2005-2012; 1° marzo 2007-2014 e 1° settembre 2008-2015, relativamente alle semestralità con decorrenza 1° marzo 2009 e scadenza 1° settembre 2009.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE II
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti:

n. 56325/394 del 25 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 1° giugno 2005, recante un'emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con decorrenza 1° marzo 2005, attualmente in circolazione per l'importo di euro 13.053.000.000,00;

n. 40456/400 del 24 aprile 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 9 maggio 2007, recante un'emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con decorrenza 1° marzo 2007, attualmente in circolazione per l'importo di euro 14.370.846.000,00;

n. 84245/405 del 25 agosto 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 30 agosto 2008 recante un' emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con decorrenza 1° settembre 2008 attualmente in circolazione per l'importo di euro 7.490.279.000,00,

i quali, fra l'altro, indicano il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito e prevedono che il tasso medesimo venga accertato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuto che occorre accertare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle semestralità con decorrenza 1° marzo 2009 e scadenza 1° settembre 2009;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle semestralità con decorrenza 1° marzo 2009, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti citati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale lordo da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro, relati-

vamente alle semestralità di scadenza 1° settembre 2009, è accertato nella misura del:
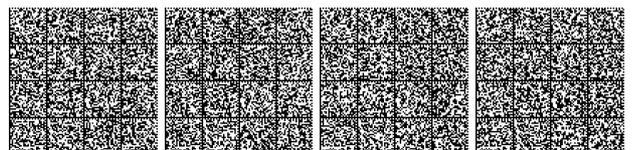
0,75% per i CCT 1° marzo 2005-2012 (codice titolo IT0003858856), cedola n. 9;

0,77% per i CCT 1° marzo 2007-2014 (codice titolo IT0004224041), cedola n. 5;

0,77% per i CCT 1° settembre 2008-2015 (codice titolo IT0004404965), cedola n. 2.

Il presente decreto verrà trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2009

Il direttore: CANNATA

09A03780

DECRETO 26 marzo 2009.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, con godimento 1º dicembre 2007 e scadenza 1º dicembre 2014, tredicesima e quattordicesima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 118249 del 30 dicembre 2008, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 204, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 24 marzo 2009 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 64.137 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 25 gennaio, 25 febbraio, 25 marzo, 23 aprile, 24 giugno e 25 luglio 2008, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dodici tranches dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° dicembre 2007 e scadenza 1° dicembre 2014;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una tredicesima tranche dei predetti certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 30 dicembre 2008, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una tredicesima tranche dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° dicembre 2007 e scadenza 1° dicembre 2014, di cui al decreto del 25 gennaio 2008, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 500 milioni di euro e un importo massimo di 1.000 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 25 gennaio 2008.

Le prime due cedole dei certificati emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, entro le ore 11 del giorno 30 marzo 2009, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato de-

creto del 25 gennaio 2008, con la seguente integrazione: «Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione».

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Art. 3.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un rappresentante della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 4.

Le offerte formulate a prezzi ritenuti non convenienti sulla base delle condizioni di mercato saranno escluse dall'ufficiale rogante, unicamente in relazione alla valutazione dei prezzi e delle quantità, contenuti nel tabulato derivante dalla procedura automatica d'asta.

L'assegnazione dei certificati verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 5.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della quattordicesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della tredicesima tranche. La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 14 e 15 del citato decreto del 25 gennaio 2008, in quanto applicabili, con le seguenti integrazioni: «Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Le domande presentate nell'asta supplementare si considerano formulate al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta ordinaria, anche se recanti prezzi diversi.».

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 31 marzo 2009.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei CCT settennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 6.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° aprile 2009, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 121 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «Express II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1° aprile 2009.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 4.1.1.1), art. 4, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 2.1.3.1), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 7.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2009, faranno carico al capitolo 2216 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2014, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9537 (unità previsionale di base 26.2.9) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 8 del citato decreto del 25 gennaio 2008, sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti

da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2009.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 2009

p. *Il direttore generale:* CANNATA

09A03778

DECRETO 26 marzo 2009.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3%, con godimento 1° marzo 2009 e scadenza 1° marzo 2012, terza e quarta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 118249 del 30 dicembre 2008, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 204, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 24 marzo 2009 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 64.137 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il proprio decreto in data 23 febbraio 2009, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei buoni del Tesoro poliennali 3%, con godimento 1° marzo 2009 e scadenza 1° marzo 2012;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 30 dicembre 2008, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3%, con godimento 1° marzo 2009 e scadenza 1° marzo 2012, di cui al decreto del 23 febbraio 2009, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 3.000 milioni di euro e un importo massimo di 3.500 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 23 febbraio 2009.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 30 marzo 2009, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 23 febbraio 2009.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8 e 9 del ripetuto decreto del 23 febbraio 2009.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della quarta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della terza tranche.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 10 e 11 del citato decreto del 23 febbraio 2009, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 31 marzo 2009.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° aprile 2009, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 31 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «Express II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1° aprile 2009.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 4.1.1.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 2.1.3.1), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2009, faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2012, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 26.2.9) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 23 febbraio 2009, sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2009.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 2009

p. *Il direttore generale:* CANNATA

09A03779

DECRETO 26 marzo 2009.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, con godimento 1° settembre 2008 e scadenza 1° settembre 2015, tredicesima e quattordicesima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 118249 del 30 dicembre 2008, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 204, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 24 marzo 2009 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 64.1 37 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 25 agosto, 25 settembre, 27 ottobre e 23 dicembre 2008, 26 gennaio e 23 febbraio 2009, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dodici tranches dei certificati di credito del tesoro con godimento 1° settembre 2008 e scadenza 1° settembre 2015;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una tredicesima tranche dei predetti certificati di credito del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 30 dicembre 2008, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una tredicesima tranche dei certificati di credito del tesoro con godimento 1° settembre 2008 e scadenza 1° settembre 2015, di cui al decreto del 25 agosto 2008, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.000 milioni di euro e un importo massimo di 1.500 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 25 agosto 2008.

La prima cedola dei certificati emessi con il presente decreto, essendo pervenuta a scadenza, non verrà corrisposta.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, entro le ore 11 del giorno 30 marzo 2009, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto del 25 agosto 2008, con la seguente integrazione: «Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione».

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Art. 3.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un rappresentante della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 4.

Le offerte formulate a prezzi ritenuti non convenienti sulla base delle condizioni di mercato saranno escluse dall'ufficiale rogante, unicamente in relazione alla valutazione dei prezzi e delle quantità, contenuti nel tabulato derivante dalla procedura automatica d'asta.

L'assegnazione dei certificati verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto *pro*-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 5.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della quattordicesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto: tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della tredicesima tranche. La tranche supplementa-

re verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 14 e 15 del citato decreto del 25 agosto 2008, in quanto applicabili, con le seguenti integrazioni: «Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Le domande presentate nell'asta supplementare si considerano formulate al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta ordinaria. anche se recanti prezzi diversi.»

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 31 marzo 2009.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei CCT settennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 6.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° aprile 2009, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per trentuno giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1° aprile 2009.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 4.1.1.1), art. 4, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 2.1.3.1), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 7.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2009, faranno carico al capitolo 2216 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2015, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9537 (unità previsionale di base 26.2.9) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 8 del citato decreto del 25 agosto 2008, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2009.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 2009

p. *Il direttore generale:* CANNATA

09A03781

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 26 marzo 2009.

Ulteriore proroga del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2009.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre «il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze»;

Visto il proprio decreto in data 19 dicembre 2008 con il quale è stato differito al 31 marzo 2009 il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione per l'anno 2009;

Vista la richiesta dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (A.N.C.I.) di un ulteriore differimento del predetto termine;

Ritenuto necessario e urgente differire il termine della deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2009;

Acquisita l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 26 marzo 2009;
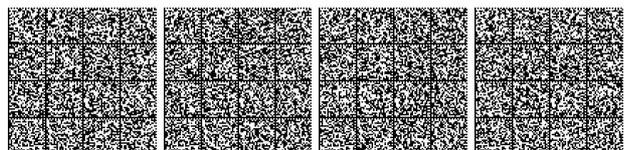
Decreta:

Art. 1.

1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2009 da parte degli enti locali è differito al 31 maggio 2009.

Roma, 26 marzo 2009

Il Ministro: MARONI

09A03729

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 29 gennaio 2009.

Revoca della massimizzazione delle importazioni di gas.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 28, comma 2, del decreto legislativo n. 164/00, che stabilisce che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora Ministero dello sviluppo economico, di seguito: il Ministero) provvede alla sicurezza, all'economicità e alla programmazione del sistema nazionale del gas, anche mediante specifici indirizzi con la finalità di salvaguardare la continuità e la sicurezza degli approvvigionamenti e di ridurre la vulnerabilità del sistema nazionale del gas;

Visto l'art. 28, comma 3, del decreto legislativo n. 164/00, che stabilisce che il Ministero, in caso di crisi del mercato dell'energia o di gravi rischi per la sicurezza della collettività può adottare le necessarie misure temporanee di salvaguardia;

Vista la procedura di emergenza climatica approvata con il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 23 novembre 2007 ed il successivo aggiornamento di cui nel decreto ministeriale 3 dicembre 2008;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 7 gennaio 2009, recante disposizioni sulla modifica o revoca, in tutto o in parte, dell'obbligo della massimizzazione delle importazioni di gas naturale;

Considerato l'attuale completo ripristino dei quantitativi di gas importati dalla Russia in esito all'attuale superamento del contenzioso tra la società russa Gazprom e le società ucraine del gas, il quale aveva prima ridotto e poi completamente interrotto i flussi di provenienza russa;

Considerato il parere del Comitato tecnico di emergenza e monitoraggio del sistema del gas il quale, in base ai dati esaminati nel corso della riunione del 26 gennaio 2009 sul confronto tra la previsione del fabbisogno e la disponibilità di approvvigionamento di gas naturale, tenuto conto dell'alto livello di disponibilità di gas in stoccaggio, ha valutato con esito favorevole la possibilità di revocare la massimizzazione delle importazioni di gas in atto dal 12 gennaio 2009;

Considerati l'andamento climatico finora complessivamente registrato e l'attuale consistenza degli stoccaggi di gas destinato alla modulazione dei consumi;

Ritenuto opportuno procedere alla tempestiva revoca delle misure volte alla massimizzazione delle importazioni di gas naturale,

Decreta:

Articolo unico

1. Con decorrenza dalle ore 6,00 del giorno successivo alla data di emanazione del presente decreto è revocato l'obbligo di completo utilizzo delle capacità di trasporto conferite ai punti di entrata della rete nazionale dei gasdotti, come previsto dall'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 7 gennaio 2009.

2. I corrispettivi di cui al punto 17 della procedura di emergenza climatica di cui in premessa sono ripristinati a decorrere dal quarto giorno successivo alla data di cui al comma 1.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico.

Roma, 29 gennaio 2009

Il Ministro: SCAJOLA

Registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 2009
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 152

09A03519

DECRETO 24 febbraio 2009.

Apertura della procedura di amministrazione straordinaria e nomina del collegio commissariale della società IT Holding Commercial Service S.r.l.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza», convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e successive modifiche e integrazioni (di seguito decreto-legge n. 347/2003);

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il proprio decreto in data 12 febbraio 2009 con il quale la Società Ittierre S.p.A. è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 347/2003 sopracitato e sono nominati commissari straordinari i sigg.ri dott. Andrea Ciccoli, avv. Stanislao Chimenti Caracciolo di Nicastro, dott. Roberto Spada;

Vista la sentenza in data 18 febbraio 2009 con la quale il Tribunale di Isernia ha dichiarato lo stato di insolvenza della S.p.A. Ittierre;

Vista l'istanza depositata in data 19 febbraio 2009 con la quale i commissari straordinari richiedono, a norma dell'art. 3, comma 3, del citato decreto-legge n. 347/2003, l'ammissione alla amministrazione straordinaria della IT Holding Commercial Services S.r.l., partecipata al 100% dalla S.p.A. Ittierre;

Rilevato che, come illustrato nella citata istanza e nella documentazione ad essa allegata, sussistono i requisiti di cui all'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 347/2003, ai fini della estensione della procedura di amministrazione straordinaria;

Ritenuto di dover conseguentemente provvedere alla ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria ed alla nomina dell'organo commissariale della società sopra indicata;

Decreta:

Art. 1.

La società IT Holding Commercial Services S.r.l., con sede in Pettoranello del Molise (Isernia), è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 347/2003.

Art. 2.

Nella procedura di amministrazione straordinaria di cui all'art. 1 sono nominati commissari straordinari i signori:

dott. Andrea Ciccoli, nato a Pesaro il 29 gennaio 1965;

avv. Stanislao Chimenti Caracciolo di Nicastro, nato a Roma il 19 aprile 1965;

dott. Roberto Spada, nato a Cuneo il 25 settembre 1963.

Il presente decreto è comunicato al Tribunale di Isernia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 febbraio 2009

Il Ministro: SCAJOLA

09A03258

DECRETO 24 febbraio 2009.

Apertura della procedura di amministrazione straordinaria e nomina del collegio commissariale della società ITC S.p.A.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza», convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e successive modifiche e integrazioni (di seguito decreto-legge n. 347/2003);

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il proprio decreto in data 12 febbraio 2009 con il quale la Società Ittierre S.p.A. è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 347/2003 sopracitato e sono nominati commissari straordinari i Sigg.ri dott. Andrea Ciccoli, avv. Stanislao Chimenti Caracciolo di Nicastro, dott. Roberto Spada;

Vista la sentenza in data 18 febbraio 2009 con la quale il Tribunale di Isernia ha dichiarato lo stato di insolvenza della S.p.A. Ittierre;

Vista l'istanza depositata in data 19 febbraio 2009 con la quale i commissari straordinari richiedono, a norma dell'art. 3, comma 3, del citato decreto-legge n. 347/2003, l'ammissione alla amministrazione straordinaria della ITC S.p.A., partecipata al 100% dalla S.p.A. Ittierre;

Rilevato che, come illustrato nella citata istanza e nella documentazione ad essa allegata, sussistono i requisiti di cui all'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 347/2003, ai fini della estensione della procedura di amministrazione straordinaria;

Ritenuto di dover conseguentemente provvedere alla ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria ed alla nomina dell'organo commissariale della società sopra indicata,

Decreta:

Art. 1.

La società ITC S.p.A., con sede in Pettoranello del Molise (Isernia), è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 347/2003.

Art. 2.

Nella procedura di amministrazione straordinaria di cui all'art. 1 sono nominati commissari straordinari i signori:

dott. Andrea Ciccoli, nato a Pesaro il 29 gennaio 1965;

avv. Stanislao Chimenti Caracciolo di Nicastro, nato a Roma il 19 aprile 1965;

dott. Roberto Spada, nato a Cuneo il 25 settembre 1963.

Il presente decreto è comunicato al Tribunale di Isernia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 febbraio 2009

Il Ministro: SCAJOLA

09A03257

DECRETO 24 febbraio 2009.

Apertura della procedura di amministrazione straordinaria e nomina del collegio commissariale della società IT Holding S.p.A.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza», convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e successive modifiche e integrazioni (di seguito decreto-legge n. 347/2003);

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il proprio decreto in data 12 febbraio 2009 con il quale la Società Ittierre S.p.A. è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 347/2003 sopracitato e sono nominati commissari straordinari i sigg.ri dott. Andrea Ciccoli, avv. Stanislao Chimenti Caracciolo di Nicastro, dott. Roberto Spada;

Vista la sentenza in data 18 febbraio 2009 con la quale il Tribunale di Isernia ha dichiarato lo stato di insolvenza della S.p.A. Ittierre;

Vista l'istanza depositata in data 19 febbraio 2009 con la quale i commissari straordinari richiedono, a norma dell'art. 3, comma 3, del citato decreto-legge n. 347/2003, l'ammissione alla amministrazione straordinaria della IT Holding S.p.A., controllante al 100% della S.p.A. Ittierre;

Rilevato che, come illustrato nella citata istanza e nella documentazione ad essa allegata, sussistono i requisiti di cui all'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 347/2003, ai fini della estensione della procedura di amministrazione straordinaria;

Ritenuto di dover conseguentemente provvedere alla ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria ed alla nomina dell'organo commissariale della società sopra indicata,

Decreta:

Art. 1.

La società IT Holding S.p.A., con sede in Pettoranello del Molise (Isernia), è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 347/2003.

Art. 2.

Nella procedura di amministrazione straordinaria di cui all'art. 1 sono nominati commissari straordinari i signori:

dott. Andrea Ciccoli, nato a Pesaro il 29 gennaio 1965;

avv. Stanislao Chimenti Caracciolo di Nicastro, nato a Roma il 19 aprile 1965;

dott. Roberto Spada, nato a Cuneo il 25 settembre 1963.

Il presente decreto è comunicato al Tribunale di Isernia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 febbraio 2009

Il Ministro: SCAJOLA

09A03256

DECRETO 24 febbraio 2009.

Apertura della procedura di amministrazione straordinaria e nomina del collegio commissariale della società Nuova Andrea Fashion S.p.A.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza», convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e successive modifiche e integrazioni (di seguito decreto-legge 347/03);

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il proprio decreto in data 12 febbraio 2009 con il quale la Società Ittierre S.p.A. è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 347/03 sopracitato e sono nominati commissari straordinari i sigg.ri dott. Andrea Ciccoli, avv. Stanislao Chimenti Caracciolo di Nicastro, dott. Roberto Spada;
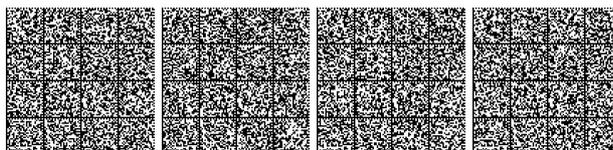
Vista la sentenza in data 18 febbraio 2009 con la quale il Tribunale di Isernia ha dichiarato lo stato di insolvenza della S.p.A. Ittierre;

Vista l'istanza depositata in data 19 febbraio 2009 con la quale i commissari straordinari richiedono, a norma dell'art. 3, comma 3, deI citato decreto-legge n. 347/03, l'ammissione alla amministrazione straordinaria della Nuova Andrea Fashion S.p.A., controllata dalla S.p.A. Ittierre, per il tramite della Gianfranco Ferré S.p.A. partecipata interamente dalla IT Holding, controllante al 100% la S.p.A. Ittierre;

Viste le istanze in pari data con le quali i commissari straordinari richiedono l'ammissione alla amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 3, comma 3, del citato decreto-legge n. 347/03, delle S.p.A. Gianfranco Ferré e IT Holding;

Rilevato che, come illustrato nella citata istanza e nella documentazione ad essa allegata, sussistono i requisiti di cui all'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 347/03, ai fini della estensione della procedura di amministrazione straordinaria;

Ritenuto di dover conseguentemente provvedere alla ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria ed alla nomina dell'organo commissariale della società sopra indicata,

Decreta:

Art. 1.

La società Nuova Andrea Fashion S.p.A., con sede in Milano, è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 347/03.

Art. 2.

Nella procedura di amministrazione straordinaria di cui all'art. 1 sono nominati commissari straordinari i signori:

dott. Andrea Ciccoli, nato a Pesaro il 29 gennaio 1965;

avv Stanislao Chimenti Caracciolo di Nicastro, nato a Roma il 19 aprile 1965;

dott. Roberto Spada, nato a Cuneo il 25 settembre 1963.

Il presente decreto è comunicato al Tribunale di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 febbraio 2009

Il Ministro: SCAJOLA

09A03254

DECRETO 24 febbraio 2009.

Apertura della procedura di amministrazione straordinaria e nomina del collegio commissariale della società Exté S.r.l.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza», convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e successive modifiche e integrazioni (di seguito decreto-legge n. 347/2003);

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il proprio decreto in data 12 febbraio 2009 con il quale la Società Ittierre S.p.A. è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 347/2003 sopracitato e sono nominati commissari straordinari i signori dott. Andrea Ciccoli, avv. Stanislao Chimenti Caracciolo di Nicastro, dott. Roberto Spada;

Vista la sentenza in data 18 febbraio 2009 con la quale il Tribunale di Isernia ha dichiarato lo stato di insolvenza della S.p.A. Ittierre;

Vista l'istanza depositata in data 19 febbraio 2009 con la quale i commissari straordinari richiedono, a norma dell'art. 3, comma 3, del citato decreto-legge n. 347/2003, l'ammissione alla amministrazione straordinaria della Exté S.r.l., partecipata al 100% dalla S.p.A. Ittierre;

Rilevato che, come illustrato nella citata istanza e nella documentazione ad essa allegata, sussistono i requisiti di cui all'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 347/2003, ai fini della estensione della procedura di amministrazione straordinaria;

Ritenuto di dover conseguentemente provvedere alla ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria ed alla nomina dell'organo commissariale della società sopra indicata;

Decreta:

Art. 1.

La società Exté S.r.l., con sede in Pettoranello del Molise (Isernia), è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 347/2003.

Art. 2.

Nella procedura di amministrazione straordinaria di cui all'art. 1 sono nominati commissari straordinari i signori

dott. Andrea Ciccoli, nato a Pesaro il 29 gennaio 1965;

avv. Stanislao Chimenti Caracciolo di Nicastro, nato a Roma il 19 aprile 1965;

dott. Roberto Spada, nato a Cuneo il 25 settembre 1963.Il presente decreto è comunicato al Tribunale di Isernia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 febbraio 2009
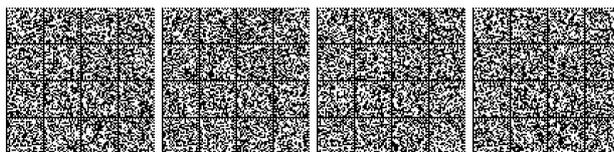
Il Ministro: SCAJOLA

09A03253

DECRETO 24 febbraio 2009.

Apertura della procedura di amministrazione straordinaria e nomina del collegio commissariale della società ITR USA Retail S.r.l.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza», convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e successive modifiche e integrazioni (di seguito decreto-legge n. 347/2003);

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il proprio decreto in data 12 febbraio 2009 con il quale la Società Ittierre S.p.A. è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 347/2003 sopracitato e sono nominati commissari straordinari i signori dott. Andrea Ciccoli, avv. Stanislao Chimenti Caracciolo di Nicastro, dott. Roberto Spada;

Vista la sentenza in data 18 febbraio 2009 con la quale il Tribunale di Isernia ha dichiarato lo stato di insolvenza della S.p.A. Ittierre;

Vista l'istanza depositata in data 19 febbraio 2009 con la quale i commissari straordinari richiedono, a norma dell'art. 3, comma 3, del citato decreto-legge n. 347/2003, l'ammissione alla amministrazione straordinaria della ITR USA Retail S.r.l., partecipata al 100% dalla S.p.A. Ittierre;

Rilevato che, come illustrato nella citata istanza e nella documentazione ad essa allegata, sussistono i requisiti di cui all'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 347/2003, ai fini della estensione della procedura di amministrazione straordinaria;

Ritenuto di dover conseguentemente provvedere alla ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria ed alla nomina dell'organo commissariale della società sopra indicata;

Decreta:

Art. 1.

La società ITR USA Retail S.r.l., con sede in Pettoranello del Molise (Isernia), è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 347/03.

Art. 2.

Nella procedura di amministrazione straordinaria di cui all'art. 1 sono nominati commissari straordinari i signori:

dott. Andrea Ciccoli, nato a Pesaro il 29 gennaio 1965;

avv. Stanislao Chimenti Caracciolo di Nicastro, nato a Roma il 19 aprile 1965;

dott. Roberto Spada, nato a Cuneo il 25 settembre 1963.

Il presente decreto è comunicato al Tribunale di Isernia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 febbraio 2009

Il Ministro: SCAJOLA

09A03252

DECRETO 24 febbraio 2009.

Apertura della procedura di amministrazione straordinaria e nomina del collegio commissariale della società Gianfranco Ferré S.p.A.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza», convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e successive modifiche e integrazioni (di seguito decreto-legge 347/03);

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il proprio decreto in data 12 febbraio 2009 con il quale la Società Ittierre S.p.A. è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 347/03 sopracitato e sono nominati commissari straordinari i sigg.ri dott. Andrea Ciccoli, avv. Stanislao Chimenti Caracciolo di Nicastro, dott. Roberto Spada;

Vista la sentenza in data 18 febbraio 2009 con la quale il Tribunale di Isernia ha dichiarato lo stato di insolvenza della S.p.A. Ittierre;

Vista l'istanza depositata in data 19 febbraio 2009 con la quale i commissari straordinari richiedono, a norma dell'art. 3, comma 3, del citato decreto-legge 347/03, l'ammissione alla amministrazione straordinaria della Gianfranco Ferré S.p.A., controllata dalla S.p.A. Ittierre per il tramite della S.p.A. IT Holding, titolare del 100% del capitale sociale della Gianfranco Ferré S.p.A.;

Vista l'istanza in pari data con la quale i commissari straordinari richiedono l'ammissione alla amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 3, comma 3, del citato decreto-legge 347/03, della S.p.A. IT Holding;

Rilevato che, come illustrato nella citata istanza e nella documentazione ad essa allegata, sussistono i requisiti di cui all'art. 3, comma 3, del decreto-legge 347/03, ai fini della estensione della procedura di amministrazione straordinaria;

Ritenuto di dover conseguentemente provvedere alla ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria ed alla nomina dell'organo commissariale della società sopra indicata,

Decreta:

Art. 1.

La società Gianfranco Ferré S.p.A., con sede in Milano, è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 347/03.

Art. 2.

Nella procedura di amministrazione straordinaria di cui all'art. 1 sono nominati commissari straordinari i signori:

dott. Andrea Ciccoli, nato a Pesaro il 29 gennaio 1965;

avv. Stanislao Chimenti Caracciolo di Nicastro, nato a Roma il 19 aprile 1965;

dott. Roberto Spada, nato a Cuneo il 25 settembre 1963.

Il presente decreto è comunicato al Tribunale di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 febbraio 2009

Il Ministro: SCAJOLA

09A03255

DECRETO 24 febbraio 2009.

Apertura della procedura di amministrazione straordinaria e nomina del collegio commissariale della società Plus IT S.p.A.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza», convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e successive modifiche e integrazioni (di seguito decreto-legge n. 347/2003);

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il proprio decreto in data 12 febbraio 2009, con il quale la Società «Ittierre S.p.A.» è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 347/2003 sopracitato e sono nominati commissari straordinari i signori dott. Andrea Ciccoli, avv. Stanislao Chimenti Caracciolo di Nicastro, dott. Roberto Spada;

Vista la sentenza in data 18 febbraio 2009, con la quale il Tribunale di Isernia ha dichiarato lo stato di insolvenza della S.p.A. Ittierre;

Vista l'istanza depositata in data 19 febbraio 2009, con la quale i commissari straordinari richiedono, a norma dell'art. 3, comma 3, del citato decreto-legge n. 347/2003, l'ammissione alla amministrazione straordinaria della Plus IT S.p.A., partecipata al 90% dalla S.p.A. Ittierre;

Rilevato che, come illustrato nella citata istanza e nella documentazione ad essa allegata, sussistono i requisiti di cui all'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 347/2003, ai fini della estensione della procedura di amministrazione straordinaria;

Ritenuto di dover conseguentemente provvedere alla ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria ed alla nomina dell'organo commissariale della società sopra indicata,

Decreta:

Art. 1.

La società Plus IT S.p.A., con sede in Pettoranello del Molise (Isernia), è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 347/2003.

Art. 2.

Nella procedura di amministrazione straordinaria di cui all'art. 1 sono nominati commissari straordinari i signori:

• dott. Andrea Ciccoli, nato a Pesaro il 29 gennaio 1965;

• avv. Stanislao Chimenti Caracciolo di Nicastro, nato a Roma il 19 aprile 1965;

• dott. Roberto Spada, nato a Cuneo il 25 settembre 1963.

Il presente decreto è comunicato al Tribunale di Isernia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 febbraio 2009
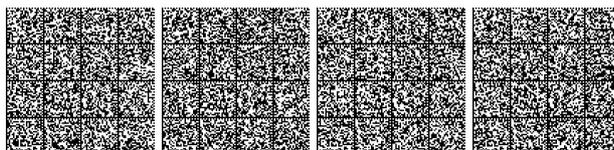
Il Ministro: SCAJOLA

09A03250

DECRETO 24 febbraio 2009.

Apertura della procedura di amministrazione straordinaria e nomina del collegio commissariale della società Malo S.p.A.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza», convertito, con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e successive modifiche e integrazioni (di seguito decreto-legge n. 347/2003);

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il proprio decreto in data 12 febbraio 2009, con il quale la Società Ittierre S.p.A. è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 347/2003 sopracitato e sono nominati commissari straordinari i signori dott. Andrea Ciccoli, avv. Stanislao Chimenti Caracciolo di Nicastro, dott. Roberto Spada;

Vista la sentenza in data 18 febbraio 2009, con la quale il Tribunale di Isernia ha dichiarato lo stato di insolvenza della S.p.A. Ittierre;

Vista l'istanza depositata in data 19 febbraio 2009, con la quale i commissari straordinari richiedono, a norma dell'art. 3, comma 3, del citato decreto-legge n. 347/03, l'ammissione alla amministrazione straordinaria della «Malo S.p.A.», partecipata al 100% dalla S.p.A. Ittierre;

Rilevato che, come illustrato nella citata istanza e nella documentazione ad essa allegata, sussistono i requisiti di cui all'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 347/2003, ai fini della estensione della procedura di amministrazione straordinaria;

Ritenuto di dover conseguentemente provvedere alla ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria ed alla nomina dell'organo commissariale della società sopra indicata;

Decreta:

Art. 1.

La società Malo S.p.A., con sede in Pettoranello del Molise (Isernia), è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 347/2003.

Art. 2.

Nella procedura di amministrazione straordinaria di cui all'art. 1 sono nominati commissari straordinari i signori

• dott. Andrea Ciccoli, nato a Pesaro il 29 gennaio 1965;

• avv. Stanislao Chimenti Caracciolo di Nicastro, nato a Roma il 19 aprile 1965;

• dott. Roberto Spada, nato a Cuneo il 25 settembre 1963.

Il presente decreto è comunicato al Tribunale di Isernia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 febbraio 2009

Il Ministro: SCAJOLA

09A03251

DECRETO 27 febbraio 2009.

Nomina del commissario straordinario della S.n.c. Di.Ste. Ko di Antonella Sola e Antonio Costa, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270 recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il decreto in data 30 gennaio/1° febbraio 2007 con il quale il Tribunale di Pinerolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30 del decreto legislativo sopracitato, ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione della S.r.l. Tecno.A.;

Visti i propri decreti in data 13 febbraio 2007, 13 marzo 2007, 18 luglio 2008, 1º agosto 2008 con i quali sono stati nominati il commissario straordinario ed il Comitato di sorveglianza nella procedura di amministrazione straordinaria della Tecno.A e delle società del gruppo;

Visto il decreto in data 16 febbraio 2009, con il quale Il Tribunale di Pinerolo ha dichiarato, ai sensi dell'art. 81 l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria della S.n.c. Di.Ste.Ko di Antonella Sola e Antonio Costa, con sede legale in Rivoli, frazione Cascine Vica ed operativa in Scalenghe, con estensione alla socia illimitatamente responsabile Antonella Sola nata a Beinasco l'8 febbraio 1955;

Visto l'art. 85 del citato decreto legislativo n. 270/1999, il quale dispone che alla procedura di amministrazione straordinaria dell'impresa del gruppo sono preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre;

Ritenuto di dovere conseguentemente provvedere alla nomina del commissario e del Comitato di sorveglianza nella procedura di amministrazione straordinaria della società sopra richiamata con estensione alla socia illimitatamente responsabile;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della società S.n.c. Di.Ste.Ko di Antonella Sola e Antonio Costa con sede legale in Rivoli, frazione Cascine Vica, e sede operativa in Scalenghe, con estensione alla socia illimitatamente responsabile Antonella Sola nata a Beinasco l'8 febbraio 1955, è nominato commissario straordinario avv. Giorgio Lamanna nato a Genova il 28 gennaio 1971, ed è preposto il medesimo Comitato di sorveglianza già nominato con proprio decreto in data 13 marzo 2007, per la S.r.l. Tecno.A. così come modificato con decreto del 18 luglio 2008.

Il presente decreto è comunicato:

al Tribunale di Pinerolo;

alla Camera di commercio di Torino per l'iscrizione nel registro delle imprese;

alla Regione Piemonte;

al Comune di Rivoli e Scalenghe;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 2009

Il Ministro: SCAJOLA

09A03244

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 12 febbraio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Rainer Berendes, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'articolo 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 16 gennaio 2009, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Rainer Berendes nata a Nurnberg (Germania) il giorno 12 ottobre 1966, di cittadinanza tedesca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di Zeugnis über die Ärztliche Prüfung rilasciato in data 22 maggio 1995 dalla Friedrich-Alexander-Universität Erlangen -Nürnberg - Germania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Vista la medesima istanza del 16 gennaio 2009, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Rainer Berendes ha, altresì, chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di Fächarzt für Kinder- und Jugendmedizin rilasciato in data 11 luglio 2002 dal Bayerische Landesärztekammer - Germania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico specialista in pediatria;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico dei titoli in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di Zeugnis über die Ärztliche Prüfung rilasciato in data 22 maggio 1995 dalla Friedrich-Alexander-Universität Elangen -Nürnberg - Germania - alla sig.ra Rainer Berendes, nata a Nurnberg (Germania) il giorno 12 ottobre 1966, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

La sig.ra Rainer Berendes è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.
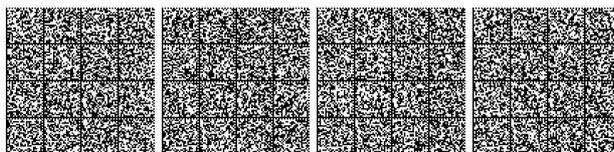
Art. 3.

Il titolo di Fächarzt für Kinder- und Jugendmedizin rilasciato dal Bayerische Landesärztekammer - Germania - in data l1 luglio 2002 alla sig.ra Rainer Berendes, nata a Nurnberg (Germania) il giorno 12 ottobre 1966, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in pediatria.

Art. 4.

La sig.ra Rainer Berendes, previa iscrizione all'Ordine dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente di cui all'art. 2, è autorizzata ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in pediatria, a seguito di esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione la avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A03306

DECRETO 12 febbraio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Götze Heike Drewes, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'articolo 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 28 novembre 2008, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Götze Heike Drewes nata a Bützow (Germania) il giorno 8 novembre 1964, di cittadinanza tedesca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento dei proprio titolo di «Zeugnis über den Hochschulabschluβ» rilasciato in data 31 agosto 1990 dalla Universität Rostock - Germania - al fine dell'esercizio, in Italia. della professione di odontoiatra:

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Zeugnis über den Hochschulabschluβ» rilasciato dalla Universität Rostock - Germania - in data 31 agosto 1990 alla sig.ra Götze Heike Drewes, nata a Bützow (Germania) il giorno 8 novembre 1964, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

Art. 2.

La sig.ra Götze Heike Drewes è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A03307

DECRETO 12 febbraio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Antoanela Rodica Nicolae, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANISANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha

per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 22 giugno 2008, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Antoanela Rodica Nicolae nata a Craiova (Romania) il giorno 19 novembre 1974, di cittadinanza rumena, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Diploma de Licenţă de Doctor-medic in profilul Medicinā specializarea Medicinā Generalā» rilasciato in data 20 settembre 1999 con il n. 156 dalla Universitatea de Medicinā şi Farmacie din Craiova - Romania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Diploma de Licenţă de Doctor-medic in profilul Medicinā specializarea Medicinā Generalā» rilasciato dalla Universitatea de Medicinā şi Farmacie din Craiova - Romania - in data 20 settembre 1999 con il n. 156 alla sig.ra Antoanela. Rodica Nicolae, nata a Craiova (Romania) il giorno 19 novembre 1974, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

La sig.ra Antoanela Rodica Nicolae è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A03308

DECRETO 12 febbraio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Agnes Kofler, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in anestesia rianimazione e terapia intensiva.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'articolo 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 18 dicembre 2008, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Agnes Kofler nata a Rasuna - Anterselva (Bolzano) (Italia) il giorno 7 dicembre 1974, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Fachärtzin für Anästhesiologie und Intensivmedizin» conseguito in data 14 maggio 2008 presso il Österreichische Ärztekammer - Austria - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico specialista in anestesia rianimazione e terapia intensiva;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Fachärtzin für Anästhesiologie und Intensivmedizin» conseguito presso il Österreichische Ärztekatrimer - Austria - in data 14 maggio 2008 dalla sig. ra Agnes Kofler, nata a Rasun - Anterselva (Bolzano) (Italia) il giorno 7 dicembre 1974, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in anestesia rianimazione e terapia intensiva.
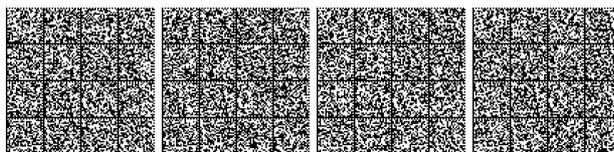
Art. 2.

La sig.ra Agnes Kofler già iscritta all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri di Bolzano è, pertanto, autorizzata ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in anestesia rianimazione e terapia intensiva, previa esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione l'avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A03309

DECRETO 12 febbraio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Christa Eisenstecken, di titolo di studio estero abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in medicina fisica e riabilitazione.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV, sezioni I, II, III, IV, V, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 22 dicembre 2008, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Christa Eisenstecken, nata a Bressanone (Italia) il giorno 22 dicembre 1971, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Fachärtztin für Physikalische Medizin und Allgemeine Rehabilitation» conseguito in data 17 settembre 2008 presso il Österreichische Ärztekammer - Austria - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico specialista in medicina fisica e riabilitazione;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Fachärtztin für Physikalische Medizin und Allgemeine Rehabilitation» conseguito presso il Österreichische Ärztekammer - Austria - in data 17 settembre 2008 dalla sig.ra Christa Eisenstecken, nata a Bressanone (Italia) il giorno 22 dicembre 1971, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in medicina fisica e riabilitazione.

Art. 2.

La sig.ra Christa Eisenstecken già iscritta all'Ordine professionale dei medici e degli odonotoiatri di Bolzano è, pertanto, autorizzata ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in medicina fisica e riabilitazione, previa esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine, che provvede a quanto di specifica compentenza e comunica a questa Amministrazione l'avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A03314

DECRETO 13 febbraio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Parfene Seinab Cecilia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;
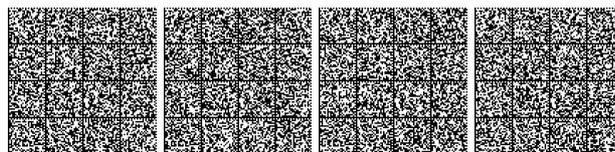
Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Parfene Seinab Cecilia, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Christiana di Resita nell'anno 2001, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Christiana di Resita nell'anno 2001 dalla sig.ra Parfene Seinab Cecilia, nata a Caransebes (Romania) il giorno 21 settembre 1973, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra. Parfene Seinab Cecilia è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 febbraio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A03074

DECRETO 24 febbraio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Di Marcantonio Lisa, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di estetista.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PER L'ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Di Marcantonio Lisa ha chiesto il riconoscimento del diploma di «Study of Esthetics», conseguito in Texax (USA), ai fini dell'esercizio in Italia della professione di estetista;

Visto il decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998, recante norme di attuazione del testo unico concernenti la disciplina dell'immigrazione, e norme sulla condizione dello straniero modificato ed integrato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio di una professione conseguito in un Paese non appartenente all'Unione europea, possono richiederne il riconoscimento come lavoratori autonomi o dipendenti ai fini dell'esercizio in Italia di una professione;

Visti in particolare gli articoli, 49 e 50 del predetto decreto n. 394/1999, in combinato disposto con l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 206/2007 che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio della professione, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini in possesso di titoli professionali conseguiti in ambito non comunitario;

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la legge 1 del 4 gennaio 1990, che disciplina l'attività di estetista a livello nazionale;

Udito il parere nella Conferenza dei servizi, espresso nella seduta dell'8 luglio 2008, indetta ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e art. 16, comma 3, del decreto legislativo n. 206/2007, favorevole al riconoscimento richiesto previo il superamento di una misura compensativa di cui all'art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007, ai fini dell'esercizio dell'attività di estetista in qualità di lavoratore subordinato o autonomo;

Vista la differenza sostanziale nella formazione professionale, relativa ad alcune discipline non contemplate nel programma d'esame previsto in Texax (USA) e non compensata dall'esperienza professionale acquisita rispetto alla formazione italiana, si rende necessario sottoporre la richiedente ad una misura compensativa, scelta dall'amministrazione procedente, volta ad accertare le conoscenze deontologiche e professionali;

Considerato che per la realizzazione della prova d'esame, si è reso necessario richiedere alla regione Abruzzo, ove la richiedente è residente, l'organizzazione della prova teorico-pratica, presso una struttura riconosciuta dalla regione stessa, diretta ad accertare le conoscenze professionali della richiedente;
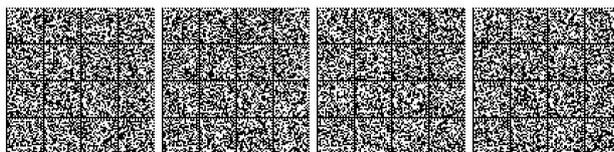
Visto il verbale della provincia di Pescara - regione Abruzzo del 12 dicembre 2008, attestante il superamento della prova d'esame davanti una commissione esaminatrice, pervenuto in data 19 gennaio 2009;

Decreta:

Articolo unico

Il titolo professionale di «Study of Esthetics» conseguito in Texax (USA), in data 15 febbraio 2008, dalla sig.ra Di Marcantonio Lisa nata a Soletta (Svizzera) il 2 maggio 1976, cittadina italiana, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di estetista, in qualità di lavoratore autonomo o dipendente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 febbraio 2009

Il direttore generale: MANCINI

09A02996

DECRETO 27 febbraio 2009.

Rivalutazione delle tariffe minime di facchinaggio per la provincia di Rimini, per l'anno 2009.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI RIMINI

Visto l'art. 4 , comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, che attribuisce agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, oggi direzioni provinciali del lavoro, le funzioni amministrative in materia di determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio in precedenza esercitate dalle Commissioni provinciali di cui all'art. 3 della legge n. 407 del 3 maggio 1955;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione V - 25157/70 doc del 2 febbraio 1995;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 39/1997 del 18 marzo 1997;

Considerata la necessità di aggiornare le tariffe minime per le operazioni di facchinaggio, svolte dai facchini liberi o riuniti in organismi associativi, da applicare alla provincia di Rimini;

Consultate le parti imprenditoriali e sindacali maggiormente rappresentative sul territorio, così come indicato nella circolare ministeriale n. 39/1997 del 18 marzo 1997;

Ritenuto di dover procedere all'adeguamento delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio di cui al precedente decreto del Direttore provinciale del lavoro di Rimini relativo all'anno 2008;

Rilevato che la variazione percentuale dell'indice delle retribuzioni contrattuali orarie relative al mese di dicembre 2008 risulta essere pari al 3,8% rispetto allo stesso mese di dicembre dell'anno 2007;

Decreta:

Art. 1.

Rideterminazione tariffe minime di facchinaggio

La tariffa oraria vigente per l'anno 2009, con decorrenza dal 1° gennaio del c.a., è rideterminata in € 17,68.

Sono, inoltre, rideterminate le tariffe minime di facchinaggio al quintale, relativamente all'anno 2009, in base alla tabella 1, allegata al presente decreto, prevedendo una rivalutazione pari al 3,8%.

Art. 2.

Maggiorazioni

Le stesse tariffe sono incrementate del 100% qualora riguardino operazioni svolte in orario festivo e/o dalle 21.00 alle 2.00 nei giorni feriali e dalle 19.00 alle 1.00 nei giorni festivi. Si introducono, inoltre, le seguenti ulteriori maggiorazioni:

Maggiorazione per lavoro effettuato nei giorni festivi (intendendosi per tali, quelli riconosciuti dalla legge): 50%;

Maggiorazione per lavoro notturno (dalle 22 alle 6): 25%;

Maggiorazione per lavoro straordinario festivo diurno (dalle 6 alle 22): 65%;

Maggiorazione per lavoro straordinario festivo notturno (dalle 22 alle 6): 75%;

Maggiorazione per lavoro straordinario diurno (dalle 6 alle 22): 30%;

Maggiorazione per lavoro straordinario diurno effettuato di sabato (dalle 6 alle 22): 50%;

Maggiorazione per lavoro straordinario notturno (dalle 22 alle 6): 50%.

Tali maggiorazioni non sono tra loro cumulabili.

Per prestazioni straordinarie di lavoro si intendono quelle effettuate oltre le 8 ore giornaliere.

Il Presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Rimini, 27 febbraio 2009

Il direttore provinciale: CUSIMANO
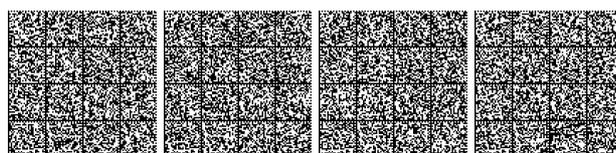
ALLEGATO

Tab. 1

Tariffe minime di facchinaggio al quintale anno 2009

Tipologia	Unità di misura	tariffa
1. CARICO MERCI BALLETTIZZATE PRESSO BOX	al quintale	€ 0,70
2. CARICO SCARICO IMBALLAGGGI VUOTI GIA' IN PALLET	al quintale	€ 1,84
3. COMPOSIZIONE PALLET E CARICO PALLETTIZZATO	al quintale	€ 1,09
4. MOVIMENT. CASSE VUOTE SINGOLE(TARIFFA ORARIA)	All'ora	€ 20,85
5. MOVIMENTAZIONE GABBIONI - BINS	al quintale	€ 0,40
6. PESATURA MERCE-MOB. MERCE IN BALLET BINS PRESSO BO	al quintale	€ 0,28
7. RACCOLTA MERCE TRASPORTO E CARICO	al quintale	€ 1,49
8. SBANCALAMENTO MERCE PALLETTIZZATA	al quintale	€ 0,45
9. SCARICO COCOMERI IN BINS E RICARICO IN BINS	al quintale	€ 1,68
10. SCARICO COCOMERI RINFUSA E RICARICO IN BINS	al quintale	€ 2,50
11. SCARICO COCOMERO IN BINS	al quintale	€ 0,70
12. SCARICO E CONSEGNA IMBALLAGGI VUOTI E RINFUSI	cadauno	€ 0,15
13. SCARICO E CONSEGNA IMBALLAGGI VUOTI IN BALLET	cadauno	€ 0,07
14. SCARICO E CONSEGNA IMBALLAGGI VUOTI ORDINATI	cadauno	€ 0,09
15. SCARICO MANUALE (UN FACCHINO)	al quintale	€ 0,76
16. SCARICO MANUALE (DUE FACCHINI)	al quintale	€ 1,17
17. SCARICO MERCI ALLA RINFUSA (DUE FACCHINI)	al quintale	€ 1,45
18. SCARICO MERCI RINFUSA	al quintale	€ 1,74
19. SCARICO PALETTIZZATO	al quintale	€ 0,70
20. SCARICOTRASP. E CONSEGNA BINS E GABBIONI VUOTI	al quintale	€ 1,60
21. SERV.CON OPERATORE PRESSO BOX(TARIFFA ORARIA)	All'ora	€ 20,85
22. TRASBORDO MANUALE TRA MEZZI ACCOSTATI	al quintale	€ 1,12
23. TRASBORDO PALLETTIZZATO TRA MEZZI ACCOSTATI	al quintale	€ 1,09
24. TRASP. MERCI DA UN PUNTO ALL'ALTRO DEL MERC.	al quintale	€ 1,02

09A03097

DECRETO 2 marzo 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Anna Ivanova Boykova, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Anna Ivanova Boykova nata a Sofia (Bulgaria) il giorno 17 ottobre 1981, di cittadinanza bulgara, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Магистър лекар по дентална медицина» rilasciato in data 25 luglio 2007 con il n. 15260 dalla Università di medicina di Sofia - Bulgaria - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di odontoiatra;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Магистър лекар по дентална медицина» rilasciato dalla Università di medicina di Sofia - Bulgaria - in data 25 luglio 2007 con il n. 15260 alla sig.ra Anna Ivanova Boykova, nata a Sofia (Bulgaria) il giorno 17 ottobre 1981, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

Art. 2.

La sig.ra Anna Ivanova Boykova è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 marzo 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A02995

DECRETO 9 marzo 2009.

Ricostituzione della commissione regionale di coordinamento dell'attività di vigilanza, ex articolo 4, comma 3 del decreto legislativo n. 124/2004.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
PER IL LAZIO

Vista la legge 14 febbraio 2003, n. 30, riguardante la delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro;

Visto il decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, che ha introdotto nuove disposizioni finalizzate alle razionalizzazioni delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'art. 8 della legge n. 30;

Visto il proprio decreto n. 22 del 17 novembre 2005 di costituzione della Commissione regionale di coordinamento dell'attività di vigilanza, nel quale sono stati designati i seguenti componenti: in qualità di membro effettivo la dott.ssa Maria Geltrude Rago e in qualità di membro supplente il dott. Giulio Tarsitani in rappresentanza della Confagricoltura; in qualità di membro effettivo la dott.ssa Cecilia Taranto e in qualità di membro supplente la dott.ssa Maria Grazia Nicita in rappresentanza della Cgil; in qualità di membro effettivo il dott. Norberto Filippidi e in qualità di membro supplente il dott. Alberto Oranges in rappresentanza della Uil;

Vista la nota prot. n. 19/09 del 18 febbraio 2009 della Confagricoltura, con la quale l'organizzazione sindacale comunica le sostituzioni della dott.ssa Maria Geltrude Rago, membro effettivo, con il dott. Domenico Maria Francesco Simeone e il dott. Giulio Tarsitani membro supplente, con la dott.ssa Maria Geltrude Rago;

Vista la nota prot. n. 2009p631/sl del 16 febbraio 2009 della Cgil, con la quale l'organizzazione sindacale comunica le sostituzioni della dott.ssa Cecilia Taranto, membro effettivo, con la dott.ssa Amalia De Sanctis e la dott.ssa Maria Grazia Nicita, membro supplente, con il sig. Fabrizio Samorè;

Vista la nota prot. n. 329/LS/fr del 3 marzo 2009 della Uil, con la quale l'organizzazione sindacale comunica le sostituzioni del dott. Norberto Filippidi, membro effettivo, con la dott.ssa Giuseppina Messana e il dott. Alberto Oranges, membro supplente, con il sig. Paolo Liberati;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione di cui sopra;
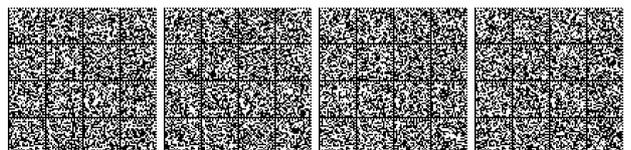
Decreta:

che la Commissione regionale di coordinamento dell'attività di vigilanza, prevista dall'art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 124/2004, sulla base delle precitate note di sostituzione, è così riformulata:

Direttore direzione regionale del lavoro, *pro-tempore* (Presidente) o un suo delegato;

Direttore direzione regionale INPS, *pro-tempore* o un suo delegato;

Direttore direzione regionale INAIL, *pro-tempore* o un suo delegato;

Comandante reg.le Guardia di finanza, *pro-tempore* o un suo delegato;

Direttore reg.le Agenzia delle entrate, *pro-tempore* o un suo delegato.

OO.SS. Datori di lavoro

dott. Franco Martone, membro effettivo, Confindustria;

dott. Pasquale Franco, membro supplente, Confindustria;

sig. Cristoforo Battaglia, membro effettivo, C.N.A.;

sig.ra Paola Grossi, membro supplente, C.N.A.;

dott. Domenico Maria Francesco Simeone, membro effettivo, Confagricoltura;

dott.ssa Maria Geltrude Rago, membro supplente, Confagricultura;

dott. Arnaldo Fiorenzoni, membro effettivo, Confcommercio;

dott. Mario Gentiluomo, membro supplente, Confcommercio.

OO.SS. Lavoratori

dott.ssa Amalia De Sanctis, membro effettivo, CGIL;

sig. Fabrizio Samorè, membro supplente, CGIL;

sig. Pietro Frulli, membro effettivo, CISL;

dott. Dario Roncon, membro supplente, CISL;

dott.ssa Giuseppina Messana, membro effettivo, UIL;

sig. Paolo Liberati, membro supplente, UIL;

dott.ssa Carmela Quaranta, membro effettivo, UGL;

dott. Camillo Luzzi, membro supplente, UGL.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Roma, 9 marzo 2009

Il direttore regionale: NECCI

09A03639

DECRETO 9 marzo 2009.

Nomina di un componente effettivo della Commissione provinciale di conciliazione di Biella.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BIELLA

Visto il decreto n. 55 del 13 febbraio 2008 e s.m.i., di ricostituzione della Commissione provinciale di conciliazione di Biella per le controversie individuali di lavoro, ai sensi dell' art. 410 del codice di procedura civile, come modificato dall'art. 36 del decreto legislativo n. 80 del 31 marzo 1998;

Vista la nota del 6 marzo 2009 dell'Associazione sindacale U.I.L. di Biella, con la quale si designa la sig.ra Maria Cristina Mosca, quale membro effettivo, in sostituzione del sig. Mauro Orsan;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina di cui sopra;

Decreta:

La sig.ra Maria Cristina Mosca è nominata membro effettivo della Commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro, di cui al decreto legislativo n. 80 del 31 marzo 1998, in rappresentanza dei lavoratori.

Biella, 9 marzo 2009

Il direttore provinciale: MOTTOLESE

09A03187

DECRETO 10 marzo 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Anna Mudroňová, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha

per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 6 gennaio 2008, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Anna Mudroňová nata a Stropkov (Repubblica Slovacca) il giorno 7 settembre 1977, di cittadinanza slovacca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Doktor Medicíny» rilasciato nell'anno 2007 con il n. UP*007490 dalla Univerzita Palackého v Olomouci - Repubblica Ceca - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Doktor Medicíny» rilasciato dalla Univerzita Palackého v Olomouci - Repubblica Ceca - nell'anno 2007 con il n. UP*007490 alla sig.ra Anna Mudroňová, nata a Stropkov (Repubblica Slovacca) il giorno 7 settembre 1977, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

La sig.ra Anna Mudroňová è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A03178

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 4 marzo 2009.

Estensione dei settori di attività nelle prove ufficiali di campo di efficacia con prodotti fitosanitari, alla società «C.R.A. Centro di saggio di Scafati», in Scafati.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE, DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194 che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo n. 194/95;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995, che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/95;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/95, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Vista la circolare n. 2 del 29 gennaio 1997, con la quale sono state impartite le istruzioni per la compilazione delle schede di rilevazione dei dati tecnici aziendali previsti dal citato decreto interministeriale;

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1997, con il quale è stato istituito il Comitato consultivo tecnico-scientifico «prove sperimentali di campo» con il compito di valutare le istanze di riconoscimento di cui sopra;

Visto il decreto ministeriale 4 febbraio 2004, n. 36000, con il quale il Centro di saggio «C.R.A. - Centro di saggio di Scafati» (ex Istituto Sperimentale per il Tabacco), con sede legale in Scafati (Salerno), via P. Vitiello n. 66, è stato riconosciuto idoneo a condurre prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari;

Vista l'istanza presentata in data 18 dicembre 2007, con la quale il Centro di saggio in questione ha richiesto l'integrazione per i settori delle «Colture arboree», alle attività già riconosciute con il sopracitato decreto ministeriale del 4 febbraio 2004;

Visto il parere favorevole del Comitato consultivo tecnico-scientifico «prove sperimentali di campo» espresso nella seduta del 7 maggio 2008;

Decreta:

Articolo unico

1. Il Centro di saggio «C.R.A. - Centro di saggio di Scafati» (ex Istituto Sperimentale per il Tabacco), con sede legale in Scafati (Salerno), via P. Vitiello n. 66 è ri-

conosciuto idoneo a condurre le prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari nei settori di attività delle «Colture arboree», unitamente a quelli già indicati al comma 1, dell'art. 1, del decreto ministeriale 4 febbraio 2004, n. 36000.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 2009

Il direttore generale: BLASI

09A03518

DECRETO 4 marzo 2009.

Estensione dei settori di attività nelle prove ufficiali di campo di efficacia con prodotti fitosanitari alla società «C.I.S.A.C. (Consorzio interregionale servizi agricoli collettivi Soc. Coop. A r.l.), in Ferrara.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE, DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194 che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo n. 194/95;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo 194/95;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/95, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Vista la circolare n. 2 del 29 gennaio 1997, con la quale sono state impartite le istruzioni per la compilazione delle schede di rilevazione dei dati tecnici aziendali previsti dal citato decreto interministeriale;

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1997, con il quale è stato istituito il Comitato consultivo tecnico-scientifico «prove sperimentali di campo» con il compito di valutare le istanze di riconoscimento di cui sopra;

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 2005, n. 39019, con il quale la Società «C.I.S.A.C. (Consorzio interregionale servizi agricoli collettivi Soc. Coop. A.r.l.) con sede legale in Ferrara, via Renato Hirsch n. 19, è stata riconosciuta idonea a condurre prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari;

Vista l'istanza presentata in data 28 febbraio 2007, con la quale la Società in questione ha richiesto l'integrazione per i settori delle «Colture arboree», delle «Colture orticole» e della «Concia delle sementi» alle attività già riconosciute con il sopracitato decreto ministeriale del 10 marzo 2005;

Visto il parere favorevole del Comitato consultivo tecnico-scientifico «prove sperimentali di campo» espresso nella seduta del 7 maggio 2008;

Decreta:

Articolo unico

1. La Società «C.I.S.A.C. (Consorzio interregionale servizi agricoli collettivi Soc. Coop. A.r.l.), con sede legale in Ferrara, via Renato Hirsch n. 19, è riconosciuta idonea a condurre le prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari nei settori di attività delle «Colture arboree», delle «Colture orticole» e della «Concia delle sementi» unitamente a quelli già indicati al comma 1, dell'art. 1, del decreto ministeriale 10 marzo 2005, n. 39019.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 2009

Il direttore generale: BLASI

09A03516

DECRETO 11 marzo 2009.

Rettifica al decreto 10 giugno 2008, relativo all'autorizzazione all'organismo «IS.ME.CERT. - Istituto Mediterraneo di Certificazione Agroalimentare» ad effettuare i controlli sulla denominazione «Canestrato di Moliterno stagionato in fondaco» protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 21 luglio 2005.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto 10 giugno 2008 della direzione generale sviluppo agroalimentare qualità e tutela del consumatore, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 145 del 23 giugno 2008 , relativo all'autorizzazione all'organismo «IS.ME.CERT. - Istituto Mediterraneo di Certificazione Agroalimentare» ad effettuare i controlli sulla denominazione «Canestrato di Moliterno stagionato in fondaco», protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto del 10 giugno 2008;

Considerato che nelle premesse e nell'articolo 1 del citato decreto è stata inserita erroneamente con sede in «Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74»;

Ritenuta, pertanto, la necessità di apportare la dovuta correzione al decreto 10 giugno 2008 sopra citato;
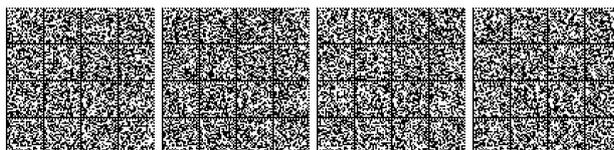
Decreta:

Articolo Unico

Nel decreto 10 giugno 2008, relativo all'autorizzazione all'organismo «IS.ME.CERT. - Istituto Mediterraneo di Certificazione Agroalimentare» ad effettuare i controlli sulla denominazione «Canestrato di Moliterno stagionato in fondaco», protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 21 luglio 2005, nelle premesse e nell'articolo 1, la sede in: «Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74» è corretta nel seguente modo: «Napoli, corso Meridionale n. 6».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 2009

Il direttore generale: LA TORRE

09A03087

DECRETO 18 marzo 2009.

Modifica del decreto 2 ottobre 2007, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Piacentinu Ennese» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto 2 ottobre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 239 del 13 ottobre 2007 relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Piacentinu Ennese» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta;

Vista la nota 11 marzo 2009, numero di protocollo 4032, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso il disciplinare di produzione della denominazione «Piacentinu Ennese» modificato in accoglimento delle richieste della Commissione UE;

Ritenuta la necessità di riferire la protezione transitoria a livello nazionale al disciplinare di produzione modificato in accoglimento delle richieste della Commissione UE e trasmesso al competente organo comunitario con la citata nota 11 marzo 2009, numero di protocollo 4032;

Decreta:

Articolo unico

La protezione a titolo transitorio a livello nazionale, accordata con decreto 2 ottobre 2007 alla denominazione «Piacentinu Ennese» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta, è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione trasmesso all'organo comunitario con nota 11 marzo 2009, numero di protocollo 4032 e consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

09A03265

DECRETO 18 marzo 2009.

Conferma al Consorzio per la tutela e valorizzazione dei vini D.O.C. «Pinerolese», con sede in Bricherasio, dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali nei riguardi della citata D.O.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n.164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui Consorzi volontari di tutela e Consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 24 novembre 2000, con il quale, ai sensi della citata normativa, è stato approvato lo statuto del Consorzio per la tutela e valorizzazione dei Vini D.O.C. «Pinerolese», con sede in Bricherasio (Torino) – Piazza S. Maria, n. 11, costituito per la tutela del vino a denominazione di origine controllata «Pinerolese», e conferito allo stesso Consorzio l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alla citata denominazione di origine;

Vista la nota ministeriale n. 0006672 del 3 ottobre 2008, con la quale ai fini della conferma dell'incarico di cui al richiamato decreto, ha richiesto al citato Consorzio di presentare a questo Ministero la certificazione di rappresentatività rilasciata dalla competente C.C.I.A.A., nei termini di cui all'art. 19 della legge n. 164/1992 e al-

l'art. 3 del decreto ministeriale 4 giugno 1997, n. 256, per le ultime due campagne vendemmiali;
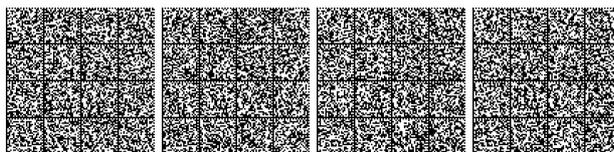
Vista la nota presentata in data 17 novembre 2008, con la quale il citato Consorzio ha trasmesso la certificazione di rappresentatività nei termini sopra richiamati;

Considerato che dall'esame della predetta certificazione, permangono, nei confronti del Consorzio per la tutela e valorizzazione dei vini D.O.C. «Pinerolese», i requisiti per confermare l'incarico di cui al citato decreto ministeriale 24 novembre 2000, per un triennio a far data dal presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato al Consorzio per la tutela e valorizzazione dei Vini D.O.C. «Pinerolese», con sede in Bricherasio (Torino), l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, nei riguardi del vino a denominazione di origine controllata «Pinerolese», conferito con il decreto ministeriale 24 novembre 2000 richiamato nelle premesse, per un triennio a far data dal presente decreto.

Art. 2.

1. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del Consorzio per la tutela e valorizzazione dei vini D.O.C. «Pinerolese» e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

09A03316

DECRETO 18 marzo 2009.

Conferma al Consorzio di tutela vini «Lago di Corbara D.O.C.», con sede in Baschi, dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali nei riguardi della citata D.O.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n.164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui Consorzi volontari di tutela e Consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 15 aprile 2004, con il quale, ai sensi della citata normativa, è stato approvato lo statuto del Consorzio di tutela «Vini Lago di Corbara D.O.C.», con sede in Baschi (Terni) – via Palombara, n. 10, costituito per la tutela dei vini a denominazione di origine controllata «Lago di Corbara», e conferito allo stesso Consorzio l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alla citata denominazione di origine;

Vista la nota ministeriale n. 0006677 del 3 ottobre 2008, con la quale ai fini della conferma dell'incarico di cui al richiamato decreto, ha richiesto al citato Consorzio di presentare a questo Ministero la certificazione di rappresentatività rilasciata dalla competente C.C.I.A.A., nei termini di cui all'art. 19 della legge n. 164/1992 e all'art. 3 del decreto ministeriale 4 giugno 1997, n. 256, per le ultime due campagne vendemmiali;

Vista la nota presentata in data 15 novembre 2008, con la quale il citato Consorzio ha trasmesso la certificazione di rappresentatività nei termini sopra richiamati;

Considerato che dall'esame della predetta certificazione, permangono, nei confronti del Consorzio di tutela vini «Lago di Corbara D.O.C.», i requisiti per confermare l'incarico di cui al citato decreto ministeriale 15 aprile 2004, per un triennio a far data dal presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato al Consorzio di tutela vini «Lago di Corbara D.O.C.», con sede in Baschi (Terni), l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, nei riguardi dei vini a denominazione di origine controllata «Lago di Corbara», conferito con il decreto ministeriale 15 aprile 2004 richiamato nelle premesse, per un triennio a far data dal presente decreto.

Art. 2.

1. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del Consorzio di tutela «Vini Lago di Corbara D.O.C.» e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

09A03315

DECRETO 18 marzo 2009.

Conferma al Consorzio di Tutela Vino Candia dei Colli Apuani, con sede in Massa, dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali nei riguardi della citata D.O.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLA POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui Consorzi volontari di tutela e Consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 15 febbraio 2006 con il quale, ai sensi della citata normativa, è stato approvato lo statuto del Consorzio di Tutela Vino Candia dei Colli Apuani, con sede in Massa, piazza Matteotti n. 22, costituito per la tutela dei vini a denominazione di origine controllata «Candia dei Colli Apuani», e conferito allo stesso Consorzio l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alla citata denominazione di origine;

Vista la nota ministeriale n. 0006675 del 3 ottobre 2008, con la quale ai fini della conferma dell'incarico di cui al richiamato decreto, ha richiesto al citato Consorzio di presentare a questo Ministero la certificazione di rappresentatività rilasciata dalla competente C.C.I.A.A., nei termini di cui all'art. 19 della legge n. 164/1992 e all'art. 3 del decreto ministeriale 4 giugno 1997, n. 256, per le ultime due campagne vendemmiali;

Vista la nota presentata in data 11 novembre 2008, con la quale il citato Consorzio ha trasmesso la certificazione di rappresentatività nei termini sopra richiamati;

Considerato che dall'esame della predetta certificazione, permangono, nei confronti del Consorzio di Tutela Vino Candia dei Colli Apuani, i requisiti per confermare l'incarico di cui al citato decreto ministeriale 15 febbraio 2006, per un triennio a far data dal presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato al Consorzio di Tutela Vino Candia dei Colli Apuani, con sede in Massa, l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, nei riguardi dei vini a denominazione di origine controllata «Candia dei Colli Apuani», conferito con il decreto ministeriale 15 febbraio 2006 richiamato nelle premesse, per un triennio a far data dal presente decreto.

Art. 2.

1. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del Consorzio di Tutela Vino Candia dei Colli Apuani e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

09A03266

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 20 febbraio 2009.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa edilizia «Fiamme Azzurre 1», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE ABITATIVE

Visto il regio decreto del 16 marzo 1942 n. 267;

Visto l'art. 105 delle disposizioni di attuazione del codice civile;

Visto l'art. 2540 del codice civile;

Visto l'art. 194 e seguenti del regio decreto del 16 marzo 1942 n. 267;

Visto il decreto del capo dipartimento n. 820 del 25 giugno 2002 con il quale gli organi sociali della cooperativa edilizia «Fiamme Azzurre 1» di Roma sono stati sciolti e il geom. Campanella Fiore Luciano è stato nominato commissario governativo per la gestione straordinaria;

Vista la relazione del commissario governativo in data 4 febbraio 2003 con la quale, nel rassegnare le proprie dimissioni dall'incarico, ha rappresentato l'impossibilità di portare a termine il proprio mandato a causa della mancata collaborazione dell'ex presidente del sodalizio;

Viste le ministeriali n. 298/03 e 1516/03 rispettivamente del 3 aprile 2003 e 23 giugno 2003 con le quali questa amministrazione ha richiesto alla Commissione centrale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di porre in liquidazione coatta amministrativa per insolvenza la cooperativa «Fiamme Azzurre 1» di Roma o in alternativa di procedere alla revoca del contributo;

Visto il parere della Commissione centrale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica emesso nella seduta del 23 giugno 2003 che si è espressa in senso favorevole

alla prosecuzione della gestione straordinaria della cooperativa, con avvicendamento del commissario governativo e non alla sottoposizione del sodalizio alla procedura concorsuale predetta;

Visto il decreto del direttore generale n. 2111 del 28 novembre 2003 con il quale la gestione della cooperativa edilizia «Fiamme Azzurre 1» di Roma è stata prorogata ed in sostituzione del geom. Campanella Fiore Luciano è stata nominata l'avv. Celeste Santannera;

Vista la relazione di fine mandato in data 23 marzo 2006 con la quale l'avv. Santannera, nel rassegnare le proprie dimissioni, ha rappresentato che la cooperativa debba essere posta in liquidazione coatta amministrativa non sussistendo più le condizioni per continuare ad operare;

Visto il parere in data 15 settembre 2008 con il quale la Commissione centrale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica ha ritenuto di porre la cooperativa edilizia «Fiamme Azzurre 1» di Roma in liquidazione coatta amministrativa con la contestuale revoca del contributo statale a suo tempo concesso;

Tenuto conto della grave crisi del settore alloggiativo e dell'esistenza in capo al sodalizio predetto sia del contributo pubblico che della disponibilità dell'area su cui costruire;

Considerata pertanto l'opportunità di espletare, prima di dare corso alla liquidazione coatta amministrativa un ultimo tentativo diretto alla possibile ricostituzione della compagine sociale;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa edilizia «Fiamme Azzurre 1» con sede in via Siro Sollazzi 99, località Torraccia - Roma è sottoposta alla procedura per da corso alla liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267;

Art. 2.

Il sig. llardi Marco, nato a Roma il 6 agosto 1950, codice fiscale LRDMRC50M06H501M, è nominato commissario liquidatore della suddetta cooperativa;

Art. 3.

Ai sensi dell'art. 200 del regio decreto del 16 marzo 1942 n. 267, con il presente atto di sottoposizione di sodalizio alla procedura della liquidazione coatta amministrativa, cessano le funzioni dell'assemblea e degli organi di amministrazione e di controllo della cooperativa, salvo il caso previsto dall'art. 214;

Art. 4.

Il commissario liquidatore è tenuto, prima di procedere alla liquidazione della cooperativa, in considerazione sia dell'esistenza del contributo erariale che dell'area per edificare concessa dal comune di Roma, ad espletare, d'intesa con i competenti uffici, un ultimo tentativo diretto alla possibile ricostituzione della compagine sociale;

Art. 5.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico analogo a quello previsto per i liquidatori nominati dal Ministero dello sviluppo economico;

Art. 6.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 2008

Il direttore generale: ARREDI

09A03088

DECRETO 4 marzo 2009.

Autorizzazione all'utilizzo delle economie a favore della provincia di Catanzaro per interventi finalizzati alla sicurezza e alla riqualificazione di strade provinciali.

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI E IL PERSONALE

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 17, commi 41 e 42, che autorizza il concorso dello Stato nella misura del 90% della spesa ammissibile risultante dal progetto, necessaria per l'esecuzione da parte delle province di opere di sistemazione, ammodernamento e manutenzione straordinaria ai fini di sicurezza e riqualificazione di strade classificate provinciali;

Vista la delibera C.I.P.E. 14 giugno 1988;

Visti i decreti ministeriali numeri 992 del 18 maggio 1989 e 100 del 18 gennaio 1990, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 25 luglio 1989 e n. 42 del 20 febbraio 1990, con cui sono stati approvati i programmi di interventi finalizzati alla sicurezza ed alla riqualificazione di strade provinciali relativi agli anni 1988 e 1989;

Visto il decreto ministeriale 2 dicembre 1997, n. 1657;

Vista la circolare ministeriale n. 1155 del 4 agosto 1995;

Vista la nota 95678 del 27 ottobre 2008 con la quale la provincia di Catanzaro ha richiesto l'utilizzo delle economie, realizzate sul mutuo posiz. 4320573.01, già concesso dalla Cassa depositi e prestiti per i lavori di sistemazione sulla «S.P. Migliuso - Cancello - Case Nocelle» per l'importo di € 153.153,89, per il seguente intervento: «Lavori complementari e di completamento della S.P. di collegamento Stazione FF.SS. di Squillace - contrada Principe - torrente Alessi - SS. 106», importo progetto € 385.468,00 (quota Stato € 153.153,89 - cofinanziamento a carico della Provincia € 232.314,11);

Considerato che da riscontri effettuati con la Cassa depositi e prestiti, risulta a favore della provincia di Catanzaro la disponibilità delle suddette economie, di cui

la medesima Provincia chiede l'utilizzo per l'intervento sopracitato;

Considerato che detto intervento corrisponde ai requisiti previsti dalla legge n. 67/1988 e dalla delibera C.I.P.E. 14 giugno 1988 e che, pertanto, tale richiesta può essere accolta;

Decreta:

È autorizzato a favore della provincia di Catanzaro l'utilizzo delle economie realizzate sul mutuo posiz. 4320573.01, già concesso dalla Cassa depositi e prestiti per i lavori di sistemazione sulla «S.P. Migliuso - Cancello - Case Nocelle», per l'importo di € 153.153,89, per il seguente intervento: «Lavori complementari e di completamento della S.P. di collegamento Stazione FF.SS. di Squillace - contrada Principe - torrente Alessi - SS. 106», importo progetto € 385.468,00 (quota Stato € 153.153,89 - cofinanziamento a carico della Provincia € 232.314,11).

Si richiamano le disposizioni contenute nella citata legge n. 67/1988 e nella delibera C.I.P.E. 14 giugno 1988.

Roma, 4 marzo 2009

Il capo dipartimento: CROCCO

09A03090

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 16 ottobre 2008.

Ammissione di progetti di ricerca e formazione agli interventi previsti dall'articolo 13 del decreto n. 593 dell'8 agosto 2000. (Decreto n. 1051/Ric.)**.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo Agevolazioni alla Ricerca (F.A.R.);

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n.297» e, in particolare, l'art. 13 che disciplina gli interventi relativi a specifiche iniziative di programmazione;

Visto il decreto ministeriale n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000 di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo n. 297, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003 d'intesa con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla Ricerca (F.A.R.)», registrato alla Corte dei Conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 2003, n.274;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 2008 n. Prot. GAB./4 recante: «Adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593 (Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297) alla Disciplina Comunitaria sugli Aiuti di Stato alla Ricerca, Sviluppo ed Innovazione di cui alla Comunicazione 2006/C 323/01» registrato alla Corte dei Conti il 16 aprile 2008 Reg. n. 1 foglio n. 388, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 22 maggio 2008 unitamente alla Nota esplicativa relativa al decreto stesso;

Visto l'Accordo di Programma Quadro (APQ) in materia di «Ricerca scientifica» stipulato tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica e la Regione Puglia in data 28 Aprile 2005, finalizzato ad attuare gli indirizzi della Strategia Regionale per la Ricerca Scientifica e lo Sviluppo Tecnologico attraverso un programma pluriennale di interventi;

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art.4 del predetto APQ relativo alle disposizioni per il trasferimento, da parte del competente servizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze, delle risorse finanziarie, subordinato all'aggiudicazione degli interventi;

Vista la deliberazione CIPE n. 20 del 29 settembre 2004, pubblicata nella *G.U.* n. 265 dell'11 novembre 2008;

Visti il I ed il II integrativo al citato «Accordo di Programma Quadro in materia di Ricerca scientifica» sottoscritti, rispettivamente, in data 30 Novembre 2005 e in data 17 Maggio 2007;

Vista la Delibera n. 1557 del 2 ottobre 2007, con la quale la Giunta della Regione Puglia ha disposto di proporre al Tavolo dei sottoscrittori dell'APQ Ricerca la riprogrammazione delle risorse della Delibera Cipe n. 20/2004 rese disponibili a seguito dell'annullamento dell'intervento «Progetto coordinato per il risanamento del quartiere Tamburi di Taranto» di cui all'APQ Città per un importo di 49,4 milioni di euro;

Visto il verbale del Ministero dello Sviluppo Economico in data 29 ottobre 2007 relativo alla riunione del Tavolo dei Sottoscrittori dell'APQ Ricerca, nella quale è stata proposta la rimodulazione di quota parte delle risorse della Delibera CIPE n. 20/2004, pari a 27,6 milioni di euro, rese disponibili a seguito del definanziamento disposto dalla sopra citata Delibera della Giunta della Regione Pu-

glia n. 1557/2007, a favore di interventi da inserire nel I e nel II atto integrativo ed è stato altresì procrastinato al 30 giugno 2008 il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti relative agli stessi;
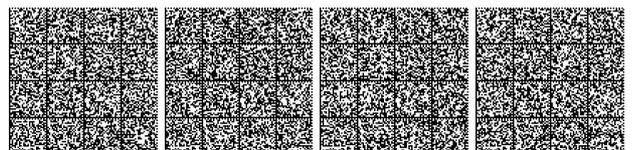
Visto il III atto integrativo al citato «Accordo di Programma Quadro in materia di Ricerca» sottoscritto dal Ministero dello Sviluppo Economico, dal Ministero dell'Università e della Ricerca e dalla Regione Puglia in data 27 Novembre 2007 che, oltre all'impegno di risorse pari a 20 milioni di euro a valere sulla delibera CIPE n.3/2006 Quota C3, prevede anche la programmazione di interventi realizzabili a seguito della citata rimodulazione di risorse della delibera CIPE n. 20/2004, quota E4, e destina, in particolare, 7 milioni di euro per l'intervento di valorizzazione del Distretto tecnologico «High-Tech», da inserire nel II atto integrativo;

Vista la nota prot. n.38/3968 dell'11 aprile 2008 con la quale la Regione Puglia ha comunicato al MISE l'inserimento nell'APQ Ricerca, II atto integrativo, dell'intervento DH01 «Progetti di ricerca industriale connessi con la strategia realizzativa elaborata dal Distretto tecnologico High-tech», in attuazione di quanto approvato dal Tavolo dei sottoscrittori del 29.10.2007, e ha chiesto la variazione del soggetto percettore da Regione Puglia a Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e del soggetto attuatore da Università degli Studi di Bari a Distretto High-Tech;

Vista la nota del Ministero dell'Università e della Ricerca, prot. n. 3623 del 17 aprile 2008, con la quale DHITECH Distretto Tecnologico High Tech S.c.a.r.l. è stato invitato a presentare uno o più progetti ai sensi dell'art.13 del D.M. 593/00 nell'ambito dell'intervento DH01;

Viste le domande DM48339 e DM48391 presentate in data 16 maggio 2008 da DHITECH Distretto Tecnologico High Tech S.c.a.r.l., nell'ambito del Distretto «High-Tech», ai sensi dell'art.13 del D.M. 8 agosto 2000, n.593;

Effettuate ai sensi dell'art. 5 del D.M.593 dell'8 agosto 2000 le previste attività istruttorie;

Acquisiti gli esiti istruttori degli esperti scientifici e dell'istituto convenzionato che l'Amministrazione ha trasmesso al Comitato;

Acquisito il parere del Comitato, espresso nella seduta del 25 Giugno, in ordine alla ammissibilità alle agevolazioni dei progetti DM48339 e DM48391;

Vista la nota del 27 giugno 2008, prot. n. 5851, con la quale il MIUR ha comunicato alla Regione Puglia, al MISE e al Consorzio Dhitech l'ammissibilità dei progetti DM48339 e DM48391, per un totale di costi ammessi pari a € 8.170.500,00 ed un finanziamento pari a € 6.736.400,00 nella forma di contributo nella spesa, a valere sulle risorse, pari a 7 milioni di euro, assegnate dalla Delibera CIPE 20/2004 alla Regione Puglia e destinate al finanziamento del citato intervento DH01 - Distretto «High-Tech» e ha contestualmente richiesto il trasferimento di tali risorse;

Vista la nota del 12 settembre 2008, prot. n. 38/9868, con la quale la Regione Puglia, nel precisare che l'intervento DH01 risulta assegnato alla competenza del MIUR, in sostituzione della Regione Puglia, ha invitato il MISE a provvedere alla modificazione delle disposizioni contabili di attuazione dell'accordo al fine di vedere il MIUR quale assegnatario delle risorse finanziarie;

Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nelle predette riunioni esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998 n. 252;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni;

Ritenuta la necessità di adottare, per i suddetti progetti ammissibili al finanziamento e nei limiti delle disponibilità finanziarie, il relativo provvedimento ministeriale stabilendo per ciascuno forme, misure, modalità e condizioni del finanziamento;

Decreta:

Art. 1.

I sotto elencati progetti di ricerca e formazione presentati da DHITECH Distretto Tecnologico High Tech S.c.a.r.l., ai sensi dell'art. 13 del D.M. 8 agosto 2000, n.593, nell'ambito del Distretto High-Tech della Regione Puglia, sono ammessi agli interventi previsti dalle normative citate in premessa, nelle forme, misure, modalità e condizioni indicate, per ciascuno, nelle schede allegate al presente decreto di cui costituiscono parte integrante.

DM48339 - Ricerca: IDesign Foundation - Metodologie e tecnologie a supporto dell'innovazione nello sviluppo nuovo prodotto in un Value Network del settore aeronautico, Formazione: «Experiencing i- Design»;

DM48391 - Ricerca: "AEROCOMP – Studio Preliminare di Materiali Nanocompositi per Applicazioni Aeronautiche.

Art. 2.

1. Gli interventi di cui al precedente articolo 1 sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR 3 giugno 1998 n. 252.

2. Ai sensi del comma 35 dell'articolo 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 è data facoltà al soggetto proponente di richiedere una anticipazione per un importo pari al 30% dell'intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovrà essere garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.

3. Il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati è fissato nella misura dello 0,5% fisso annuo.

4. La durata del finanziamento è stabilita in un periodo non superiore a dieci anni a decorrere dalla data del presente decreto, comprensivo di un periodo di preammortamento ed utilizzo fino ad un massimo di cinque anni. Il periodo di preammortamento (suddiviso in rate semestrali con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno solare) non può superare la durata suddetta e si conclude alla prima scadenza semestrale solare successiva all'effettiva conclusione del progetto.

5. Le rate dell'ammortamento sono semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno e la prima di esse coincide con la seconda scadenza semestrale solare successiva all'effettiva conclusione del progetto.
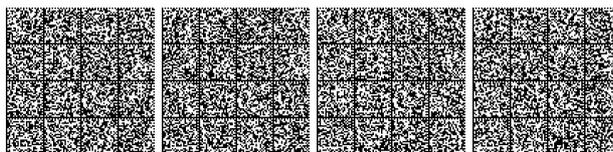
6. Ai fini di quanto sopra si considera quale primo semestre intero il semestre solare in cui cade la data del presente decreto.

7. La durata del progetto potrà essere maggiorata fino a 12 mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto, fermo restando quanto stabilito al comma 4.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'articolo 1 del presente decreto sono determinate complessivamente in euro 6.736.400,00 nella forma di contributo nella spesa, come riepilogato nella seguente tabella:

Codice progetto	Costi ammessi	Agevolazione in C.S.
DM48339	4.570.000,00	3.856.000,00
DM48391	3.600.500,00	2.880.400,00
Totale	€ 8.170.500,00	€ 6.736.400,00

2. Tali risorse, destinate all'attuazione dell'intervento DH01 «Progetti di ricerca industriale connessi con la strategia realizzativa elaborata dal Distretto tecnologico High-tech» previsto nel III atto integrativo all'Accordo di Programma Quadro in materia di «Ricerca Scientifica», di cui alle premesse, graveranno sulle disponibilità della delibera CIPE n. 20/2004, quota E4, il cui trasferimento sarà attuato dal CIPE, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4, comma 2, del citato APQ.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per i necessari adempimenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 ottobre 2008

Il direttore generale: CRISCUOLI

Registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 2009, Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 87

ALLEGATO

Legge 297/1999 Art. 13 DM48339

Generalità del Progetto

- Domanda: DM48339 del 16/05/2008

- Progetto di Ricerca

  Titolo:
  IDesign Foundation –Metodologie e tecnologie a supporto dell'innovazione nello sviluppo nuovo prodotto in un Value Network del settore aeronautico

  Inizio Attività: 01/09/2008

  Durata mesi: 36

- Progetto di Formazione

  Titolo:
  Experiencing i- Design

  Inizio Attività: 01/02/2009

  Durata mesi: 30

- Beneficiari

  DHITECH DISTRETTO TECNOLOGICO HIGH TECH S.C.A.R.L.
  LECCE - (LE)

- Costo Totale € 4.570.000,00
  - di cui attività di Ricerca Industriale € 3.570.000,00
  - di cui attività di Sviluppo Sperimentale € -
  - di cui attività di Formazione € 1.000.000,00

  al netto di recuperi pari a € -150.000,00

Legge 297/1999 Art. 13 DM48339

Imputazione territoriale costi del Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE						
	87.3a 2007-2013	87.3a 2007-2010	87.3c 2007-2013	87.3c 2007-2008	Non Eleg.	Extra U.E.	Totale
Personale	1.480.000	-	360.000	-	-	-	1.840.000
Spese generali	740.000	-	180.000	-	-	-	920.000
Attrezzature	360.000	-	90.000	-	-	-	450.000
Consulenze	470.000	-	40.000	-	-	-	510.000
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	-	-	-
Recuperi (da detrarre)	-120.000	-	-30.000	-	-	-	-150.000
Subtotale	2.930.000	-	640.000	-	-	-	3.570.000
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	2.930.000	-	640.000	-	-	-	3.570.000

Nessun costo di Sviluppo Sperimentale

	FORMAZIONE						
	87.3a 2007-2013	87.3a 2007-2010	87.3c 2007-2013	87.3c 2007-2008	Non Eleg.	Extra U.E.	Totale
Personale docente	240.000	-	-	-	-	-	240.000
Spese trasferta personale	100.000	-	-	-	-	-	100.000
Altre spese correnti	50.000	-	-	-	-	-	50.000
Strumenti e attrezzature	50.000	-	-	-	-	-	50.000
Costi dei servizi di consulenza	200.000	-	-	-	-	-	200.000
Subtotale	640.000	-	-	-	-	-	640.000
Costo personale per i partecipanti alla form.	360.000	-	-	-	-	-	360.000
Totale	1.000.000	-	-	-	-	-	1.000.000

Legge 297/1999 Art. 13 DM48339

Forma e Misura dell'Intervento per il Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE	SVILUPPO SPERIM.	FORMAZIONE
Contributo nella spesa (*)	80%	-	100%
Credito Agevolato	-	-	-

(*) - Tenuto conto delle maggiorazioni sotto indicate:
- 20% per piccola impresa
- 10% per collaborazione effettiva tra impresa ed organismo di ricerca

Agevolazioni deliberate per il Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE						
	87.3a 2007-2013	87.3a 2007-2010	87.3c 2007-2013	87.3c 2007-2008	Non Eleg.	Extra U.E.	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro(*)	2.344.000,00	-	512.000,00	-	-	-	2.856.000,00
Credito Agevolato fino a Euro(*)	-	-	-	-	-	-	-

Nessuna agevolazione per lo Sviluppo Sperimentale

	FORMAZIONE						
	87.3a 2007-2013	87.3a 2007-2010	87.3c 2007-2013	87.3c 2007-2008	Non Eleg.	Extra U.E.	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro(*)	1.000.000	-	-	-	-	-	1.000.000
Credito Agevolato fino a Euro(*)	-	-	-	-	-	-	-

* tenuto conto delle maggiorazioni sotto indicate:
- dimensione beneficiario
- collaborazione effettiva tra impresa e organismo di ricerca

Agevolazioni totali deliberate per il Progetto

	Ric. Industr. + Svil. Sperim.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa fino a €	2.856.000,00	1.000.000,00	3.856.000,00
Credito Agevolato fino a €	-	-	-
TOTALE	2.856.000,00	1.000.000,00	

Legge 297/1999 Art. 13 DM48391

Generalità del Progetto

- Domanda: DM48391 del 16/05/2008
- Progetto di Ricerca

  Titolo:
  "AEROCOMP - Studio Preliminare di Materiali Nanocompositi per Applicazioni Aeronautiche"

  Inizio Attività: 01/09/2008

  Durata mesi: 36

- Beneficiari

  DHITECH DISTRETTO TECNOLOGICO HIGH TECH S.C.A.R.L.
  LECCE - (LE)

• Costo Totale	€ 3.600.500,00
- di cui attività di Ricerca Industriale	€ 3.600.500,00
- di cui attività di Sviluppo Sperimentale	€ -
- di cui attività di Formazione	€ -
al netto di recuperi pari a	€ -240.000,00
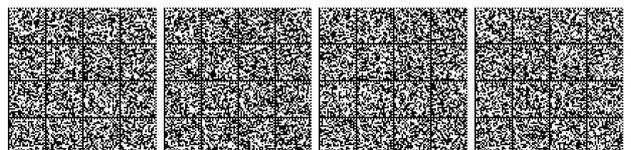
Legge 297/1999 Art. 13 DM48391

Imputazione territoriale costi del Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE						
	87.3a 2007-2013	87.3a 2007-2010	87.3c 2007-2013	87.3c 2007-2008	Non Eleg.	Extra U.E.	Totale
Personale	1.547.000	-	-	-	-	-	1.547.000
Spese generali	773.500	-	-	-	-	-	773.500
Attrezzature	810.000	-	-	-	-	-	810.000
Consulenze	220.000	-	-	-	-	-	220.000
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	10.000	-	-	-	-	-	10.000
Materiali	480.000	-	-	-	-	-	480.000
Recuperi (da detrarre)	-240.000	-	-	-	-	-	-240.000
Subtotale	3.600.500	-	-	-	-	-	3.600.500
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	3.600.500	-	-	-	-	-	3.600.500

Nessun costo di Sviluppo Sperimentale

Nessun costo di formazione
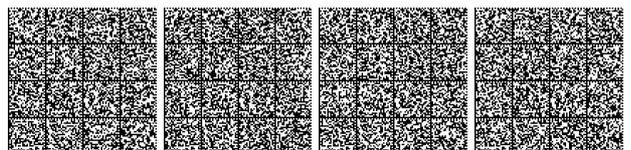
Legge 297/1999 Art. 13 DM48391

Forma e Misura dell'Intervento per il Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE	SVILUPPO SPERIM.	FORMAZIONE
Contributo nella spesa (*)	80%	-	-
Credito Agevolato	-	-	-

(*) - Tenuto conto delle maggiorazioni sotto indicate:
- 20% per piccola impresa
- 10% per collaborazione effettiva tra impresa ed organismo di ricerca

Agevolazioni deliberate per il Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE						
	87.3a 2007-2013	87.3a 2007-2010	87.3c 2007-2013	87.3c 2007-2008	Non Eleg.	Extra U.E.	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro(*)	2.880.400,00	-	-	-	-	-	2.880.400,00
Credito Agevolato fino a Euro(*)	-	-	-	-	-	-	-

Nessuna agevolazione per lo Sviluppo Sperimentale

Nessuna agevolazione per la Formazione

* tenuto conto delle maggiorazioni sotto indicate:
- dimensione beneficiario
- collaborazione effettiva tra impresa e organismo di ricerca

Agevolazioni totali deliberate per il Progetto

	Ric. Industr. + Svil. Sperim.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa fino a €	2.880.400,00	-	2.880.400,00
Credito Agevolato fino a €	-	-	-
TOTALE	2.880.400,00	-	

09A03185

DECRETO 18 dicembre 2008.

Ammissione a finanziamento del progetto di ricerca e formazione, riferimento n. DM29847, presentato da T.M.P. S.p.a. - Termomeccanica Pompe, in La Spezia. (Decreto n. 1450/RIC).

IL DIRETTORE GENERALE RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008 n.121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto l'articolo 11, commi 1 e 5, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori» e, in particolare, gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione del Fondo Agevolazioni alla Ricerca e l'istituzione di un Comitato per gli adempimenti ivi previsti;

Visto il decreto ministeriale n. 593 del 8 agosto 2000, recante le: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297» e, in particolare, l'articolo 10 che disciplina le modalità procedurali per la concessione di agevolazioni a favore dei progetti autonomamente presentati per il riorientamento e il recupero di competitività di strutture di ricerca industriale, con connesse attività di formazione di personale di ricerca;

Visto il decreto ministeriale n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000 di nomina del Comitato, così come previsto dall'articolo 7 del predetto Decreto Legislativo n. 297, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003 d'intesa con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca "Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca (FAR), registrato alla Corte dei Conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 2003, n. 274;

Acquisiti ai sensi delle modalità procedurali previste dal predetto decreto ministeriale dell'8 agosto 2000 n. 593, gli esiti della preselezione da parte della Commissione Interministeriale, di cui al comma 2 del citato art.10, in data 28/11/2006 relativamente alla ammissione alla successiva fase istruttoria dei progetti presentati per l'anno 2006 tra i quali quello presentato da TM.P. S.p.A. Termomeccanica Pompe - La Spezia, rif. DM29847 avente come titolo per la Ricerca e per la Formazione: «PACOMAR - Progetto di Adeguamento Competitivo Macchine Rotanti»;

Effettuate ai sensi dell'art. 5 del D.M. n. 593/2000 le previste attività istruttorie;

Acquisiti gli esiti istruttori dell'esperto scientifico e dell'istituto convenzionato che l'Amministrazione ha trasmesso al Comitato;

Tenuto conto del parere espresso dal Comitato, nelle sedute del 25 giugno 2008 e del 29 ottobre 2008 in ordine alla ammissione al finanziamento del progetto stesso per un costo totale massimo ammissibile di € 5.097.881,00 di cui € 4.598.000,00 per attività di ricerca della durata di 48 mesi e di € 499.881,00 per attività di formazione della durata di 48 mesi;

Viste le complessive risorse trasferite dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ai sensi dell'art.11 della legge 19 luglio 1994, n. 451 di conversione con modificazioni del decreto-legge 16 maggio 1994 n. 299, ricomprese nel decreto MUR n. 2298 del 6 novembre 2006, di riparto per l'anno 2006;

Visto il decreto n. 2298 del 6 novembre 2006 di ripartizione delle risorse del FAR per l'anno 2006, che prevede, tra l'altro, la conferma degli stanziamenti attribuiti nei precedenti piani di riparto a tutte le iniziative previste nei decreti di riparto stessi;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge n. 20 del 14 gennaio 1994;

Ritenuta la necessità di adottare per il progetto rif. DM29847 ammissibile a finanziamento, il relativo provvedimento ministeriale stabilendo forme, misure, modalità e condizioni al finanziamento;

Decreta:

Art. 1.

Il progetto di Ricerca e Formazione rif. DM29847, presentato da TM.P. Termomeccanica Pompe S.p.A. - La Spezia per l'anno 2006 ai sensi dell'articolo 10 del decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593, avente come titolo per la Ricerca e per la Formazione «PACOMAR - Progetto di Adeguamento Competitivo Macchine Rotanti» è ammesso agli interventi previsti dalle normative citate in premessa, nelle forme, misure, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Art. 2.

1. Gli interventi di cui al precedente articolo 1 sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998 n. 252.

2. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 è data facoltà al soggetto proponente di richiedere una anticipazione per un importo massimo del 30% dell'intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovrà essere garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.

3.Il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati è fissato nella misura dello 0,5% fisso annuo.

4. La durata dei finanziamenti è stabilita in un periodo non superiore a dieci anni a decorrere dalla data del
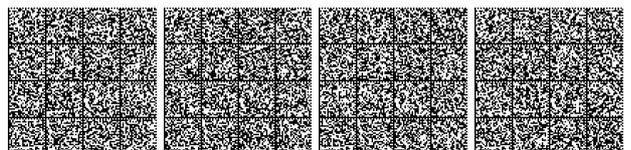
presente decreto, comprensivo di un periodo di preammortamento e utilizzo fino ad un massimo di cinque anni. Il periodo di preammortamento (suddiviso in rate semestrali con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno solare) non può superare la durata suddetta e si conclude alla prima scadenza semestrale solare successiva alla effettiva conclusione del progetto di ricerca e/o formazione.

5. Le rate dell'ammortamento sono semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno e la prima di esse coincide con la seconda scadenza semestrale solare successiva alla effettiva conclusione del progetto.

6. Ai fini di quanto sopra si considera quale primo semestre intero il semestre solare in cui cade la data del presente decreto.

7. La durata di ciascun progetto potrà essere maggiorata fino a 12 mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto, fermo restando quanto stabilito al comma 4.

Art. 3.

Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'articolo 1 del presente decreto sono determinate complessivamente in euro 4.740.836,95 di cui euro 1.684.664,30 nella forma di contributo nella spesa e euro 3.056.172,65 nella forma di credito agevolato e graveranno sulle apposite disponibilità del FAR così come indicato nelle premesse del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi competenti per le necessarie attività di controllo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2008

Il direttore generale: CRISCUOLI

Registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 2009
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 89

ALLEGATO

Legge 297/1999 Art. 10 DM29847

Generalità del Progetto

- Domanda: DM29847 del 28/02/2006

- Progetto di Ricerca

  Titolo:
  "PACOMAR" Progetto di Adeguamento COmpetitivo MAcchine Rotanti

  Inizio Attività: 01/03/2007

  Durata mesi: 48

- Progetto di Formazione

  Titolo:
  "PACOMAR" Progetto di Adeguamento COmpetitivo MAcchine Rotanti

  Inizio Attività: 01/03/2007

  Durata mesi: 48

- Beneficiari

  TM.P. S.P.A. TERMOMECCANICA POMPE
  LA SPEZIA - (SP)

• Costo Totale	€ 5.097.881,00
- di cui attività di Ricerca Industriale	€ 3.917.000,00
- di cui attività di Sviluppo Precompetitivo	€ 681.000,00
- di cui attività di Formazione	€ 499.881,00
al netto di recuperi pari a	€ -230.000,00
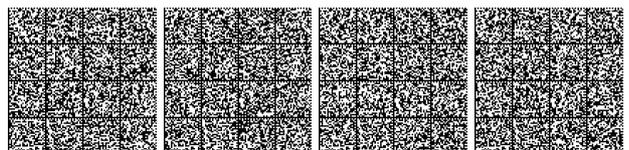
Legge 297/1999 Art. 10 DM29847

Imputazione territoriale costi del Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	-	1.728.130	-	-	-	-	1.728.130
Spese generali	-	1.036.870	-	-	-	-	1.036.870
Attrezzature	-	500.000	-	-	-	-	500.000
Consulenze	-	490.000	-	-	130.000	-	620.000
Prestazioni di terzi	-	72.000	-	-	-	-	72.000
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	100.000	-	-	-	-	100.000
Recuperi (da detrarre)	-	-140.000	-	-	-	-	-140.000
Subtotale	-	3.787.000	-	-	130.000	-	3.917.000
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	3.787.000	-	-	130.000	-	3.917.000

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	-	213.130	-	-	-	-	213.130
Spese generali	-	127.870	-	-	-	-	127.870
Attrezzature	-	200.000	-	-	-	-	200.000
Consulenze	-	80.000	-	-	-	-	80.000
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	150.000	-	-	-	-	150.000
Recuperi (da detrarre)	-	-90.000	-	-	-	-	-90.000
Subtotale	-	681.000	-	-	-	-	681.000
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	681.000	-	-	-	-	681.000
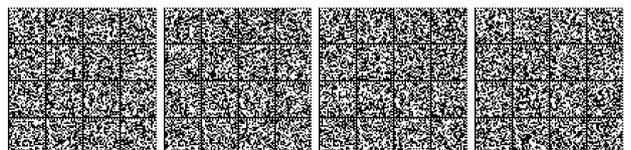
Legge 297/1999 Art. 10 DM29847

	FORMAZIONE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale docente	-	80.361	-	-	-	-	80.361
Spese trasferta personale	-	10.000	-	-	-	-	10.000
Altre spese correnti	-	5.700	-	-	-	-	5.700
Strumenti e attrezzature	-	25.000	-	-	-	-	25.000
Costi dei servizi di consulenza	-	130.000	-	-	-	-	130.000
Subtotale	-	251.061	-	-	-	-	251.061
Costo personale per i partecipanti alla form.	-	248.820	-	-	-	-	248.820
Totale	-	499.881	-	-	-	-	499.881

Legge 297/1999 Art. 10

DM29847

Forma e Misura dell'Intervento per il Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	40%	35%	30%	30%	30%
Credito Agevolato	55%	60%	65%	65%	65%

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	30%	25%	20%	20%	20%
Credito Agevolato	50%	55%	60%	60%	60%

	FORMAZIONE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	35%	30%	25%	25%	25%
Credito Agevolato	60%	65%	70%	70%	70%
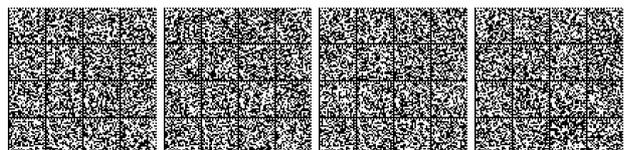
Legge 297/1999 Art. 10 DM29847

Agevolazioni deliberate per il Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro(*)	-	1.325.450,00	-	39.000,00	-	1.364.450,00
Credito Agevolato fino a Euro(*)	-	2.272.200,00	-	84.500,00	-	2.356.700,00

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro(*)	-	170.250,00	-	-	-	170.250,00
Credito Agevolato fino a Euro(*)	-	374.550,00	-	-	-	374.550,00

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

5% Attività da svolgere in zone 87.3,c) Trattato C.E.

10% Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o partner membri dell'UE per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto

	FORMAZIONE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro(*)	-	149.964	-	-	-	149.964
Credito Agevolato fino a Euro(*)	-	324.923	-	-	-	324.923

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate

5% Attività da svolgere in zone 87.3,c) Trattato C.E.
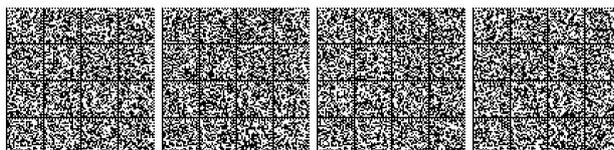
Legge 297/1999 Art. 10 DM29847

Agevolazioni totali deliberate per il Progetto

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa fino a €	1.534.700,00	149.964,30	1.684.664,30
Credito Agevolato fino a €	2.731.250,00	324.922,65	3.056.172,65
TOTALE	4.265.950,00	474.886,95	

09A03186

DECRETO 5 marzo 2009.

Riconoscimento, al prof. Andrea Lolli, delle qualifiche professionali acquisite nell'Unione europea, quali titoli abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; la circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39; il decreto ministeriale del 27 febbraio 2008; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Vista l'istanza presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione europea dal prof. Andrea Lolli;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione sottoindicato;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessato, ai sensi della C.M. 21 marzo 2005, è esonerato dalla presentazione della certificazione linguistica «Celi 5 doc» , in quanto italiano con formazione primaria, secondaria ed accademica conseguita in Italia;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessato è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato, altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari della durata di almeno quattro anni, nonché, al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 28 gennaio 2009, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che, ai sensi del comma 6, art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale posseduta dall'interessato, ne integra e completa la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessato comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale così composto:

diploma di istruzione superiore laurea in «Lingue e letterature straniere - indirizzo Storico-Culturale» conseguita presso l'Università degli studi di Bologna in data 12 luglio1999;

titolo di abilitazione all'insegnamento:

a) «Postgraduate Certificate in Education (Secondary) French» rilasciato dal S. Martin's College - The University of Lancaster in data 11 dicembre 2000;
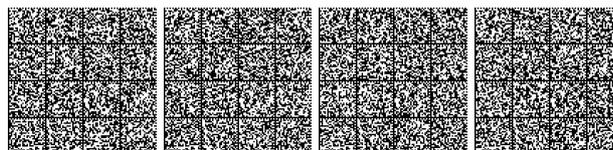
b) «Qualified Teacher status» DFES Reference Number: RP 99/57489 rilasciato dal Department for Education and Employement in data 11 dicembre 2000;

c) certificato di «Induction» rilasciato dal Department for Education and Skills il 31 dicembre 2001, posseduto dal prof. Andrea Lolli, cittadino italiano nato a Bologna il 19 aprile 1972, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente di «Inglese» nelle scuole di istruzione secondaria, nelle classi di concorso:

45/A - Lingua straniera;

46/A - Lingue e civiltà straniere.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2009

Il direttore generale: DUTTO

09A03175

DECRETO 5 marzo 2009.

Riconoscimento, alla prof.ssa Mihaela Olimpia Totu, delle qualifiche professionali acquisite nell'Unione europea, quali titoli abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; la circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39; il decreto ministeriale del 27 febbraio 2008; il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Vista l'istanza presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa Mihaela Olimpia Totu;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione sottoindicato;

Visto il decreto rettorale n. 2438 del 15 settembre 2004 dell'Università della Calabria, con il quale è concessa l'equipollenza del diploma di laurea triennale in «Chimica - Fisica», conseguito in Romania, con la laurea italiana di primo livello in chimica;

Vista la laurea specialistica in «Chimica - indirizzo Controllo dell'ambiente e della salute» conseguita presso l'Università della Calabria in data 3 maggio 2007;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata, ai sensi della circolare ministeriale 21 marzo 2005, n. 39, è esonerata dalla presentazione della certificazione linguistica «Celi 5 doc», in quanto ha conseguito in Italia la laurea specialistica sopra citata;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato, altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinata, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 28 gennaio 2009, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che, ai sensi del comma 6, art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale posseduta dall'interessata, ne integra e completa la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale così composto:

diploma di istruzione superiore: Diplomă de Absolvire în profilul Chimie-Fizică conseguito nella sessione di giugno dell'anno 1998, presso l'Institutul Politechnic «G.h. Asachi» di Iaşi (Romania);

certificato di «Definitivarea» con specializzazione in Chimica, conseguito, con decorrenza 15 settembre 1991, presso l'Universitatea «Al. I. Cuza» di Iaşi;

posseduto dalla prof.ssa Mihaela Olimpia Totu, cittadina italiana e romena nata a Onestî (Romania) il 21 dicembre 1965, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria di secondo grado, nella classe di concorso:

13/A - Chimica e tecnologie chimiche.
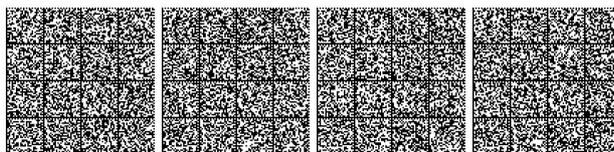
2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2009

Il direttore generale: DUTTO

09A03176

DECRETO 5 marzo 2009.

Riconoscimento, al prof. Antonio Cucino, delle qualifiche professionali acquisite nell'Unione europea, quali titoli abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; la circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39; il decreto ministeriale del 27 febbraio 2008; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Vista l'istanza presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione europea dal prof. Antonio Cucino;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa ai titoli di formazione sottoindicati;

Visto il D.D. 18 ottobre 2007 - prot. n. 10459, con il quale è stato riconosciuto il titolo di formazione professionale conseguito nel Regno Unito, abilitante all'esercizio della professione di docente di «Filosofia, psicologia e scienze dell'educazione» classe di concorso 36/A;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessato, ai sensi della C.M. 21 marzo 2005, è esonerato dalla presentazione della certificazione linguistica «Celi 5 doc», in quanto italiano con formazione primaria e secondaria conseguita in Italia;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessato è qualificato nello Stato membro d'origine;

Rilevato, altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari della durata di almeno quattro anni, nonché, al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 28 gennaio 2009, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che, ai sensi del comma 6, art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale posseduta dall'interessato, ne integra e completa la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessato comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione superiore: «Laurea in Sociologia» conseguita presso l'Università degli studi di Salerno in data 24 novembre 1999;

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Compulsory Education and Training» conseguito il 7 luglio del 2006 presso la Sheffield Hallam University (Gran Bretagna);

«Degree of Master of Arts in Special Educational Needs» Titolo accademico di II livello - post-lauream conferito l'8 maggio 2008 dalla Sheffield Hallam University (Regno Unito), posseduto dal cittadino italiano Cucino Antonio nato a Salerno il 12 dicembre 1971, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2006, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente di istruzione secondaria superiore, nella classe di concorso:

36/A «Filosofia, Psicologia e Scienze dell'Educazione» con specializzazione di docente di sostegno.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2009

Il direttore generale: DUTTO

09A03177

DECRETO 5 marzo 2009.

Riconoscimento, alla prof.ssa Simona Sciuto, delle qualifiche professionali acquisite nell'Unione europea, quali titoli abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; la circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39; il decreto ministeriale del 27 febbraio 2008; il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Vista l'istanza presentata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione europea prof.ssa Simona Sciuto;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione sottoindicato;

Vista l'omologazione della laurea italiana in «Lingue e Culture europee» al grado Académico de Licenciada, concesso in data 6 agosto 2008 dal Ministerio de Ciencia e Innovación. Dirección General de Universidades in Madrid;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata, ai sensi della C.M. 21 marzo 2005, è esonerata dalla presentazione della certificazione linguistica «Celi 5 doc» , in quanto italiana con formazione primaria, secondaria ed accademica conseguita in Italia;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato, altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari della durata di almeno quattro anni, nonché, al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 28 gennaio 2009, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che, ai sensi del comma 6, art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale posseduta dall'interessata, ne integra e completa la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale così composto:

diploma di istruzione superiore: laurea in «Lingue culture europee» conseguita in data 6 luglio 2006 presso l'Università degli studi di Catania;

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Certificado De Aptitud Pedagógica», rilasciato in data 4 aprile 2008 dall'Universidad de Jaén (Spagna),

posseduto dalla prof.ssa Simona Sciuto, cittadina italiana nata a Catania il 28 gennaio 1981, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente di «Spagnolo» nelle scuole di istruzione secondaria, nelle classi di concorso:

45/A - Lingua straniera;

46/A - Lingue e civiltà straniere.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2009

Il direttore generale: DUTTO

09A03243

DECRETO 5 marzo 2009.

Riconoscimento, alla prof.ssa Edita Somkereki, delle qualifiche professionali acquisite nell'Unione europea, quali titoli abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio

1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; la circolare ministeriale 2 dicembre 2003, n. 83; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22 la circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39; il decreto ministeriale del 27 febbraio 2008; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Vista l'istanza presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa Edita Somkereki;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione sottoindicato;

Visto il decreto direttoriale 7 maggio 2004 - prot. n. 8637, con il quale il titolo di formazione professionale conseguito in Romania, è stato riconosciuto abilitante all'esercizio della professione di docente di educazione fisica nella scuola secondaria - classi di concorso 29/A e 30/A;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata ha conseguito ai sensi della circolare ministeriale 2 dicembre 2003, la certificazione linguistica CILS 4 di Siena, già documentata ai fini del riconoscimento di cui al citato decreto direttoriale 7 maggio 2004 - prot. n. 8637;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato, altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinata, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata di almeno quattro anni;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 28 gennaio 2009, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che, ai sensi del comma 6, art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale posseduta dall'interessata, ne integra e completa la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

«Diplomă de Licentă în Educatie Fisică şi Sport - specializarea in Educatie Fizică şi Sport» Serie R - nr. 0081013, rilasciato il 3 aprile 2000 dall'Academia Natională de Educatie Fizică şi Sport» di Bucarest;

«Certificat - Programul de perfectionare si atestare in domeniul Psihopedagogiei speciale» rilasciato il 19 febbraio 2008 dall'Universitatea di Bucarest, Facultatea de Psicologie si Stiintele Educatiei - Catedra di Psicopedagogie Speciala,

posseduto dalla cittadina italiana, Edita Somkereki nata a Rodna (Romania) il 3 maggio 1965, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2006, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente di «Educazione fisica», classi di concorso 29/A e 39/A, con specializzazione di docente di sostegno.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2009

Il direttore generale: DUTTO

09A03242

DECRETO 5 marzo 2009.

Riconoscimento, alla prof.ssa Marie Evelyne Bertha J.F.G. Votquenne, delle qualifiche professionali acquisite nell'Unione europea, quali titoli abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; la circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39; il decreto ministeriale del 27 febbraio 2008; il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Vista l'istanza presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconosci-

mento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa Marie Evelyne Bertha J.F.G. Votquenne;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione sottoindicato;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata ha conseguito, nella sessione del 22 novembre 2004, il certificato di conoscenza della lingua italiana - Livello C2 - CELI 5 - presso il Centro per la valutazione e la certificazione linguistica dell'Università per stranieri di Perugia ed ha conseguito, inoltre, l'idoneità in «conversazione di lingua straniera» presso l'Università degli studi di Napoli «L'Orientale»;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato, altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinata, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Vista l'attestazione del Ministero della Comunità francese, nella quale è certificato che il titolo posseduto dall'interessata, di durata biennale, è assimilato, ai sensi del comma 1. art. 20 del decreto legislativo n. 206/2007, al titolo di formazione che sancisce una formazione di cui al sopra citato art. 19 del decreto legislativo n. 206, riconosciuta dallo Stato membro come formazione di livello equivalente al livello in questione e tale da conferire gli stessi diritti d'accesso alla professione;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 28 gennaio 2009, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che, ai sensi del comma 6, art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale posseduta dall'interessata, ne integra e completa la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale «Agrégé de l'Einseignement Secondaire Inferieur - Einseignement supérieur pé Langue Maternelle - Histoire» dell'Institut Supérieur pedagogique de plein exercise de type court - section langues modernes, rilasciato il 24 giugno 1975 dalla «École normale secondaire de l'État á Nivelles (Belgio)», posseduto dalla prof.ssa Marie Evelyne Bertha J.F.G. Votquenne cittadina belga nata a Charleroi (Belgio) il 12 maggio 1955, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente di «Inglese» e «Tedesco» nelle scuole di istruzione secondaria di primo grado, nella classe di concorso:

45/A – Lingua straniera.

2. In considerazione della specificità della formazione l'esercizio della professione non può essere in alcun modo esteso all'insegnamento di «Lingue e civiltà straniere» nella scuola secondaria superiore, classe di concorso 46/A.

3. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2009

Il direttore generale: DUTTO

09A03241

DECRETO 5 marzo 2009.

Riconoscimento, alla prof.ssa María Belén Rodríguez Ariza, delle qualifiche professionali acquisite nell'Unione europea, quali titoli abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; la circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39; il decreto ministeriale del 27 febbraio 2008; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Vista l'istanza presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa María Belén Rodríguez Ariza;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17, del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione sottoindicato;

Visto il decreto rettorale 1° agosto 2007 - prot. n. 12687 - dell'Università di Pisa, con il quale il diploma di istruzione superiore sottoindicato è stato riconosciuto equipollente alla laurea italiana quadriennale in «Lingue e letterature straniere»;

Visto l'art. 7, del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i be-

neficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;
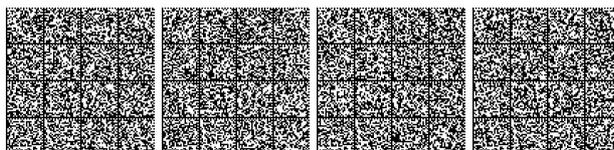
Considerato che l'interessata ha conseguito, nella sessione del 10 novembre 2008, il certificato di conoscenza della lingua italiana - Livello C2 - Celi 5 Doc, presso il Centro per la valutazione e la certificazione linguistica dell'Università per stranieri di Perugia;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato, altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari della durata di almeno quattro anni, nonché, al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 28 gennaio 2009, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che, ai sensi del comma 6, art. 22, del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale posseduta dall'interessata, ne integra e completa la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale così composto:

diploma di istruzione superiore: «Licenciada en Filología Sección de Filologia Moderna - especialidad de Filologia Inglesa» rilasciato il 18 marzo 1996 dalla Universidad Complutense de Madrid (Spagna);

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Certificado De Aptitud Pedagógica» conseguito nell'anno accademico 2000/2001 presso l'Instituto De Ciencias De La Educación, posseduto dalla prof.ssa María Belén Rodríguez Ariza, cittadina spagnola nata a Madrid (Spagna) il 20 novembre 1970, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente di «Inglese» e «Spagnolo» nelle scuole di istruzione secondaria, nelle classi di concorso:

45/A - Lingua straniera;

46/A - Lingue e civiltà straniere.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2009

Il direttore generale: DUTTO

09A03248

DECRETO 5 marzo 2009.

Riconoscimento, al prof. Gianluca Nicotra, delle qualifiche professionali acquisite nell'Unione europea, quali titoli abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; la circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39; il decreto ministeriale del 27 febbraio 2008; il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Vista l'istanza presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione europea dal prof. Gianluca Nicotra;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione sottoindicato;

Vista la nota 10 settembre 2008 del Ministero della scienza ed innovazione - subdirezione generale di titoli e relazioni sanitarie in Madrid - con la quale è accordata l'omologazione della laurea italiana in «Lingue e culture europee» al grado Académico de Licenciado;

Visto l'art. 7, del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessato, ai sensi della C.M. 21 marzo 2005, è esonerato dalla presentazione della certificazione linguistica «Celi 5 doc», in quanto italiano con formazione primaria, secondaria ed accademica conseguita in Italia;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessato è qualificato nello Stato membro d'origine;

Rilevato, altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza, al possesso di un ciclo di studi post-secondari della durata di almeno quattro anni, nonché, al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 28 gennaio 2009, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che, ai sensi del comma 6, art. 22, del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale posseduta dall'interessata, ne integra e completa la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale così composto:

diploma di istruzione superiore: laurea in «Lingue e culture europee» conseguita il 5 luglio 2006, presso l'Università degli studi di Catania;

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Certificado De Aptitud Pedagógica» conseguito nell'anno accademico 2007/2008, presso l'Universidad de Jaén (Spagna), posseduto dal prof. Gianluca Nicotra, cittadino italiano nato a Catania il 5 luglio 1977, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente di «Inglese» e «Spagnolo» nelle scuole di istruzione secondaria, nelle classi di concorso:

45/A - Lingua straniera;

46/A - Lingue e civiltà straniere.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2009

Il direttore generale: DUTTO

09A03249

DECRETO 5 marzo 2009.

Riconoscimento, alla prof.ssa Silvana Osti, delle qualifiche professionali acquisite nell'Unione europea, quali titoli abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; la legge 21 dicembre 1999, n. 508; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2004, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale (MIUR) del 9 febbraio 2005, n. 22; la circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39; il decreto ministeriale del 27 febbraio 2008; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 37, comma 2, della citata legge n. 286/1998 e dell'art. 49, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, in combinato disposto con l'art. 16, del decreto legislativo n. 206/2007, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in paese non comunitario dalla prof.ssa Silvana Osti;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione sotto indicato;

Visto l'art. 7, del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata ha conseguito, nella sessione del 18 giugno 2007, il certificato di conoscenza della lingua italiana - Livello C2 - Celi 5 doc, con prova orale aggiuntiva presso il Centro per la valutazione e la certificazione linguistica dell'Università per stranieri di Perugia;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato d'origine;

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari della durata di almeno quattro anni, per cui alla fattispecie si applicano le disposizioni di cui al già citato decreto legislativo n. 206/2007, compatibilmente con la natura, la durata e la composizione della formazione professionale conseguita;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 30 novembre 2006, indetta ai sensi degli articoli 49, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto il decreto direttoriale, prot. n. 7612 dell' 8 luglio 2008, che subordina, al superamento di misure compensative, il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

Vista la nota datata 22 gennaio 2009 - prot. n. 870 con la quale l'Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo ha fatto conoscere l'esito favorevole della prova attitudinale;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale «Profesora en Castellano y Literatura, con especialización en Literatura Infanto-Iuvenil - R.M. 406/83» conseguito in data 7 novembre 2001, presso l'Instituto del Profesorado «Verbo Divino» di Buenos Aires (Argentina), posseduto dalla cittadina italiana Silvana Osti, nata a La Plata (Argentina) il 15 giugno 1962, come integrato dalla misura compensativa di cui al decreto direttoriale citato in premessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, è titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente di «spagnolo», nelle classi di concorso:

45/A lingua straniera;

46/A lingue e civiltà straniere.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2009

Il direttore generale: DUTTO

09A03247

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 18 dicembre 2008.

Fondo sanitario nazionale 2004 - Assegnazione alle regioni Veneto e Piemonte di risorse accantonate, con delibera CIPE n. 48 del 27 maggio 2005, sulla quota vincolata per gli obiettivi strategici del piano sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, commi 34 e 34-*bis*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. (Deliberazione n. 99/2008).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale ed in particolare l'art. 53 che definisce le linee generali di indirizzo e le modalità di svolgimento delle attività istituzionali del Servizio sanitario nazionale, le quali sono stabilite nel Piano sanitario nazionale e fissate per una durata triennale con legge dello Stato;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, ai sensi dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto l'art. 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale prevede che questo Comitato, su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, può vincolare quote del Fondo sanitario nazionale per la realizzazione di specifici obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati nel Piano sanitario;

Visto l'art. 1, comma 34-*bis*, introdotto dall'art. 33 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede la predisposizione da parte delle regioni di specifici progetti per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati nel Piano sanitario nazionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 139/2003) con il quale è stato approvato il Piano sanitario nazionale per il triennio 2003-2005;

Visto l'accordo Stato-regioni del 24 luglio 2003, n. 1812, che per l'attuazione del Piano sanitario nazionale 2003-2005, individua cinque linee prioritarie di attività (sviluppo della politica dei livelli essenziali di assistenza, cure primarie, rete integrata dei servizi sanitari e sociali per la non autosufficienza, centri di eccellenza, comunicazione istituzionale), costituenti gli obiettivi prioritari di cui al citato art. 1, comma 34, della legge n. 662/1996;
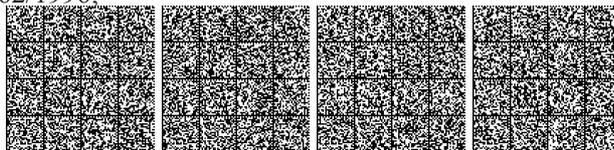
Visto l'accordo del 29 luglio 2004, n. 2074, tra la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e il Ministro della salute, riguardante gli indirizzi progettuali per le regioni per l'anno 2004 nonché l'elaborazione di specifici progetti nell'ambito delle cinque linee prioritarie sopra citate, ai fini dell'assegnazione delle quote vincolate ai sensi dell'art. 1, comma 34, della legge n. 662/1996;

Vista la propria delibera 29 settembre 2004, n. 26 (*Gazzetta Ufficiale* n. 264/2004) concernente la ripartizione della quota di parte corrente 2004 del Servizio sanitario nazionale con la quale, tra l'altro, è stata accantonata la somma di 1.155.128.000 euro per programmi speciali previsti dal Piano sanitario nazionale, secondo la legge n. 662/1996;

Vista la propria delibera 27 maggio 2005, n. 48 (*Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 9 novembre 2005) con la quale è stata riservata, sul predetto accantonamento di 1.155.128.000 euro per gli obiettivi di piano, la somma di 10.000.000 di euro per la valorizzazione di una iniziativa progettuale condivisa dalle regioni;

Vista la proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali n. 0027994-P del 28 agosto 2008, concernente l'assegnazione delle risorse vincolate, per l'anno 2004, sul Fondo sanitario nazionale per gli obiettivi strategici del Piano sanitario nazionale, assegnazione da disporre a favore delle regioni Veneto e Piemonte per il finanziamento di due progetti condivisi con le altre regioni;

Vista l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, espressa nella seduta del 20 marzo 2008;

Delibera:

A valere sulle risorse vincolate a carico del Fondo sanitario nazionale 2004 per la realizzazione degli obiettivi strategici del Piano sanitario nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 34, della legge n. 662/1996 ed accantonate con la delibera n. 48/2005 richiamata in premessa, è disposta l'assegnazione di 10.000.000 di euro a favore delle regioni Veneto e Piemonte per la realizzazione delle seguenti due iniziative progettuali condivise con le altre regioni:

8.000.000 di euro alla Regione Veneto per il finanziamento del progetto: «Mattone internazionale», finalizzato al coordinamento delle attività internazionali tra le strutture ministeriali competenti, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, le regioni e le Province autonome, per la crescita della presenza italiana all'interno delle Istituzioni europee ed internazionali;

300.000 euro alla Regione Piemonte per il finanziamento del progetto relativo alla «Utilizzazione statistica ed epidemiologica dell'indagine multiscopo ISTAT sulla salute a livello nazionale e regionale» (edizione 2004-2005).

Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali relazionerà al Comitato, sulla base della documentazione trasmessa dalle due Regioni capofila, in merito allo stato di avanzamento del progetto «Mattone internazionale» e dell'indagine multiscopo ISTAT entro il 30 giugno 2009.

Roma, 18 dicembre 2008

Il Presidente: BERLUSCONI

Il Segretario del CIPE: MICCICHÈ

Registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 2009
Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 329

09A03744

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 13 febbraio 2009.

Istituzione del Comitato NGN Italia. (Deliberazione n.64/09/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 13 febbraio 2009;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249 che istituisce l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Visto l'art. 1, comma 6, della menzionata legge che, alla lettera *b)*, punto 15, ed alla lettera *c)* numeri 1) e 3), individua le competenze dell'Autorità in termini di studio, promozione, sviluppo ed integrazione in materia di ricerca e di innovazione di tecnologie e servizi per l'evoluzione del settore delle comunicazioni e dei servizi multimediali, in armonia con gli avanzamenti attuati a livello internazionale;

Viste le direttive n. 2002/19/CE («direttiva accesso»), n. 2002/20/CE («direttiva autorizzazioni»), n. 2002/21/CE («direttiva quadro»), n. 2002/22/CE («direttiva servizio universale») pubblicate nella *Gazzetta ufficiale* delle Comunità europee del 24 aprile 2002, L.108;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il «Codice delle comunicazioni elettroniche»;

Visto l'art. 14-*bis* del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, rubricato: «Integrazione dei poteri dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»;

Visto il regolamento di attuazione dell'art. 14-*bis* del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, con il quale sono state disciplinate in via generale le procedure in materia di formulazione di impegni da parte degli operatori di settore, regolamento recato dalla delibera n. 645/06/CONS e successive modificazioni, nel testo coordinato allegato alla delibera n. 131/08/CONS pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 3 maggio 2008;

Vista la delibera n. 718/08/CONS «Approvazione della proposta di impegni presentata dalla società Telecom Italia S.p.A. ai sensi della legge 248/2006 di cui al procedimento avviato con delibera n. 351/08/CONS», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302 del 29 dicembre 2008;

Considerato che la delibera n. 718/08/CONS, al punto n. 58, dispone che gli impegni di Telecom Italia aggiuntivamente prevedano, *inter alia*, l'adesione di Telecom Italia ad un Comitato NGN istituito dall'Autorità;

Considerato che, al punto n. 66, la stessa delibera prevede che l'Autorità intende istituire, sotto la propria presidenza, il suddetto «Comitato NGN Italia, aperto a tutti gli operatori del mercato delle telecomunicazioni, incaricato di individuare, affrontare e sottoporre all'Autorità questioni attinenti gli aspetti tecnici, organizzativi ed economici, connessi al passaggio alle reti di nuova generazione»;

Considerato che Telecom Italia si è impegnata ad aderire (punto n. 9.5 degli Impegni, allegati alla menzionata delibera), oltre che all'organismo incaricato di risolvere le controversie di carattere tecnico-operativo relative ai servizi di accesso alla rete, anche al gruppo di lavoro multilaterale con funzioni consultive aperto alla partecipazione degli operatori interessati, denominato «Comitato NGN Italia»;

Valutata l'opportunità di una tempestiva attivazione del suddetto gruppo di lavoro multilaterale con funzioni consultive denominato Comitato NGN Italia, aperto alla partecipazione di tutti gli operatori interessati;

Ritenuta l'esigenza che nello sviluppo delle proprie attività il Comitato possa organizzarsi in gruppi di studio, anche avvalendosi di ulteriori competenze ed esperienze specialistiche per l'individuazione e lo studio di specifiche problematiche;

Visto il Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Visto il Regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità;

Visto il Regolamento concernente la gestione amministrativa e la contabilità dell'Autorità;

Udita la relazione dei commissari Giancarlo Innocenzi Botti e Michele Lauria, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità, sulla proposta di costituzione del Comitato denominato «Comitato NGN Italia»;

Delibera:

Art. 1.

Istituzione e compiti del Comitato

1. È istituito presso l'Autorità un gruppo di lavoro multilaterale con funzioni consultive aperto alla partecipazione degli operatori interessati, denominato «Comitato NGN Italia».

2. Il Comitato NGN Italia ha il compito di elaborare, su richiesta dell'Autorità, proposte e soluzioni relative a questioni attinenti agli aspetti tecnici, organizzativi ed economici connessi alla transizione alle reti NGN.

3. Il Comitato può altresì individuare e sottoporre all'attenzione dell'Autorità particolari problemi attinenti alla transizione alle reti NGN.

4. Il Comitato, in particolare, dovrà:

a) promuovere un quadro condiviso relativo alle definizioni, alle strutture, ai principi operativi ed ai modelli riguardanti la transizione alle reti NGN;

b) definire linee guida per la transizione verso le reti NGN, sia con riferimento agli aspetti tecnici che a quelli economici;

c) promuovere una posizione comune sulla interoperabilità e l'interconnessione dei sistemi di rete IP, anche tenuto conto di eventuali accordi già posti in essere.

Art. 2.

Composizione e modalità di funzionamento

1. Il Presidente del Comitato è una personalità esterna all'Autorità, che il Consiglio nomina tra i soggetti di riconosciuta competenza in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica. Il Presidente non potrà essere scelto tra il management o il personale di operatori del settore delle comunicazioni elettroniche o di operatori televisivi; nel corso del mandato, egli non potrà intrattenere con operatori del settore delle comunicazioni elettroniche o con operatori televisivi rapporti di consulenza e/o altri rapporti di collaborazione.

2. Il Comitato NGN è aperto a tutti gli operatori attivi nei mercati delle comunicazioni elettroniche.

3. L'operatore che aderisce al Comitato designa un proprio rappresentante, con funzioni di reference point. Ciascun operatore partecipa ai lavori del Comitato con il proprio rappresentante, che può essere affiancato da personale con specifiche competenze tecniche.

4. Il Comitato si avvale di un Segretario, facente parte del personale dell'Autorità e nominato dall'Autorità stessa, a cui sono affidati i compiti di organizzare ed assistere alle riunioni e agli incontri, curare la documentazione, attivare le ricerche bibliografiche e collaborare alla predisposizione degli atti, anche utilizzando sistemi multimediali.

5. Nello sviluppo delle proprie attività, il Comitato può organizzarsi in gruppi di studio, anche avvalendosi di ulteriori competenze ed esperienze specialistiche per lo studio di specifici problemi. Il Comitato definisce compiti, composizione, durata di ciascun gruppo di studio e sceglie all'interno del gruppo a chi affidare compiti di coordinamento. Il Comitato può inoltre avvalersi di un gruppo di lavoro interno all'Autorità da istituire con apposita determina del Segretario Generale dell'Autorità.
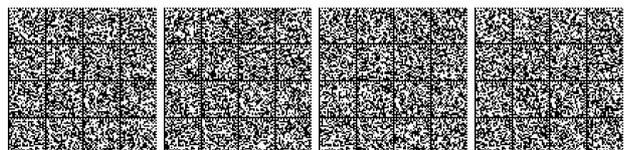
6. Il Comitato, ove ne ravvisi la necessità, può consultare le associazioni di categoria e le associazioni dei consumatori.

7. Il Comitato si riunisce con cadenza almeno mensile.

8. Il Comitato è insediato presso la sede dell'Autorità ed ivi svolge la propria attività.

9. Il Presidente riferisce al Consiglio dell'Autorità sull'attività del Comitato con relazioni periodiche trimestrali.

10. Entro due anni dalla sua costituzione, l'Autorità valuterà se prorogare l'attività del Comitato.

11. Le eventuali spese per il funzionamento del Comitato graveranno sul bilancio dell'Autorità, nel capitolo di spesa della Direzione analisi dei mercati, concorrenza e assetti n. 1131268, dedicato alle «Spese per convenzioni, studi, ricerche, consulenze, gruppi di lavoro di competenza della Direzione».

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità.

Roma, 13 febbraio 2009

Il presidente: CALABRÒ

I commissari relatori: INNOCENZI BOTTI - LAURIA

09A03642

DELIBERAZIONE 4 marzo 2009.

Approvazione dello schema di regolamento per l'esercizio del diritto di cronaca radiofonica, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9. (Deliberazione n. 95/09/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di consiglio del 4 marzo 2009;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 15 settembre 2003 - supplemento ordinario n. 150;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico della radiotelevisione», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 settembre 2005, n. 208 - supplemento ordinario n. 150/L;

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, recante «Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 1° febbraio 2008, n. 27, e in particolare l'art. 5, comma 3;

Vista la propria delibera n. 307/08/CONS del 5 giugno 2008, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 148 del 26 giugno 2008, recante «Approvazione del regolamento in materia di procedure istruttorie e di criteri di accertamento per le attività demandate all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dal decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, recante la «Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse», in particolare il titolo III «Regolamenti per l'esercizio del diritto di cronaca»;

Rilevato, in particolare, che l'art. 5 del citato decreto legislativo n. 9 del 2008, dispone che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni disciplini con apposito regolamento, sentiti i rappresentanti delle categorie interessate e le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale iscritte nell'elenco di cui all'art. 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, le modalità e i limiti temporali di esercizio del diritto di cronaca, anche in diretta, da parte delle emittenti di radiodiffusione sonora e dei fornitori di contenuti radiofonici in ambito nazionale e locale, fatte comunque salve le modalità di diffusione acquisite per il medesimo diritto di cronaca, nonché i requisiti soggettivi e oggettivi per l'accreditamento degli operatori della comunicazione all'interno dell'impianto sportivo;

Considerato che, stante la rilevanza della materia oggetto di regolamentazione e in ragione dell'elevato numero di soggetti che hanno potenzialmente interesse a far conoscere le proprie valutazioni in merito all'emanando regolamento, l'Autorità, nel rispetto dei principi generali di trasparenza e partecipazione, ritiene di dover sottoporre a consultazione lo schema di regolamento per l'esercizio del diritto di cronaca radiofonica ai sensi dell'art. 5, comma 4, del decreto legislativo 8 gennaio 2008, n. 9, anche al fine di acquisire le osservazioni dei rappresentanti delle categorie interessate e delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale iscritte nell'elenco di cui all'art. 137 del decreto legislativo 6 settembre 2006, n. 206;

Ritenuto opportuno fissare in sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della presente delibera sul sito web dell'Autorità, il termine per la trasmissione delle comunicazioni da parte dei soggetti interessati;

Udita la relazione dei commissari Gianluigi Magri e Michele Lauria, relatori ai sensi dell'art. 29, comma 1, del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Articolo unico

1. L'Autorità adotta lo schema di provvedimento, allegato alla presente delibera, di cui forma parte integrante, recante «Schema di regolamento per l'esercizio del diritto di cronaca audiovisiva ai sensi dell'art. 5, comma 4, del decreto legislativo 8 gennaio 2008, n. 9».

2. Lo schema di provvedimento, allegato *A*, è sottoposto a consultazione pubblica.

3. I contributi dei soggetti interessati alla consultazione pubblica devono pervenire, secondo le modalità indicate nell'allegato *B*, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente delibera nel sito web dell'Autorità.

La presente delibera è pubblicata, priva degli allegati *A* e *B*, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed integralmente nel Bollettino ufficiale e nel sito web dell'Autorità.

Roma, 4 marzo 2009

Il presidente: CALABRÒ

I commissari relatori: MAGRI-LAURIA

09A03643

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 16 marzo 2009.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Ratiograstim» (filgrastim) - autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determinazione/C n. 263/2009).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale RATIOGRASTIM (filgrastim) - autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 15 settembre 2008 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/08/444/001 30 MUI (300 mcg/0,5 ml) *soluzione iniettabile o per infusione - uso sottocutaneo o endovenoso - siringa preriempita (vetro) 0,5 ml 1 siringa preriempita;*

EU/1/08/444/002 30 MUI (300 mcg/0,5 ml) *soluzione iniettabile o per infusione - uso sottocutaneo o endovenoso - siringa preriempita (vetro) 0,5 ml 5 siringhe preriempite;*

EU/1/08/444/003 30 MUI (300 mcg/0,5 ml) *soluzione iniettabile o per infusione - uso sottocutaneo o endovenoso - siringa preriempita (vetro) 0,5 ml 2×5 siringhe preriempite;*

EU/1/08/444/004 30 MUI (300 mcg/0,5 ml) *soluzione iniettabile o per infusione - uso sottocutaneo o endovenoso - siringa preriempita (vetro) 0,5 ml 10 siringhe preriempite;*

EU/1/08/444/005 48 MUI (480 mcg/0,8 ml) *soluzione iniettabile o per infusione - uso sottocutaneo o endovenoso - siringa preriempita (vetro) 0,8 ml 1 siringa preriempita;*

EU/1/08/444/006 48 MUI (480 mcg/0,8 ml) *soluzione iniettabile o per infusione - uso sottocutaneo o endovenoso - siringa preriempita (vetro) 0,8 ml 5 siringhe preriempite;*

EU/1/08/444/007 48 MUI (480 mcg/0,8 ml) *soluzione iniettabile o per infusione - uso sottocutaneo o endovenoso - siringa preriempita (vetro) 0,8 ml 2×5 siringhe preriempite;*

EU/1/08/444/008 48 MUI (480 mcg/0,8 ml) *soluzione iniettabile o per infusione - uso sottocutaneo o endovenoso - siringa preriempita (vetro) 0,8 ml 10 siringhe preriempite.*

Titolare A.I.C.: Ratiopharm GmbH.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro visti semplici, foglio n. 803 in data 18 luglio 2008, con il quale viene nominato il prof. Guido Rasi direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del l° febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supple-

mento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 29 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 16/17 dicembre 2008;

Vista la deliberazione n. 1 del 5 febbraio 2009 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, al medicinale «Ratiograstim» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

Al medicinale RATIOGRASTIM (filgrastim) nella confezione indicata viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

confezioni:

30 MUI (300 mcg/0,5 *ml)* soluzione iniettabile o per infusione - uso sottocutaneo o endovenoso - siringa preriempita (vetro) 0,5 ml 1 siringa preriempita;

A.I.C. n. 038734012/E (in base 10), 14Y25W (in base 32);

30 MUI (300 mcg/0,5 *ml)* soluzione iniettabile o per infusione - uso sottocutaneo o endovenoso - siringa preriempita (vetro) 0,5 ml 5 siringhe preriempite;

A.I.C. n. 038734024/E (in base 10), 14Y268 (in base 32);

30 MUI (300 mcg/0,5 *ml)* soluzione iniettabile o per infusione - uso sottocutaneo o endovenoso - siringa preriempita (vetro) 0,5 ml 2×5 siringhe preriempite;

A.I.C. n. 038734036/E (in base 10), 14Y26N (in base 32);

30 MUI (300 mcg/0,5 *ml)* soluzione iniettabile o per infusione - uso sottocutaneo o endovenoso - siringa preriempita (vetro) 0,5 ml 10 siringhe preriempite;

A.I.C. n. 038734048/E (in base 10), 14Y270 (in base 32);

48 MUI (480 mcg/0,8 *ml)* soluzione iniettabile o per infusione - uso sottocutaneo o endovenoso - siringa preriempita (vetro) 0,8 ml 1 siringa preriempita;

A.I.C. n. 038734051/E (in base 10), 14Y273 (in base 32);

48 MUI (480 mcg/0,8 *ml)* soluzione iniettabile o per infusione - uso sottocutaneo o endovenoso - siringa preriempita (vetro) 0,8 ml 5 siringhe preriempite;

A.I.C. n. 038734063/E (in base 10), 14Y27H (in base 32);

48 MUI (480 mcg/0,8 *ml)* soluzione iniettabile o per infusione - uso sottocutaneo o endovenoso - siringa preriempita (vetro) 0,8 ml 2×5 siringhe preriempite;

A.I.C. n. 038734075/E (in base 10), 14Y27V (in base 32);

48 MUI (480 mcg/0,8 *ml)* soluzione iniettabile o per infusione - uso sottocutaneo o endovenoso - siringa preriempita (vetro) 0,8 ml 10 siringhe preriempite;

A.I.C. n. 038734087/E (in base 10) 14Y287 (in base 32).

Indicazioni terapeutiche: Ratiograstim è indicato per la riduzione della durata della neutropenia e dell'incidenza di neutropenia febbrile in pazienti trattati con chemioterapia cititotossica standard per affezioni maligne (con l'eccezione della leucemia mieloide cronica e delle sindromi mielodisplastiche) e per la riduzione della durata della neutropenia in pazienti sottoposti a terapia mieloabaltiva seguita da trapianto di midollo osseo considerati a maggior rischio di neutropenia grave prolungata. La sicurezza e l'efficacia del filgrastim sono simili negli adulti e nei bambini trattati con chemioterapia cititossica. Ratiograstim è indicato per la mobilizzazione delle cellule progenitrici del sangue periferico (PBPC). In pazienti bambini o adulti, con neutropenia grave congenita, ciclica o idiopatica, con una conta assoluta di neutrofili (CAN) di $0,5\times10^9$/I, e una storia di infezioni gravi o ricorrenti, una somministrazione a lungo termine di Ratiograstim è indicata per incrementare la conta dei neutrofili e per ridurre l'incidenza e la durata delle complicanze correlate all'infezione. Ratiograstim è indicato per il trattamento della neutropenia persistente (CAN minore o uguale a $1,0\times10^9$/I) in pazienti con infezione da HIV avanzata, per ridurre il rischio di infezioni batteriche quando non siano appropriate altre opzioni per controllare la neutropenia.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale RATIOGRASTIM (filgrastim) è classificato come segue:

confezioni:

30 MUI (300 mcg/0,5 *ml)* soluzione iniettabile o per infusione - uso sottocutaneo o endovenoso - siringa preriempita (vetro) 0,5 ml 1 siringa preriempita;

A.I.C. n. 038734012/E (in base 10), 14Y25W (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A», nota 30.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 67,00 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 110,58 euro;

30 MUI (300 mcg/0,5 *ml)* soluzione iniettabile o per infusione - uso sottocutaneo o endovenoso - siringa preriempita (vetro) 0,5 ml 5 siringhe preriempite;

A.I.C. n. 038734024/E (in base 10), 14Y268 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 335,00 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 552,89 euro;

30 MUI (300 mcg/0,5 *ml)* soluzione iniettabile o per infusione - uso sottocutaneo o endovenoso - siringa preriempita (vetro) 0,5 ml 10 siringhe preriempite;

A.I.C. n. 038734048/E (in base 10), 14Y270 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 670,00 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 1105,78 euro.

Art. 3.

Condizioni e modalità di impiego

Per la confezione classificata in A: prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui all'allegato 2 alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta - pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 4.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale RATIOGRASTIM è la seguente:

Per la confezione classificata in A: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti «RRL».

Per le due confezioni classificate in H: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in una struttura ad esso assimilabile (OSP1).

Art. 5.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1° dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 6.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 16 marzo 2009

Il direttore generale: RASI

09A03690

DETERMINAZIONE 23 marzo 2009.

Rettifica alla determinazione 19 febbraio 2009 recante «Modifica degli stampati di specialità medicinali contenenti il principio attivo nimesulide/nimesulide beta ciclo destrina ad uso sistemico classe ATC M01AX».

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO DI FARMACOVIGILANZA

Visto gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dei conti pubblici,

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e con il Ministro della funzione pubblica, concernente «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato»;

Vista la determinazione 19 febbraio 2009 recante «Modifica degli stampati di specialità medicinali contenenti il principio attivo nimesulide/nimesulide beta ciclodestrina ad uso sistemico classe ATC M01AX», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 51 del 3 marzo 2009;

Ritenuto opportuno provvedere a rendere esplicito il termine di entrata in vigore della predetta determinazione,

Determina:

Art. 1.

1. La determinazione 19 febbraio 2009 recante «Modifica degli stampati di specialità medicinali contenenti il principio attivo nimesulide/nimesulide beta ciclodestrina ad uso sistemico classe ATC M01AX», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 51 del 3 marzo 2009, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 23 marzo 2009

Il dirigente: VENEGONI

09A03517

AGENZIA DELLE DOGANE

DETERMINAZIONE 18 marzo 2009.

Aggiornamento dell'elenco degli enti di assistenza e pronto soccorso aventi titolo all'agevolazione fiscale prevista per i carburanti consumati per l'azionamento delle ambulanze.

IL DIRETTORE DELL'AREA CENTRALE
GESTIONE TRIBUTI E RAPPORTO CON GLI UTENTI

Visto l'art. 24 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

Visto il punto 13 della tabella A allegata al predetto testo unico che prevede l'aliquota ridotta di accisa per i carburanti consumati per l'azionamento delle autoambulanze destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza dei vari enti di assistenza e di pronto soccorso da determinare con provvedimento dell'amministrazione finanziaria;

Visto il decreto 31 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 1994, con il quale sono state stabilite le modalità per la concessione, mediante buoni d'imposta, del menzionato beneficio fiscale;

Visto il punto 97 dell'area n. 1 della tabella allegata al decreto 19 ottobre 1994, n. 678, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 10 dicembre 1994;

Visto il Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle dogane, deliberato dal comitato direttivo il 5 dicembre 2000;

Vista la determinazione prot. n. 2442/V/AGT del 18 luglio 2008, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 31 luglio 2008, con la quale altri enti di assistenza e di pronto soccorso sono stati ammessi, da ultimo, alla stessa agevolazione;

Visti i pareri favorevoli espressi dalle competenti Direzioni regionali dell'Agenzia delle dogane in merito alle domande, corredate della prescritta documentazione, con le quali altri enti di assistenza e di pronto soccorso hanno chiesto di essere ammessi a fruire della menzionata agevolazione fiscale;

Tenuto conto che i predetti enti sono in possesso dei requisiti necessari per essere ammessi al beneficio fiscale;

ADOTTA
la seguente determinazione:

Art. 1.

1. All'elenco degli enti di assistenza e di pronto soccorso che hanno titolo alla agevolazione fiscale prevista dal punto 13 della tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e dal comma 1 dell'art. 1 del decreto 31 dicembre 1993 relativamente ai carburanti consumati per l'azionamento delle autoambulanze destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza degli enti stessi, sono aggiunti:

1376) «Volontari Soccorso Sud Canavese», con sede in Caluso (Torino);

1377) «Croce Bianca Volpianese», con sede in Volpiano (Torino);

1378) «Croce Bianca Milano», con sede in Milano;

1379) «Pubblica Assistenza Emergenza Riviera Sanremo», con sede in Sanremo (Imperia);

1380) «Croce Gialla Volontari del Soccorso», con sede in La Spezia;

1381) «Pubblica Assistenza Croce Blu», con sede in Bellaria Igea Marina (Ravenna);

1382) «Croce Oro Pitigliano», con sede in Pitigliano (Grosseto);

1383) «Confraternita di Misericordia delle SeiMiglia», con sede in Camaiore (Lucca);

1384) «Confraternita di Misericordia di Lungomonte - Mezzana - Colignola - Ghezzano», con sede in S. Giuliano Terme (Pisa);

1385) «Fraternità di Misericordia di Monteverdi Marittimo», con sede in Monteverdi Marittimo (Pisa);

1386) «Arciconfraternita di Misericordia di Pescia Romana», con sede in Montalto di Castro (Viterbo), fraz. Pescia Romana;

1387) «Confraternita di Misericordia di Bolsena», con sede in Bolsena (Viterbo);

1388) «A.S.A.D. Pegaso», con sede in Pontecagnano Faiano (Salerno);

1389) «Confraternita di Misericordia di Torre Annunziata», con sede in Torre Annunziata (Napoli);

1390) «A.V.I.S. - Associazione Volontari Italiani del Sangue», con sede in Oschiri (Olbia-Tempio).

Art. 2.

1. Dall'elenco degli enti di assistenza e di pronto soccorso di cui all'art. 1 viene depennato il seguente ente, in quanto non più in possesso dei requisiti e delle condizioni richieste per l'accesso all'agevolazione:

1240) «Associazione Volontari Assistenza Pubblica (A.V.A.P.) di Sassuolo», con sede in Sassuolo (Modena).

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 2009

Il direttore dell'area centrale: DE SANTIS

09A03646
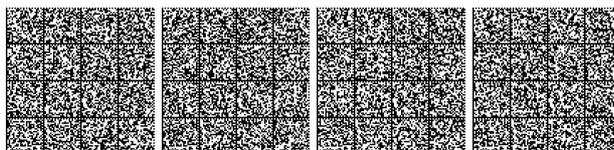
CIRCOLARI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

CIRCOLARE 25 marzo 2009, n. **36904.**

Proroga dei termini di conclusione dei progetti agevolati a valere sulla misura 2.1.a del pacchetto integrato di agevolazioni - PIA Innovazione al 2° bando di cui alla circolare n. 946130 del 28 aprile 2004.

Alle Imprese interessate

Alle Banche concessionarie

All'A.B.I.

Alla Cassa depositi e prestiti

Alla Regione Calabria

Alla Regione Campania

Alla Regione Siciliana

Con la Circolare n. 509 del 3 luglio 2008 sono stati prorogati i termini di conclusione dei programmi di industrializzazione per le iniziative agevolate a valere sulla misura in oggetto, in considerazione delle gravi difficoltà rappresentate dalle imprese beneficiarie nell'ultimare i programmi agevolati e dei tempi eccessivamente ristretti inizialmente previsti.

Tale Circolare prevedeva la conclusione dei progetti al 28 febbraio 2009 ed il termine ultimo per la rendicontazione delle spese da parte delle imprese al 30 aprile 2009, salvo che per le iniziative cofinanziate dalla Regione Siciliana e dalla Regione Campania per le quali i termini erano fissati al 31 gennaio 2009 per la conclusione e al 28 febbraio 2009 per la rendicontazione.

Successivamente, la Direzione Generale per la Politica Regionale Unitaria Comunitaria ha comunicato, con nota n. 3001 del 23 febbraio 2009, di aver accolto la richiesta di proroga del termine ultimo di ammissibilità delle spese certificabili nell'ambito degli interventi della Programmazione 2000-2006, tra cui il PIA Innovazione, dal 30 aprile 2009 al 30 giugno 2009.

Tale circostanza ha creato una forte aspettativa nelle imprese beneficiarie, provate negli ultimi mesi anche dalla crisi finanziaria.

In considerazione di quanto sopra, al fine di sostenere le iniziative che non sono state interamente completate entro il 28 febbraio 2008, si ritiene opportuno prorogare ulteriormente i termini di conclusione e di rendicontazione di tali progetti. Le imprese beneficiarie dovranno, pertanto, ultimare l'intero programma entro il 30 aprile 2009 e la relativa spesa dovrà essere rendicontata alla Banca concessionaria entro il termine del 31 maggio 2009.

I medesimi termini sono validi anche per le iniziative cofinanziate dalla Regione Calabria, dalla Regione Campania e dalla Regione Siciliana.

Roma, 25 marzo 2009

Il direttore generale
per l'incentivazione
delle attività imprenditoriali
ESPOSITO

09A03774

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione di funzioni del titolare del Consolato generale onorario in Atlanta (Stati Uniti)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

la sig.ra Angela Della Costanza, console generale onorario in Atlanta, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Miami degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Miami delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Miami dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Miami degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero) vidimazione e legalizzazioni;

f) autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge;

g) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche;

h) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Miami della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini residenti nella circoscrizione territoriale del Consolato generale onorario in Atlanta;

i) rilascio documenti di viaggio, validi per il solo rientro in Italia e per i paesi in transito, a cittadini italiani, dopo aver interpellato, caso per caso, il Consolato generale d'Italia in Miami;

j) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Miami della documentazione relativa al rilascio di visti;

k) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Miami delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Consolato generale onorario in Atlanta;

l) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Miami, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

m) assistenza ai connazionali bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato, caso per caso, il Consolato generale d'Italia in Miami;

n) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione del Consolato generale onorario in Atlanta, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'autorità italiana competente, e, per conoscenza, al Consolato generale d'Italia in Miami;

o) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

p) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle Autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 marzo 2009

Il direttore generale per le risorse umane e l'organizzazione
SANFELICE DI MONTEFORTE

09A03071

Limitazione di funzioni del titolare del Vice Consolato onorario in San Isidro (Argentina)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE

(Omissis);

Decreta:

la sig.ra Valeria Cynthia Sangregorio, vice console onorario in San Isidro (Argentina), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Buenos Aires degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, (con l'obbligo di informarne tempestivamente il Consolato generale d'Italia in Buenos Aires);

c) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero), vidimazioni e legalizzazioni;

d) tenuta dello schedario dei cittadini italiani e di quello delle firme delle Autorità locali;

e) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Buenos Aires della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Vice Consolato onorario in San Isidro.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 marzo 2009

Il direttore generale per le risorse umane e l'organizzazione
SANFELICE DI MONTEFORTE

09A03070

Rilascio di *exequatur*

In data 11 marzo 2009 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* alla sig.ra Lilian Aida Aguilar de Zandrini, console generale della Repubblica di Honduras a Milano.

09A03072

Rilascio di *exequatur*

In data 12 marzo 2009 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Gianvico Maria Camisasca, console onorario della Repubblica di Slovenia in Milano.

09A03073

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 39 adottata in data 27 giugno 2008 dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri - ENPAM.

Con ministeriale n. 24/IX/0004137/MED-L-68 del 3 marzo 2009 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 39, adottata dal consiglio di amministrazione dell'ENPAM in data 27 giugno 2008, concernente modifiche all'art. 36 del regolamento del Fondo di previdenza generale nella formulazione che si riporta di seguito:

Art. 36.

Revisione della misura di contributi e prestazioni

1. Alla fine di ciascun triennio dall'entrata in vigore del presente regolamento, si provvede, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, all'accertamento, a mezzo di apposito bilancio tecnico, della situazione finanziaria del Fondo.

La gestione economico finanziaria del Fondo deve assicurare l'equilibrio di bilancio mediante l'adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico.

Alla luce di quanto disposto dall'art. 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la stabilità economico finanziaria della gestione è da ricondursi ad un arco temporale non inferiore a 30 anni.

2. Soppresso.

09A03075

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Annullamento di alcuni biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea

I biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea di seguito indicati vengono annullati perchè smarriti e non daranno diritto al possessore di reclamare l'eventuale premio:

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "MILIARDARIO"

blocchetto numero	biglietti dal	al
3701180	000	059
3701184	000	059
3917779	000	059
4101624	000	059
4134596	000	059
4136436	000	059
3494302	000	059
3708286	000	059
3708288	000	059
3708289	000	059

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "MEGAMILIARDARIO"

blocchetto numero	biglietti dal	al
5706216	000	029
5706217	000	029
5772770	000	029
5772771	000	029
5292780	000	029
5292781	000	029
5714291	000	029
5187647	000	029

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "COLPO VINCENTE"

blocchetto numero	biglietti dal	al
4861421	000	029
4919514	000	029

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "PRENDI TUTTO"

blocchetto numero	biglietti dal	al
408105	000	059
484018	000	059
484020	000	059
482859	000	059
627561	000	059
701119	000	059
701120	000	059

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"AFFARI TUOI"

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
1106645	000	099
1442438	000	099
1509820	000	099

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"MILIONI DI MILIONI"

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
2805096	000	59
2862502	000	59
2862503	000	59

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"DADO MATTO"

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
442802	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"STELLA STELLINA"

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
1441124	000	099
1441089	000	099

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"LA GALLINA DALLE UOVA D'ORO"

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
1046268	000	099

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"SETTE E MEZZO"

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
5142524	000	299

09A03743

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Autorizzazione all'organismo Consorzio DNV - Modulo Uno S.c. a r.l., in Agrate Brianza, al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE.

Con decreto del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del 3 marzo 2009 l'organismo sotto indicato, è stato autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati:

Consorzio DNV - Modulo Uno S.c.a.r.l. con sede legale in viale Colleoni, 9 - 20041 Agrate Brianza (Milano).

Allegato V: Esame CE del tipo (Modulo B) - A. Esame CE del tipo di componenti di sicurezza;

Allegato V: Esame CE del tipo (Modulo B) - B. Esame Ce del tipo di ascensore;

Allegato VI: Esame finale;

Allegato VIII: Garanzia qualità prodotti (Modulo E);

Allegato IX: Garanzia qualità totale componenti (Modulo H);

Allegato X: Verifica di unico prodotto (Modulo G);

Allegato XI: Conformità al tipo con controllo per campioni (Modulo C);

Allegato XII: Garanzia qualità prodotti per gli ascensori (Modulo E);

Allegato XIII: Garanzia qualità totale dell'ascensore (Modulo H);

Allegato XIV: Garanzia qualità produzione (Modulo D).

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto di decreto.

09A03037

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Proposta di riconoscimento della denominazione di origine protetta «Brovada»

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali esaminata la domanda intesa ad ottenere la protezione della denominazione «Brovada» come denominazione di origine protetta ai sensi del regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006, presentata dall'Associazione per la valorizzazione del prodotto tradizionale del Friuli-Venezia Giulia «Brovada», con sede in Udine - Via Morpurgo n. 34, e acquisiti inoltre il parere della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, esprime parere favorevole sulla stessa e sulla proposta di disciplinare di produzione nel testo di seguito riportato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale - Direzione generale per lo sviluppo agroalimentare, qualità e tutela del consumatore - SACO VII - Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di riconoscimento alla Commissione europea.

Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 510/2006, ai competenti organi comunitari.

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA «BROVADA»

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine protetta «Brovada» è riservata al prodotto, ottenuto attraverso la macerazione, la fermentazione e il fettucciamento dell'ecotipo locale di rapa bianca dal colletto viola (Brassica rapa L. var. rapa Hart) «rapa da brovada» che rispetta le condizioni e le caratteristiche stabilite nel presente disciplinare.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

La DOP «Brovada» identifica un prodotto ottenuto dalla trasformazione dell'ecotipo locale «rapa da brovada» che deve presentare alla maturazione in campo le seguenti caratteristiche:

radice a forma cilindrica o tronco conica che facilita il lavoro di fettucciamento;

lunghezza minima 12 cm;

polpa soda e succosa di colore bianco;

epidermide con una colorazione rosso-violacea a partire dal colletto e fino a 2/3 della lunghezza complessiva, la parte restante bianca;

radice interrata almeno per 1/3 della sua lunghezza totale.

Il prodotto viene immesso al consumo grattugiato a fettucce con le seguenti caratteristiche:

consistenza croccante ed elastica, mai dura;

colore bianco crema, tendente al rosa o al rosato o al rosso in una scala di colori legata alle caratteristiche della vinaccia utilizzata;

dimensione delle fettucce compresa tra i 3 e 7 mm;

pH compreso tra 3,4 e 3,8;

acidità volatile non superiore a 5,5 mg/g espressa come acido acetico;

sapore acido senza sentori di vegetale fresco;

aroma pungente di vinaccia.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione e condizionamento della «Brovada» DOP è compresa all'interno delle province di Gorizia, Pordenone e Udine, nel territorio censuario ed amministrativo dei seguenti comuni, limitatamente ai territori presenti sotto i 1.200 metri slm:

Provincia di Gorizia:

Capriva del Friuli, Cormons, Dolegna del Collio, Doberdò del Lago, Farra d'Isonzo, Fogliano Redipuglia, Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Grado, Mariano del Friuli, Medea, Monfalcone, Moraro, Mossa, Romans d'Isonzo, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Canzian d'Isonzo, San Floriano del Collio, San Lorenzo Isontino, San Pier d'Isonzo, Savogna d'Isonzo, Staranzano, Turriaco, Villesse.

Provincia di Pordenone:

Andreis, Arba, Arzene, Aviano, Azzano Decimo, Barcis, Brugnera, Budoia, Caneva, Castelnovo del Friuli, Casarsa della Delizia, Cavasso Nuovo, Chions, Cimolais, Claut, Clauzetto, Cordenons, Cordovado, Erto e Casso, Fanna, Fiume Veneto, Fontanafredda, Frisanco, Maniago, Meduno, Montereale Valcellina, Morsano al Tagliamento, Pasiano, Pinzano al Tagliamento, Polcenigo, Porcia, Pordenone, Prata di Pordenone, Pravisdomini, Roveredo in Piano, Sacile, San Giorgio della Richinvelda, San Martino al Tagliamento, San Quirino, San Vito al Tagliamento, Sequals, Sesto al Reghena, Spilimbergo, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Vajont, Valvasone, Vito d'Asio, Vivaro, Zoppola.

Provincia di Udine:

Aiello del Friuli, Amaro, Ampezzo, Aquileia, Arta Terme, Artegna, Attimis, Bagnaria Arsa, Basiliano, Bertiolo, Bicinicco, Bordano, Buja, Buttrio, Camino al Tagliamento, Campoformido, Campolongo al Torre, Carlino, Cassacco, Castions di Strada, Cavazzo Carnico, Cercivento, Cervignano del Friuli, Chiopris-Viscone, Chiusaforte, Cividale del Friuli, Codroipo, Colloredo di Monte Albano, Comeglians, Corno di Rosazzo, Coseano, Dignano, Dogna, Drenchia, Enemonzo, Faedis, Fagagna, Fiumicello, Flaibano, Forgaria nel Friuli, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Gemona del Friuli, Gonars, Grimacco, Latisana, Lauco, Lestizza, Lignano Sabbiadoro, Ligosullo, Lusevera, Magnano in Riviera, Majano, Malborghetto-Valbruna, Manzano, Marano Lagunare, Martignacco, Mereto di Tomba, Moggio Udinese, Moimacco, Montenars, Mortegliano, Moruzzo, Muzzana del Turgnano, Nimis, Osoppo, Ovaro, Pagnacco, Palazzolo dello Stella, Palmanova, Paluzza, Pasian di Prato, Paularo, Pavia di Udine, Pocenia, Pontebba, Porpetto, Povoletto, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Prato Carnico, Precenicco, Premariacco, Preone, Prepotto, Pulfero, Ragogna, Ravascletto, Raveo, Reana del Rojale, Remanzacco, Resia, Resiutta, Rigolato, Rive d'Arcano, Rivignano, Ronchis, Ruda, San Daniele del Friuli, San Giorgio di Nogaro, San Giovanni al Natisone, San Leonardo, San Pietro al Natisone, San Vito al Torre, San Vito di Fagagna, Santa Maria la Longa, Savogna, Sedegliano, Socchieve, Stregna, Sutrio, Taipana, Talmassons, Tapogliano, Tarcento, Tarvisio, Tavagnacco, Teor, Terzo d'Aquileia, Tolmezzo, Torreano, Torviscosa, Trasaghis, Treppo Carnico, Treppo Grande, Tricesimo, Trivignano Udinese, Udine, Varmo, Venzone, Verzegnis, Villa Santina, Villa Vicentina, Visco, Zuglio.

Art. 4.

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la coltivazione, dei produttori e dei condizionatori, nonché attraverso la denuncia tempestiva alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei rispettivi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

Coltivazione delle rape.

L'ecotipo locale di rapa bianca dal colletto viola (*Brassica rapa* L. *var. rapa* Hart), «rapa da brovada» è iscritto al registro regionale per la «tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario e forestale» della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia alla sezione vegetali. La produzione del seme, operata attraverso la selezione fenotipica (ossia ottenimento del seme dalle piante migliori), avviene presso le aziende ricadenti nell'areale di produzione.

È ammessa la riproduzione, selezione e coltivazione delle sementi ottenute esclusivamente per autoproduzione o approvvigionamento da un soggetto riconosciuto e inserito nel sistema di controllo di cui al successivo art. 7.

Preparazione del terreno.

Precessione colturale: la rapa viene coltivata in successione ai cereali autunno vernini (orzo e frumento) o all'erba medica o su terreno libero dalla precedente annata agraria. La coltivazione della rapa non può succedere a se stessa o alle altre specie della famiglia delle Cruciferae.

Semina.

La semina avviene in modo scalare esclusivamente dal 15 giugno al 30 di agosto, utilizzando delle seminatrici a file da ortaggi; la semina può avvenire anche manualmente tramite la distribuzione del seme a spaglio.

La semina deve avere una densità massima di 180.000 piante ettaro.

Concimazione.

Devono essere sempre rispettati i seguenti massimali di concimazione chimica per ettaro di coltura nel caso dell'azoto da 0 a 60 unità/anno, per il fosforo da 0 a 90 unità/anno per il potassio da 0 a 120 unità/anno.

Raccolta delle rape.

La raccolta delle rape deve iniziare a partire dal 1° settembre e quando le foglie basali della rapa ingialliscono e appassiscono e deve concludersi entro il 31 dicembre. La produzione massima dell'ecotipo rapa da brovada non deve superare le 45 tonnellate ettaro.

Le rape dopo la raccolta possono:

— essere immediatamente scollettate in campo sia manualmente utilizzando un coltello oppure tramite l'impiego di mezzi meccanici per la raccolta in campo dei tuberi;

— non essere scollettate. In questo caso devono essere ridotte le foglie e accorciate a «ciuffo» senza intaccare la polpa.

Conservazione delle rape.

Le rape scollettate devono essere:

— avviate entro 24 ore dalla loro raccolta alle successive fasi di lavaggio e di immissione nei tini/contenitori per la fase di macerazione - fermentazione;

— conservate senza essere lavate per un periodo massimo dal giorno della raccolta:

di dieci giorni se questa avviene durante il mese di settembre;

di venti giorni se questa avviene durante il periodo compreso tra il 1° di ottobre al 31 dicembre (data ultima di conservazione delle rape scollettate 20 gennaio).

Le rape non scollettate possono essere conservate per un periodo massimo di quaranta giorni dalla raccolta.

Le rape che vengono conservate devono essere stoccate in locali che assicurino una temperatura compresa tra gli 0 e i 25°C e un buon arieggiamento naturale e/o forzato.

Le rape devono essere riposte in cassoni di legno e/o plastica oppure in sacchi di rete per tuberi e radici. Solo le rape non scollettate possono essere stoccate alla rinfusa con un altezza del cumulo mai superiore agli 80 cm.

È ammessa la conservazione delle rape scollettate e non scollettate in cella frigorifera a temperature comprese tra 0 e 4°C e una umidità relativa compresa tra 80 e 95%, per un periodo massimo di 4 mesi dal giorno della raccolta.

Lavaggio delle rape.

Le rape sono lavate sia manualmente che con attrezzature meccaniche; devono sempre essere immesse nei tini/contenitori entro le 72 ore successive al momento del loro lavaggio.

Le rape non utilizzate immediatamente dopo il lavaggio, devono essere lasciate asciugare in locali condotti a una temperatura compresa tra i 0 e i 25°C, sempre nel rispetto dei tempi sopra indicati.

Tecnica e metodo per l'ottenimento della brovada.

Materie prime per la formazione della massa fermentante:

Rapa da brovada, ecotipo locale di rapa bianca dal colletto viola (*Brassica rapa* L. *var. rapa* Hart), di cui all'art. 2.

Vinaccia con le seguenti caratteristiche:

— proveniente esclusivamente dalla vinificazione di uve del Friuli-Venezia Giulia appartenenti ai vitigni a bacca rossa;

— priva di muffe e marciumi evidenti;

— asciutta e facile da sminuzzare;

Acqua.

Ingredienti facoltativi:

Uva pigiata: proveniente da vitigni a bacca rossa coltivati in Friuli-Venezia Giulia, da mescolare esclusivamente alla vinaccia.

Vino rosso: ottenuto da vitigni a bacca rossa coltivati e vinificati in Friuli-Venezia Giulia.

Aceto di vino rosso.

Sale marino grosso.

Non è ammesso l'uso di conservanti e coloranti.

Conservazione della vinaccia.

L'ingrediente vinaccia se non viene utilizzato entro trenta giorni dal momento della sua pigiatura deve essere conservato per un periodo massimo di tredici mesi e, in questo caso, non deve essere mai stata utilizzata.

La conservazione deve avvenire in locali che garantiscano temperature comprese tra gli 0 e i 30°C.

I due metodi di conservazione della vinaccia ammessi sono:

— mantenimento al riparo dalla luce in contenitori di plastica per alimenti e/o vetroresina e/o acciaio, il prodotto a tal fine deve essere pressato e il contenitore sigillato per evitare ogni contatto con l'aria.

— mescolamento con del vino ottenuto da vitigni a bacca rossa coltivati e vinificati in Friuli-Venezia Giulia in una proporzione massima del 50% in volume, in contenitori di plastica per alimenti e/o vetroresina e/o acciaio che vengono lasciati aperti.

Preparazione e riutilizzo della vinaccia acidificata.

È ammessa la «acetificazione» della vinaccia prima che la stessa venga utilizzata per la stratificazione. Tale processo consiste nella macerazione della vinaccia da sola o addizionata agli ulteriori ingredienti nelle seguenti proporzioni:

— per 100 kg di vinaccia, acqua da 0 a 15 litri;

— per 100 kg di vinaccia, vino, ottenuto da vitigni a bacca rossa coltivati e vinificati in Friuli-Venezia Giulia, da 10 a 20 litri;

— per 100 kg di vinaccia, uva a bacca rossa pigiata, ottenuta da vitigni coltivati in Friuli-Venezia Giulia, da 30 a 50 Kg;

— per 100 kg di vinaccia, vino, ottenuto da vitigni a bacca rossa coltivati e vinificati in Friuli-Venezia Giulia, da 10 a 20 litri e uva a bacca rossa pigiata, ottenuta da vitigni coltivati in Friuli-Venezia Giulia, da 30 a 50 kg in proporzioni variabili tra loro.

La macerazione deve avvenire in condizioni aerobiche per un periodo compreso tra i due e i trenta giorni; deve essere sempre garantita l'assenza dell'odore di muffa.

È ammesso il riutilizzo della vinaccia acidificata usata durante un processo fermentativo per la preparazione di nuovi tini durante la stessa annualità produttiva.

Se riutilizzata, deve essere eliminato sempre e completamente lo strato superficiale chiamato «cappello».

Preparazione della massa fermentante.

I contenitori in cui viene eseguito l'intero processo di fermentazione devono essere in legno, vetroresina, acciaio inox o plastica per alimenti.

Le rape vengono quindi disposte nei tini/contenitori a strati con la vinaccia in modo alternato. Nella creazione degli strati deve sempre essere utilizzata una quantità di vinaccia pari ad un minimo del 25% del peso delle rape immesse e massimo del 100% del peso delle rape immesse.

L'ultimo strato deve essere sempre costituito da vinaccia che assicuri la completa immersione dello strato più superficiale di rape per evitare ossidazioni e processi degenerativi.

È ammesso distribuire il sale marino grosso a spaglio sopra ogni strato di vinaccia o al completamento della stratificazione alternata. La quantità di sale eventualmente aspersa non deve superare lo 0,5% della quantità in peso di rape immesse nel tino/contenitore.

Dopo la preparazione della massa fermentante ogni tino viene coperto con tavole di legno non trattato.

Caratteristiche del liquido di fermentazione.

A completamento della stratificazione si procede all'aggiunta di sola acqua oppure di acqua con l'aggiunta dei seguenti ingredienti:

— aceto di vino rosso tra lo 0 e il 10% del totale del liquido utilizzato;

— vino, ottenuto da vitigni a bacca rossa coltivati e vinificati in Friuli-Venezia Giulia, tra lo 0 e il 10% del totale del liquido utilizzato;

— aceto di vino rosso e vino, ottenuto da vitigni a bacca rossa coltivati e vinificati in Friuli-Venezia Giulia, in proporzioni diverse tra loro, per una quantità totale compresa tra lo 0 e il 10%.

L'acqua o la soluzione acquosa deve essere versata fino a riempire completamente il contenitore. Il processo di riempimento deve essere completato entro il giorno successivo.

Sono ammessi nei primi quattro giorni dall'inizio del processo di macerazione/fermentazione rabbocchi con l'acqua o con la stessa soluzione acquosa precedentemente utilizzata.

Una volta estratte le rape è ammessa la riutilizzazione del liquido di fermentazione per la preparazione di nuovi tini. Il liquido deve avere il caratteristico odore acido e non deve essere oleoso.

Caratteristiche e durata del processo fermentativo.

I locali dove vengono posti i tini/contenitori per la fermentazione devono avere una temperatura ambientale compresa tra gli 8 e i 25°C.

La temperatura della massa fermentante a partire dal quarto giorno dalla copertura del tino/contenitore, deve essere monitorata al fine di assicurare una temperatura compresa tra i 10 e i 22°C.

La durata del processo non deve essere mai inferiore:

— ai 25 giorni per il prodotto avviato alla produzione durante il mese di settembre;

— ai 30 giorni per il prodotto avviato alla produzione durante i mesi da ottobre a marzo.

La conformità del processo fermentativo della massa è da considerare concluso quando la rapa tagliata a metà presenta:

— la parte interna con la caratteristica colorazione bianco crema, tendente al rosa o al rosato o al rosso in una scala di colori legata alle caratteristiche della vinaccia utilizzata proveniente esclusivamente dalla vinificazione di uve del Friuli- Venezia Giulia appartenenti a vitigni a bacca rossa;

— un aroma di vinaccia;

— non deve avere odore o sapore di rapa fresca;

— elasticità, ovvero un pronto ripristino della superficie sottoposta a pressione manuale.

Preparazione del prodotto per l'immissione al consumo.

Dopo la fase fermentativa, una volta estratte dai tini le rape vengono ripulite dalla vinaccia e lavate esclusivamente con acqua. Il prodotto che non viene lavato subito deve essere conservato esclusivamente nel liquido di fermentazione filtrato dalla vinaccia, per un massimo di 48 ore.

Si procede alla selezione e pelatura delle rape. Deve essere eliminato il prodotto che presenta i seguenti difetti: ammaccature e muffe profonde, non eliminabili con il taglio e la pulizia; parti annerite e fibrose, eccessiva mollezza al tatto.

Le rape idonee vengono fettucciate con la grattugia con fori di dimensioni non inferiore ai 3 mm e non superiore ai 7 mm al fine di ottenere il così detto «taglio a fiammifero». Tutte queste operazioni possono essere eseguite sia manualmente che meccanicamente.

Il prodotto fettucciato, che non viene immediatamente messo nei contenitori destinati all'immissione al consumo (nelle tipologie previste dal successivo art. 8), deve essere conservato in contenitori di plastica per alimenti dotati di chiusura riposti in locali con una temperatura compresa tra i 4 e i 10°C, per un massimo di 48 ore.

Durante questa fase è vietata l'aggiunta al prodotto di qualsiasi liquido e/o additivo.

Nelle confezioni da immettere al consumo viene aggiunto del liquido derivante dal naturale rilascio dell'acqua presente nei tessuti della rapa o formato artificialmente da una soluzione composta esclusivamente da acqua e aceto di vino rosso e/o vino, ottenuto da vitigni a bacca rossa coltivati e vinificati in Friuli-Venezia Giulia, addizionati in una misura compresa tra il 2 e il 10% del totale del liquido utilizzato;

Il liquido deve essere presente in una proporzione compresa tra 200 e 250 ml per ogni chilogrammo di prodotto.

Conservazione del prodotto finito.

Una volta confezionato il prodotto deve essere conservato in locali chiusi, al buio, con una temperatura compresa tra 4 e 10°C per un periodo massimo di quindici giorni.

La «Brovada» è un prodotto agro-alimentare strettamente legato a un consumo stagionale, pertanto la preparazione delle massa fermentante può avere inizio esclusivamente a partire dal 1° settembre fino al 31 marzo.

L'immissione al consumo della «Brovada» è ammessa a partire dal 26 di settembre e deve concludersi il 15 maggio di ogni anno.

Il processo di lavorazione e condizionamento della «Brovada» deve necessariamente avvenire all'interno dell'areale individuato all'art. 3 del presente disciplinare di produzione perché lo spostamento in altre zone potrebbe innescare nelle vinacce processi di fermentazione anormali e pericolosi e generare muffe che danneggerebbero irrimediabilmente le qualità organolettiche di questo caratteristico prodotto. Inoltre, nel caso di spostamenti, il liquido naturalmente rilasciato dalle rape durante l'operazione di fettucciamento è soggetto a fenomeni di degradazione con conseguente alterazione dei principali parametri organolettici.

Art. 6.

Legame con l'ambiente.

La «Brovada» è un prodotto tipico, originale ed esclusivo dell'area di produzione definita nel precedente articolo 3, tutto quello che la riguarda è unico a partire dal nome che non è traducibile se non spiegando le modalità di preparazione di questo prodotto. Della parola «Brovada» esistono in Friuli-Venezia Giulia alcune varianti locali quali: broada, broade, brovade, bruade, sbrovada, sbrovade, tutte verosimilmente originate dalla base longobarda breowan, cioè bollire. Termini simili derivanti da tale verbo si ritrovano in parlate dialettali di altre parti d'Italia ma, solo nell'area delimitata essi sono usati come sostantivo per individuare questo alimento ottenuto dalle rape. Questa particolarità linguistica conferma che, anche se la rapa è diffusa in un area produttiva ben più vasta, la fermentazione con la vinaccia, la preparazione con la grattugia e il suo uso in numerose e popolari ricette è oggi esclusivo di questa zona compresa nel territorio della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.

L'ecotipo utilizzato è stato selezionato in funzione dell'ambiente specifico dell'area di produzione delimitata e nell'ottica di migliorare le caratteristiche organolettiche della «Brovada». La «rapa da Brovada» presenta una radice di grandi dimensioni dalla singolare forma cilindrica, particolarmente adatta al processo di fettucciamento, un tempo solo manuale; la polpa soda e succosa consente la produzione di una «Brovada» croccante ed elastica con un giusto equilibrio tra sapore piccante e grado zuccherino. La fisiologia della rapa è naturalmente in stretta correlazione con le caratteristiche del suolo, la disponibilità idrica e il clima nell'ambiente della zona di produzione. La temperatura estiva, ottimale in funzione dell'energia solare disponibile e del tempo di esposizione alla luce, favorisce l'attività vegetativa e permette un'elevata elaborazione di carboidrati e aminoacidi liberi. La temperatura autunnale, periodo in cui si conclude la maturazione della rapa, caratterizzata da una buona escursione termica e cioè dall'alternanza tra giornate calde, che favoriscono l'attività metabolica di sintesi delle sostanze di riserva, e le notti fresche, che rallentano l'attività respiratoria della pianta, a vantaggio della serbevolezza della polpa e dell'aumento delle dimensioni delle radici che risultano ricche di zuccheri e di ottimo calibro. I terreni al disotto dei 1200 metri s.l.m., limite di coltivazione di questo ortaggio nella zona di produzione delimitata, dedicati alla coltura sono sciolti e con scarso contenuto di scheletro con una tessitura caratterizzata da permeabilità ed ottimo drenaggio che permettono una elevata presenza di ossigeno. Ciò rende la rapa meno sensibile agli attacchi parassitari garantendo uno sviluppo perfettamente sano. I caratteri peculiari del suolo, uniti alla mitezza della temperatura nel periodo vegetativo, agiscono direttamente sull'accrescimento della rapa permettendo una produzione di ottimo livello qualitativo soprattutto in termini di tenerezza e assenza di fibrosità. La produzione della «Brovada» richiede un altro ingrediente fondamentale: la vinaccia, anch'essa risultato della specifica interazione tra vitigni rossi e il territorio friulano.

In molte fasi del processo di elaborazione, la conoscenza ed esperienza diretta dei produttori friulani hanno un ruolo determinante. Cruciali sono alcuni passaggi: il processo di acidificazione della vinaccia, la sua «valutazione» in funzione del quantitativo da utilizzare, la corretta esecuzione della stratificazione nei tini, la determinazione della durata del processo fermentativo delle rape e l'individuazione della sua conclusione. Molti sono i fattori che interagiscono con il corretto evolversi dei due processi di inacidimento: delle vinacce ad opera dei batteri acetici e delle rape ad opera di batteri lattici. Guidare una corretta fermentazione solo sulle basi dell'osservazione e dell'esperienza è certamente un fatto di cultura e del fatto che si tratti di cultura tutta e solo friulana è confermato da una ricca documentazione.
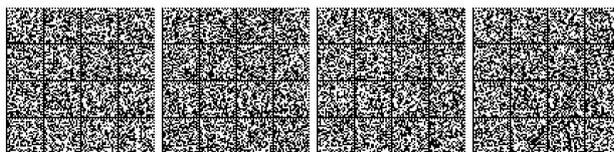
Numerosi sono i riferimenti storici che testimoniano la presenza di questo prodotto nella zona descritta all'art. 3 del presente disciplinare di produzione.

Nella «Cronaca inedita» di Jacopo Valvasone di Maniago (Storico del XVI secolo) circa le «Incursioni dei turchi in Friuli» pubblicate a Udine nel 1860, Tip. Tombetti - Murero, troviamo il seguente passaggio a testimonianza dell'abitudine nell'anno 1478 di conservare in questo territorio le rape in vinaccia:

«(…) Fra le molte crudeltà ne racconterò questa sola successa nella detta ultima incursione (il fatto avvenne nel villaggio di Palse presso Pordenone), (…) una povera contadina (…) s'ascose dietro ad un tinazzo che era pieno di rape conservate ne raspi d'uva, come ancora si costuma di fare in questi nostri paesi (…)».

Troviamo una descrizione del modo di fare e conservare le rape in uno scritto del prof. Filippo Re negli «Annali dell'Agricoltura del Regno d'Italia» Tomo Quinto - Gennaio, Febbraio e Marzo 1810. Il procedimento, riportato quasi duecento anni fa, dall'illustre studioso di agraria, è per gli aspetti salienti quello seguito ancor oggi per produrre la «Brovada».

Ne conferma la peculiarità friulana:

— E. Sartorelli, «Uno sguardo alla gastronomia friulana» in «Sot la nape», Bollettino trimestrale della societa filologica friulana n. 1 Udine, 1960 gennaio-marzo. A proposito della «Brovada» l'autore riporta che è: «… un piatto friulano di antica origine… si ottiene facendo fermentare le rape sotto le vinacce per un paio di mesi, cuocendole mano a mano che occorrono… dopo averle grattuggiate finemente».

— M. Del Torre, C. del Cer, B. Natti e G. Zuliani, «Itinerari gastronomici», Enciclopedia monografica del Friuli-Venezia Giulia, Udine 1974 - volume n. 2, parte seconda, pag. 1304. Gli autori parlano della «Brovada» nei seguenti termini: «La brovada rappresenta un altro dei piatti tipicissimi, esteso a tutto il Friuli…».

Non solo testi di agraria o cucina, ma anche opere di letteratura citano la «Brovada»:

— Ippolito Nievo (1831 - 1861) nelle «Confessioni di un italiano, 1867» presenta il personaggio di Spaccafumo, mentre gusta accanto al fuoco la «Brovada»: «Fin da fanciullo egli avea tenuto usanza di buon vicino … tanto ché il vederlo capitar ogni tanto a mangiare daccanto al fuoco la sua scodella di brovada la era diventata per tutti un'abitudine»; sempre nel testo di Ippolito Nievo dalla nota dello stesso autore si rileva che la «Brovada» era: «una minestra di rape grattugiate e messe a bollire con pesto di prosciutto» e che queste rape grattugiate si mangiavano anche crude come antipasto»;

— Guido Piovene (1907 - 1974) in «Viaggio in Italia – 1957» scrive: «L'effluvio degli arrosti si unisce a quello acidulo della brovada, un piatto di rape bollite ed imbevute con gli umori della vinaccia»;

— Padre Davide Maria Turoldo (1916 - 1992) cita la «Brovada» in un proverbio in lingua friulana: «duc lu san/che buine je uei/ma mior je doman …», ovvero «tutti lo sanno che la «Brovada» è buona oggi, ma migliore domani».

È interessante notare la rapa pure negli stemmi del comune di Ovaro (Udine), che risale ad una deliberazione del Consiglio comunale del 3 giugno 1950, e nello stemma del Borgo San Rocco di Gorizia, chiamato anche Borgo degli Ufiei (rape).

La «Brovada» è sempre stata un piatto povero per i poveri e rappresenta per la sua semplicità e storia una testimonianza etnografica ed evolutiva della cucina del Friuli-Venezia Giulia.

Art. 7.

Controlli

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto da una struttura di controllo conformemente a quanto stabilito dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006. Tale struttura è l'Istituto Nord Est Qualità (INEQ) con sede in Via Rodeano n. 71 - 33038 San Daniele Del Friuli (Udine) tel. +390432-940349, fax +390432-943357, e-mail info@ineq.it .

Art. 8.

Etichettatura

La «Brovada» viene immessa al consumo nelle seguenti confezioni chiuse ermeticamente:

sacchetti di plastica per alimenti da 500 g, 600 g, 700 g, 800 g, 900 g, 1 kg, 1,1 kg, 1,2 kg, 1,3 kg, 1,4 kg, 1,5 kg;

vaschette di plastica per alimenti da 100 g, 150 g, 200 g, 250 g, 300 g, 350 g, 400 g, 450 g, 500 g, 550 g, 600 g, 650 g, 700 g, 750 g, 800 g, 850 g, 900 g, 950 g, 1 kg, 1,05 kg, 1,1 kg, 1,15 kg, 1,2 kg, 1,25 kg, 1,3 kg, 1,35 kg, 1,4 kg, 1,45 kg, 1,5 kg, 3 kg, 4 kg;

secchielli di plastica per alimenti da 2,5 kg, 5 kg, 10 kg;

vasi di vetro da 250 g, 400 g, 500 g, 600 g, 700 g, 800 g, 900 g, 1 kg, 1,1 kg, 1,2 kg, 1,3 kg, 1,4 kg, 1,5 kg.

L'etichetta della «Brovada», deve essere obbligatoriamente apposta su ogni singola confezione.

Sulle etichette apposte sulle confezioni dovranno apparire:

— il logo:

Il logo si presenta composto sostanzialmente da due elementi principali, la grafica raffigurante la stilizzazione di una rapa e il testo «BROVADA».

Il disegno della rapa si presenta con un segno grafico eseguito manualmente a cartoncino su una carta ruvida. Il risultato di questa metodologia è ben riscontrabile nell'irregolarità dei bordi che la compongono. La parte del fogliame si presenta di colore verde Pantone 355, mentre il corpo che presenta dei tratti a sfumare per indicare la rotondità a cono, è di colore rosso violaceo riferibile alla scala Pantone 220.

Il disegno completo della rapa si presenta con una angolazione di circa 20 gradi rispetto al suo asse verticale e si interseca, con parte del suo fogliame, sotto la lettera «B» della dicitura «BROVADA» scritta completamente in maiuscolo.

Il carattere impiegato per il testo «BROVADA» è il Palatino Black, mentre per il colore si fa riferimento al Pantone Blu 072 o Blu 3005.

Sotto l'insieme del logo, composto dai due elementi descritti in precedenza, trova posto la dicitura:

«DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA» battuta in maiuscolo con il carattere Palatino Regular ma ampliato nella sua larghezza al 120%. La misura di questo testo è pari alla lunghezza del «BROVADA». La dicitura porta nella cromia l'identico riferimento Pantone Blu 072 o Blu 3005;

— il simbolo comunitario;

— l'anno di produzione della vinaccia;

— l'indicazione del lotto di produzione.

La denominazione «Brovada» DOP è intraducibile.

È vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista.

È consentito l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati purché non abbiano significato laudativo o tali da trarre in inganno l'acquirente.

09A03007
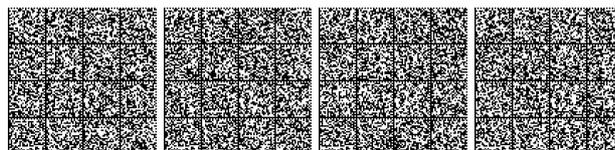
REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Progetto Servizi - società cooperativa», in Trieste, e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 579 dd 12 marzo 2009 la Giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, della cooperativa «Progetto Servizi - società cooperativa» in liquidazione, con sede in Trieste, costituita addì 2 ottobre 2000, per rogito notaio dott. Roberto Comisso di Trieste ed ha nominato commissario liquidatore la rag. Carmela Amabile, con studio in Trieste, via Torrebianca n. 26.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena consocenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

09A03179

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «M.C.I. Manutenzioni costruzioni industriali - Piccola società cooperativa a r.l.», in Monfalcone, e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 578 dd 12 marzo 2009 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, della cooperativa «M.C.I. Manutenzioni costruzioni industriali - Piccola società coopertiva a r.l.» in liquidazione, con sede in Monfalcone, costituita addì 27 marzo 1998, per rogito notaio dott. Michele Errico di Brindisi ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Claudio Polverino, con studio in Gorizia, via Nizza n. 1.

Contro il presente provvedimento, è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena consocenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

09A03180

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-078) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
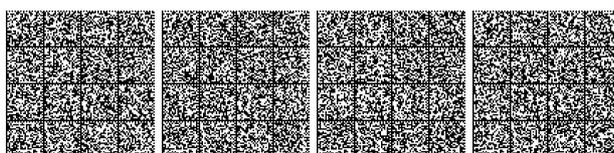
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00